



Cattedra

RELATORE

CORRELATORE

CANDIDATO

Anno Accademico

INTRODUZIONE

CAPITOLO I

LO SCORPORO DI SOCIETÀ

1. LO SCORPORO: LE ORIGINI
 - 1.1 Le due modalità di scorporazione
 - 1.2 Lo “scorporo diretto”
 - 1.3 L’operazione di “scorporo indiretto”
2. DALLO SCORPORO INDIRETTO ALL’OPERAZIONE DI SCISSIONE
 - 2.1 Scissione e principio di tipicità delle operazioni straordinarie
 - 2.2 Gli iniziali dubbi sul procedimento di scissione
 - 2.3 La necessità di un procedimento autonomo
3. SCORPORO DIRETTO: DA OPERAZIONE ATIPICA A TIPICA
 - 3.1 L’*iter* normativo della scissione mediante scorporo
 - 3.2 Le criticità della originale disposizione
 - 3.3 L’assetto normativo *post* Decreto correttivo

CAPITOLO II

SCISSIONE E SCORPORO (MEDIANTE SCISSIONE) A CONFRONTO

1. SCORPORO: NUOVA “FORMA” DI SCISSIONE?
 - 1.1 L’assegnazione come frazionamento patrimoniale
 - 1.1.1 La divisione patrimoniale e la sua disciplina
 - 1.1.2 La natura giuridica dell’operazione di scissione
 - 1.2 L’attribuzione delle partecipazioni ai soci: tratto indefettibile?
 - 1.3 La globale riorganizzazione come funzione della scissione
 - 1.3.1 Le finalità della scissione
2. LA FATTISPECIE DI SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO
 - 2.1 L’assegnazione patrimoniale nello scorporo
 - 2.1.1 La disapplicazione della disciplina supposta al frazionamento patrimoniale
 - 2.2 L’attribuzione delle partecipazioni: tratto inedito nella scissione
 - 2.3 La riarticolazione dell’impresa come funzione dello scorporo
 - 2.3.1 Le finalità dello scorporo
3. SCORPORO COME OPERAZIONE ALTRA DALLA SCISSIONE
 - 3.1 La natura della scissione mediante scorporo
 - 3.2 L’operazione di scissione mediante scorporo e l’atto di conferimento
 - 3.3 Lo scorporo (mediante scissione): operazione autonoma

CAPITOLO III

L'OPERAZIONE DI SCORPORO (MEDIANTE SCISSIONE)

1. IL PERIMETRO DELL'OPERAZIONE

1.1 La geometria variabile dell'assegnazione patrimoniale

1.1.1 Il contenuto dell'assegnazione: tra l'intero patrimonio e un ipotetico coefficiente minimo

1.1.2 Lo scorporo "negativo"

2. L'APPLICAZIONE DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO DI SCISSIONE

2.1 Il progetto di scissione mediante scorporo

2.2 I documenti informativi richiesti

2.3 La decisione e l'atto di scissione mediante scorporo

2.4 La disapplicazione della scissione come causa di recesso

2.4.1 La rilevanza della modificazione dell'oggetto sociale

2.4.2 L'esclusione del diritto di recesso *tout court*?

2.5 La diversa funzione dell'opposizione nello scorporo

3. SCORPORO (MEDIANTE SCISSIONE) E TRASFERIMENTO D'AZIENDA

3.1 La disciplina sulla forma e sui crediti ceduti

3.2 La diretta applicazione dell'art. 2560 c.c. nello scorporo d'azienda

3.3 La successione nei contratti alla luce della carenza di continuità

CONCLUSIONI

BIBLIOGRAFIA

Introduzione

Il D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121, ha introdotto nel codice civile l'art. 2506.1 c.c., rubricato "*Scissione mediante scorporo*", stabilendo che "*Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività*". Il legislatore domestico è intervenuto regolando lo "*scorporo*" di società nell'ambito dell'operazione di scissione, secondo l'intento europeo di armonizzare la disciplina sui procedimenti straordinari. Il quadro normativo risultante, comunitario ed interno, è quello di una nozione di scissione apparentemente polimorfa, capace di manifestarsi come totale, parziale e mediante scorporo. Tuttavia, l'originaria versione della disposizione normativa ha sollevato dubbi interpretativi in merito a diversi profili: *in primis*, l'ammissibilità di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa; in secondo luogo, la legittimità del trasferimento di elementi patrimoniali, attivi e passivi, realizzato a favore di una società beneficiaria preesistente; ed, infine, il corretto significato da attribuire alla locuzione "*continuando la propria attività*".

Le questioni rievocate sono state superate, almeno sul piano meramente testuale, dal D. Lgs. 10 giugno 2025 n. 88, il quale ha novellato l'art. 2506.1, c.c., stabilendo che "*Con la scissione mediante scorporo una società assegna l'intero suo patrimonio o parte di esso a uno o più società preesistenti o di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote*".

Tuttavia, il risultato dell'*iter* legislativo rappresenta il punto di partenza per l'indagine sulla scissione mediante scorporo.

Infatti, seppur di recente introduzione, la norma in esame ha condotto alla reviviscenza di dibattiti sorti, in tema di "*scorporo*" di società, già a partire dalla metà dello scorso secolo. L'operazione è stata oggetto di interesse, da un lato, per rispondere alla costante esigenza delle imprese di disporre di strumenti volti a riorganizzare il patrimonio sociale, dall'altro, per gli interrogativi sorti in merito alla legittimità di un procedimento autonomo. Nell'ordinamento dell'epoca, la mancanza di una disciplina propria aveva comportato il ricorso al conferimento e/o alla riduzione di capitale sociale, al fine di realizzare le primordiali manifestazioni

di “*scorporazione*” societaria. A seconda delle modalità d’impiego dei suddetti istituti tipici, l’operazione si poteva presentare alternativamente come “*scorporo diretto*” o “*scorporo indiretto*”.

Pur ricorrendo alla medesima espressione, già allora, emergevano profonde divergenze strutturali tra le due ipotesi di “*scorporazione*” societaria. Nello “*scorporo diretto*”, il peso del trasferimento patrimoniale veniva compensato dalla diretta attribuzione alla società assegnante delle partecipazioni nella beneficiaria, poiché realizzata attraverso il conferimento. Così articolata, l’operazione non alterava il patrimonio della società scorporante sotto il profilo quantitativo, ma esclusivamente qualitativo. Diversamente, nello “*scorporo indiretto*”, l’attribuzione delle azioni o quote nella scorporata a favore dei soci della società trasferente, produceva un’asimmetria tra il soggetto gravato del peso dell’assegnazione patrimoniale e il beneficiario del contrappeso. L’effetto di tipo scissorio, prodotto da tale “*scorporazione*”, si dispiegava mediante un frazionamento patrimoniale del soggetto trasferente, dovuto, da un lato, alla riduzione di capitale sociale e, dall’altro, al successivo conferimento della società scissa a favore di quella beneficiaria.

In ragione delle peculiarità dell’operazione, insite nell’alterazione patrimoniale, si poneva l’esigenza di un dedicato articolato normativo, conformato all’effetto prodotto, al fine di garantire adeguata tutela alla posizione dei soci e dei creditori. Le istanze in tal senso venivano accolte dal legislatore, prima europeo e a seguire interno, con il D. Lgs. 22/1991, introducendo nell’ordinamento l’operazione di scissione. La disposizione, oggi contenuta all’art. 2506 c.c., prevedeva la scissione parziale in cui, dall’assegnazione di parte del patrimonio, derivava l’attribuzione di azioni o quote nella beneficiaria a favore dei soci della società scissa. Così disciplinata, la scissione parziale assorbiva lo “*scorporo indiretto*”, tipizzando l’operazione in passato atipica.

Lo “*scorporo diretto*”, invece, non è mai divenuto oggetto di intervento legislativo, restando sempre ancorato all’istituto del conferimento, sino al D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, con l’introduzione della scissione mediante scorporo.

Tuttavia, seppur collocata nell’ambito dell’operazione *ex art.* 2506 c.c., è compito dell’interprete valutare se il “nuovo” istituto sia riconducibile ad una

“*Forma di scissione*”, ritenendo così superate le divergenze strutturali emerse in passato.

Sarà, pertanto, necessario un esame delle operazioni *ex* artt. 2506 e 2506.1 c.c., individuando, *in primis*, gli elementi costitutivi che compongono ciascuna delle fattispecie e, in seguito, confrontando i risultati ottenuti.

Solo al termine di un procedimento così strutturato, apparirà più agevole qualificare, nel caso di omogeneità tra gli elementi costitutivi delle fattispecie, la scissione mediante scorporo come una nuova manifestazione di scissione oppure ritenere lo “*scorporo*” un’operazione affatto autonoma.

CAPITOLO I

Lo scorporo di società

1. Lo scorporo: le origini – 1.1 Le due modalità di scorporazione – 1.2 Lo “scorporo diretto” – 1.3 L’operazione di “scorporo indiretto” – 2. Dallo scorporo indiretto all’operazione di scissione – 2.1 Scissione e principio di tipicità delle operazioni straordinarie – 2.2 Gli iniziali dubbi sul procedimento di scissione – 2.3 La necessità di un procedimento autonomo – 3. Scorporo diretto: da operazione atipica a tipica – 3.1 L’iter normativo della scissione mediante scorporo – 3.2 Le criticità della originale disposizione – 3.3 L’assetto normativo post Decreto correttivo

1. Lo scorporo: le origini

Nel campo del diritto societario, il fenomeno giuridico dello “scorporo” ha rappresentato oggetto di interesse sin dalla metà dello scorso secolo¹, pur in assenza di apposita disciplina dedicata.

¹ Cfr. PEDEMONTE, *La scorporazione delle società commerciali con speciale riguardo agli obblighi tributari*, Genova, 1956 (ritenuto inventore dell’operazione poi divenuta *leading case*); SANTINI, *Scorporazione di società?*, in *Giur. it.*, 1956, I, 853 ss.; MOSSA, nota a App. Genova 05/02/1956, in *Nuova riv. dir. comm.*, 1956, II, 109; CERAMI, *La c.d. “scorporazione” di società*, in *Riv. soc.*, 1956, 1149 ss.; GIULIANI, nota a App. Genova 5 febbraio 1956, in *Riv. notariato*, 1956, 536 ss.; COTTINO, *Osservazione in tema di “scorporo” di società*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1957, 786 ss.; NOBILI, *La scorporazione di società nella recente giurisprudenza italiana*, in *Riv. dir. comm.*, 1957, II, 34 ss.; D’IPPOLITO-LOMEO, *Scorporazione di società*, in *Giust. civ.*, 1969, I, 149; SANTAGATA, *Rassegna di diritto societario (1969-1970)*, in *Riv. soc.*, 1972, 1063 ss.; FERRARO, *Scissione e scorporazione di società: problemi di principio e problemi pratici*, in *Nuovo dir.*, 1988, 649 ss.; SANTARIERE, *Scorporazione e scissione di società: duplici discorsi*, in *Giust. civ.*, 1989, II, 232 ss.; MARZIALE, *Le società più vicine al diritto comunitario*, in *Società*, 1989, 237 ss.

L'origine dell'operazione in esame affonda le proprie radici, come è naturale aversi, nella realtà economica² e nelle conseguenze tributarie³. Infatti, l'esigenza del fenomeno giuridico di "scorporazione" è nata accostata alla necessità dell'impresa di disporre di strumenti idonei a realizzare una riorganizzazione della struttura del patrimonio sociale⁴.

Tuttavia, la lacuna legislativa ha influenzato dibattiti sul perimetro del fenomeno in esame e sull'ammissibilità di un autonomo procedimento. Carente di una propria fattispecie e disciplina, alla "scorporazione" si è giunti facendo ricorso ad altri istituti tipici, quale ad esempio il conferimento, in modo da realizzare finalità simili.

In via preliminare, sono sorti interrogativi sul significato da attribuire all'espressione "scorporazione".

In una delle prime pronunce in materia⁵, la giurisprudenza ha qualificato come "scorporo" quell'operazione attraverso la quale si distacca, da una preesistente società, la quale continua a svolgere la propria attività, un'enucleazione di cespiti patrimoniali al fine di costituire una nuova società.

Provando a delineare il confine del fenomeno, il precedente giurisprudenziale richiamato ha individuato i tratti essenziali dello scorporo nella mancata estinzione del soggetto trasferente⁶, dopo il passaggio di consistenze patrimoniali, e nell'imputazione a capitale sociale dei cespiti della scorporante.

² MOSSA, nota a App. Genova 05/02/1956, cit., 110; D'IPPOLITO-LOMEO, *Scorporazione di società*, cit., 149; COTTINO, *Osservazione in tema di "scorporo" di società*, cit., 787; RAGUSO, *Lo "scorporo" d'azienda*, Milano, 1995, 9, che guarda lo scorporo come strumento di flessibilità dell'organizzazione aziendale, realizzabile in concreto attraverso scorpori organizzativi e scorpori dismissori.

³ NOBILI, *La scorporazione di società nella recente giurisprudenza italiana*, cit., 35, il quale osserva "Come spesso avviene questo complesso procedimento è provocato da ragioni fiscali. Se venisse seguito il procedimento più semplice i soci dovrebbero pagare due volte l'imposta di registro, nonché l'imposta di ricchezza mobile sull'eventuale plusvalore dei beni assegnati ai soci stessi. Con la scorporazione si cerca invece di effettuare un solo trasferimento e di evitare il pagamento della ricchezza mobile sul plusvalore". In tal senso anche SANTINI, *Scorporazione di società?*, cit., 855. L'inventore dell'operazione PEDEMONTE che ne *Il sole 24 Ore* del 5 marzo 1955 ritiene che non si debba pagare l'imposta in quanto paragona il fenomeno della scorporazione a quello della fusione, come procedimento opposto ma permeato dalla stessa logica.

⁴ RAGUSO, *Lo "scorporo" d'azienda*, cit., 9.

⁵ Trib. di Torino 5 novembre 1965, in *Foro pad.*, 1969, I, 1264.

⁶ Secondo alcuni interpreti, il fenomeno veniva impropriamente usato per indicare anche un altro procedimento, detto "di scissione", nel quale si rinviene un frazionamento di una società che cessa la sua attività per costituirne nuove. In tal senso, v. SANTARIERE, *Scorporazione e scissione di società: duplici discorsi*, cit., 232, secondo cui "Si ha scissione, vera e propria, quando la società viene a frazionarsi in due o più società distinte; scorporazione quando dalla società, che conserva la sua

Pertanto, sin dagli albori del dibattito, è stata enfatizzata la netta distinzione, sul piano degli effetti, tra il fenomeno scorporativo e un altro autonomo, ossia quello scissorio⁷. Prima della sua introduzione sul piano normativo, infatti, l'operazione di scissione veniva ricondotta esclusivamente all'ipotesi in cui vi fosse l'obliterazione dal mondo giuridico della società scissa a fronte dell'assegnazione patrimoniale⁸. Con l'espressione "scorporazione", invece, il riferimento era al caso in cui dal trasferimento patrimoniale derivasse una gemmazione della società scorporante, senza che quest'ultima si sciogliesse. Tuttavia, la necessaria compresenza delle società partecipanti, quale effetto ultimo richiesto, consentiva un'ampia gamma di manifestazioni concrete dell'operazione, a seconda delle entità patrimoniali trasferite e dei soggetti coinvolti.

Sotto il profilo soggettivo, infatti, la società beneficiaria dell'assegnazione patrimoniale poteva risultare più o meno autonoma sul piano giuridico ed economico, a seconda del soggetto destinatario dell'attribuzione delle proprie azioni o quote.

Invece, sul piano dell'oggetto del trasferimento patrimoniale, non erano presenti, già allora, indici normativi e sistematici che individuavano *ex ante* un determinato contenuto dell'operazione. Tuttavia, lo scorporo di società ha da sempre subito l'influenza della visione aziendalistica, strettamente connessa alla finalità di riorganizzazione della dimensione patrimoniale del soggetto scorporante. Si presentava, infatti, radicata l'idea che oggetto di "scorporazione" dovesse comprendere necessariamente l'intera azienda o un ramo di essa⁹.

individualità, viene ad enuclearsi un gruppo di beni con i debiti corrispondenti, dando luogo ad una società distinta, che coesiste con l'altra. Condivido questa precisazione, perché quando la società madre viene obliterata dal mondo giuridico è ben diverso da quando prosegue la propria evoluzione". In senso contrario, MOSSA, nota a App. Genova 05/02/1956, cit., 110, secondo cui *"Per altra parte la nuova formazione della società può accompagnarsi ad una liquidazione parziale se non totale, della prima società"*.

⁷ Cfr. SANTARIERE, *Scorporazione e scissione di società: duplici discorsi*, cit., 232, *"Nel proseguo menzionerò scorporazione e scissione costantemente, in quanto accomunate ad analogo procedimento genetico, ma pur sempre diverse quanto agli effetti"*.

⁸ Cfr. nt. 6. Il fenomeno, oggi, è pienamente sovrapponibile a quanto avviene nell'ambito della scissione totale, ex art. 2506, primo comma, c.c. Tuttavia, l'articolo del Codice civile, ora richiamato, non limita la fattispecie di scissione unicamente a quella totale, ma comprende anche quella parziale.

⁹ Cfr. RAGUSO, *Lo "scorporo" d'azienda*, cit., 26: *"Lo scorporo suppone necessariamente l'azienda o un ramo particolare"*.

Tale interpretazione poggiava le sue fondamenta nella mancanza di una disciplina dedicata all'operazione e, dunque, nella necessità di ricorrere ad altri istituti tipici, *in primis* il conferimento. Rispetto a quest'ultimo, si poneva l'esigenza di delimitare, seppur solo concettualmente, il perimetro dei cespiti oggetto dell'atto dispositivo affinché si potesse parlare di "scorporo", e non genericamente di conferimento in natura.

Si è ritenuto opportuno individuare il *discrimen* del fenomeno, nella presenza di un collegamento funzionale tra i beni scorporati. L'impatto sul patrimonio sociale del trasferimento d'azienda o di una sua parte, quali oggetto della scorporazione, costituiva garanzia di una effettiva logica di riorganizzazione dell'impresa, intesa come presupposto del fenomeno.

1.1 Le due modalità di scorporazione

Nel definire i suoi tratti essenziali, l'operazione si dispiegava sostanzialmente in un trasferimento patrimoniale, da un soggetto ad un altro, escludendo l'estinzione della società assegnante, a seguito del passaggio di consistenze patrimoniali.

Prescindendo dal dibattito circa il contenuto, oggetto dell'assegnazione, il mutamento soggettivo di imputazione degli elementi del patrimonio, tra le società coinvolte, poteva perseguire una pluralità di interessi. La diversità di risultato, una volta realizzata l'operazione, era riscontrabile sul piano empirico, a seconda di come venivano piegati gli istituti tipici in concreto.

Infatti, in carenza di un procedimento di scorporazione, quale espressione di un'autonoma operazione di riorganizzazione, era necessario far ricorso ad altri strumenti tipizzati dal legislatore, quali il conferimento o la riduzione del capitale sociale.

Sulla base della distinta o combinata utilizzazione in concreto degli istituti, ultimi richiamati, era possibile realizzare il c.d. "scorporo diretto" o "scorporo indiretto". Nell'ampio perimetro del fenomeno, infatti, al termine dell'operazione, la società scorporata poteva risultare autonoma da quella scorporante, sotto la

dimensione meramente giuridica e anche sul piano economico¹⁰. Nella prima ipotesi richiamata, si assisteva alla forma di scorporo c.d. “per filiazione” mentre, nella seconda, “per frazionamento”.

Tuttavia, nonostante fossero riconducibili sotto il medesimo *nomen*, le due modalità di manifestazione del fenomeno presentavano tra loro profondi profili di divergenza.

1.2 Lo “scorporo diretto”

La prima specie, definita anche come “scorporo diretto”, veniva attuata attraverso lo strumento del conferimento, da parte della società scorporante, in favore della società conferitaria¹¹, accompagnato da valutazione peritale¹².

Il *proprium* dello “scorporo per filiazione” consisteva nella diretta attribuzione delle partecipazioni nella beneficiaria alla scorporante, quale contropartita dei cespiti patrimoniali conferiti. Gli effetti dello scorporo, così realizzato, impattavano solo indirettamente sulle partecipazioni dei soci della stessa conferente, i quali rimanevano estranei all’operazione.

Inoltre, nello “scorporo diretto” non era richiesta la riduzione del capitale della conferente, poiché l’assegnazione di elementi patrimoniali si inquadrava in una logica sinallagmatica con le partecipazioni nella società beneficiaria. Tale scambio, dunque, non avrebbe comportato una diminuzione quantitativa del patrimonio sociale, bensì una alterazione qualitativa delle consistenze¹³ della società scorporante.

¹⁰ Cfr. SANTAGATA, *Rassegna di diritto societario (1969-1970)*, cit., 1063; SANTARIERE, *Scorporazione e scissione di società: duplici discorsi*, cit., 232. Entrambi sostengono che la scorporata, nel caso di autonomia meramente giuridica, intesti il capitale alla scorporante, costituendo una *holding*; nel caso di indipendenza economica e giuridica, invece, gli autori fanno riferimento all’ipotesi in cui il capitale della beneficiaria venga intestato a soggetti diversi rispetto alla società scorporante.

¹¹ Un esempio è il caso Fiat, riportato da RAGUSO, *Lo “scorporo” d’azienda*, cit., 38. L’autore rievoca la vicenda Fiat, alla fine degli anni Settanta, in cui da *holding* mista, in quanto società operativa, attraverso lo scorporo è successivamente divenuta *holding* pura, prevedendo come oggetto sociale unicamente l’assunzione di partecipazioni in altra società.

¹² RAGUSO, *Lo “scorporo” d’azienda*, cit., 3.

¹³ RAGUSO, *Lo “scorporo” d’azienda*, cit., 37: “[...] non determina infatti variazioni del patrimonio, giacché all’interno di questo si verifica una mera sostituzione del valore dei beni aziendali con il corrispondente valore delle partecipazioni ricevute in contropartita [...]”.

Dunque, lo “scorporo per filiazione” presentava una piena sovrapposizione con l’istituto del conferimento, non esprimendo un’autonomia sul piano della fattispecie e della natura¹⁴. Inoltre, la piena simmetria¹⁵ sostanziale comportava anche una equipollenza formale. Diretta, infatti, era l’applicazione della disciplina sul conferimento e le relative modalità di esecuzione affinché venisse conseguita la funzione propria di riorganizzazione dell’impresa.

Oltre ad essere richiesta la relazione del perito, l’atto di conferimento veniva realizzato, in assenza di un procedimento, dall’organo amministrativo in quanto espressione della propria esclusiva competenza gestoria, richiedendosi l’intervento dell’assemblea solo quando il trasferimento patrimoniale avesse significato una modifica del contratto sociale¹⁶.

1.3 L’operazione di “scorporo indiretto”

A latere dello “scorporo per filiazione”, si affiancava l’ipotesi di “scorporo indiretto”, con tratti di assoluta singolarità pur ricorrendo il medesimo *nomen* di “scorporo”.

In primis, a differenza di quello “diretto”, lo “scorporo per frazionamento” coinvolgeva direttamente i soci della scorporante poiché quest’ultimi acquisivano in prima persona le azioni o quote nella società beneficiaria. Tuttavia, l’effetto di separazione patrimoniale¹⁷, dovuto alla discrasia soggettiva tra l’assegnante e il destinatario delle partecipazioni, era possibile solo alla luce di una pluralità di atti dispiegati in concreto.

Il frazionamento del patrimonio sociale, infatti, richiedeva necessariamente una sequela procedimentale più complessa che non si esauriva *uno actu*, come,

¹⁴ RAGUSO, *Lo “scorporo” d’azienda*, cit., 36-37, in cui l’autore ritiene lo scorporo diretto come un’ipotesi di trasferimento a titolo particolare.

¹⁵ Salvo la visione per cui ad essere oggetto di trasferimento, nel perimetro dello scorporo, potesse essere l’intera azienda, o un ramo di essa, e non solamente cespiti patrimoniali, singolarmente individuati.

¹⁶ RAGUSO, *Lo “scorporo” d’azienda*, cit., 38, il quale fa espresso riferimento all’ipotesi della modifica dell’oggetto sociale.

¹⁷ Effetto scindente proprio a seguito della mancanza di una logica sinallagmatica e, dunque, di un collegamento diretto dei cespiti assegnati con il soggetto trasferente, come accade invece nello scorporo c.d. “diretto”.

invece, nello scorporo diretto. Dunque, quando si era di fronte allo “scorporo indiretto”, non era possibile sovrapporre unicamente il fenomeno giuridico in esame con l’istituto del conferimento.

Pertanto, come atto preliminare, era necessaria una riduzione per esuberanza del capitale della scorporante, *ex art. 2445 c.c.*, o una riduzione del patrimonio netto disponibile¹⁸, con pagamento in natura di quanto assegnato.

I cespiti patrimoniali, restituiti in tali sedi, venivano riallocati successivamente in altri progetti imprenditoriali direttamente dai soci, i quali conferivano i beni in un’altra società¹⁹. Nel quadro descritto appare chiaro come tale specie di scorporo richiedeva nel suo procedimento una delibera assembleare, in materia di riduzione del capitale sociale, affinché venisse realizzato il successivo conferimento da parte dei soci della scorporante.

La sequela di atti manifestava un sotteso collegamento funzionale²⁰: lo “scorporo indiretto”, per come si realizzava in concreto, esprimeva un’autonomia tale da rappresentare un’operazione “indipendente” degli strumenti tipici cui si era fatto ricorso.

Nello scorporo diretto, invece, il procedimento non si dispiega in una pluralità di atti ordinati, mossi da una autonoma ed unitaria matrice causale, ma in *uno actu* di natura gestoria.

2. Dallo scorporo indiretto all’operazione di scissione

Prendendo le mosse dalla sua versione originaria, occorre analizzare l’evoluzione del fenomeno giuridico dello scorporo nel nostro ordinamento.

Nelle sue diverse manifestazioni, fu lo scorporo indiretto a subire per primo un intervento normativo.

¹⁸ RAGUSO, *Lo “scorporo” d’azienda*, cit., 46.

¹⁹ Altro caso di scorporo indiretto è quello ipotizzato da V. RAGUSO, *Lo “scorporo” d’azienda*, cit., 3-4 in cui aggiunge che “Una variante a questa alternativa è costituita dalla restituzione ai soci dei conferimenti, non già in natura, bensì in danaro destinato alla costituzione del capitale della nuova società, nella quale quindi trasferire, a seguito di cessione da parte della scorporante, l’azienda oggetto dello scorporo, senza necessità di ricorso al procedimento di stima”.

²⁰ V. § 2.

Come richiamato in precedenza, con scorporo per frazionamento veniva definita quella sequela di atti tipici volti a realizzare un effetto di separazione, dal punto di vista giuridico ed economico, di un certo complesso di elementi patrimoniali, tra loro funzionalmente collegati.

Nonostante l'effetto riorganizzativo non fosse analogo, è opportuno evidenziare come la prassi abbia conosciuto anche ipotesi di scorporazione in cui oggetto del trasferimento non fosse necessariamente l'azienda o un ramo di essa, ma cespiti patrimoniali, singolarmente individuati.

La diversità di oggetto del passaggio patrimoniale non impattava sulla perfetta continuità, presente nei casi richiamati, dell'effetto di frazionamento del patrimonio: in ogni ipotesi, il patrimonio della società scorporata risultava diminuito, quale conseguenza diretta dell'attribuzione delle azioni o quote nella beneficiaria ai soci dell'assegnante.

Tuttavia, il *proprium* del trasferimento patrimoniale e l'attribuzione diretta delle partecipazioni ai soci, quali risultati propri del procedimento, sono stati caratteri esclusivi del fenomeno in esame sino all'ingresso nell'ordinamento italiano della scissione parziale.

Infatti, il D. Lgs. n. 22/1991 ha previsto per la prima volta l'operazione straordinaria di scissione, introducendo sia la fattispecie astratta che un analitico procedimento. Tra le varie "Forme di scissione" disciplinate, era prevista anche la possibilità di trasferire una parte del patrimonio sociale della società scissa senza che la stessa si estinguesse dal mondo giuridico, una volta compiuto il passaggio di elementi patrimoniali. Come contropartita all'assegnazione, la disposizione prevedeva una distribuzione diretta ai soci della scissa delle partecipazioni nella società beneficiaria.

Lo schema normativo appariva sovrapponibile rispetto a quello rievocato nell'ambito dello scorporo "per frazionamento"²¹. Sia nella sua embrionale versione che nella sua introduzione normativa, il fenomeno giuridico in esame si dispiegava in modo diacronico mediante un procedimento. Tuttavia, a differenza

²¹ Persino simile è la circostanza della proporzionalità delle partecipazioni nella beneficiaria RAGUSO, *Lo "scorporo" d'azienda*, cit., 44.

dello “scorporo indiretto”, nella scissione parziale la sequela di atti veniva predisposta direttamente dal legislatore.

Pertanto, anche in mancanza di unità di vedute²², la continuità degli effetti prodotti e il medesimo collegamento funzionale sottostante il procedimento si presentavano evidenti al punto di poter ritenere che l’operazione straordinaria di scissione parziale, così come introdotta successivamente, avesse inglobato il fenomeno giuridico dello scorporo “per frazionamento”.

Dunque, lo “scorporo indiretto” da fenomeno giuridico “atipico” è divenuto un istituto tipico disciplinato oggi, ex art. 2506, primo comma, c.c., come una delle possibili “Forme di scissione”.

La concreta modalità di realizzazione²³, gli effetti prodotti e l’unitaria causa della “scorporazione di società” sono stati il metro di paragone per un antesignano dibattito sull’ammissibilità dell’operazione scissione nel nostro ordinamento, culminata con l’atto normativo richiamato. Sembra, infatti, opportuno ripercorrere l’*iter* interpretativo rievocando le principali questioni sollevate.

2.1 Scissione e principio di tipicità delle operazioni straordinarie

A differenza del procedimento di fusione, che assume rilievo giuridico nel nostro sistema normativo sin dall’entrata in vigore del precedente Codice Civile,²⁴ l’operazione straordinaria di scissione ha presentato un *iter* concettuale e normativo più tortuoso.

La scissione, infatti, ha visto il suo ingresso nell’ordinamento interno solo con il D. Lgs. n. 22/1991²⁵, per altro, subendo *medio tempore* plurimi interventi

²² RAGUSO, *Lo “scorporo” d’azienda*, cit., 93, il quale ritiene che siano espressione di due fenomeni differenti: la scissione parziale rappresenterebbe un procedimento societario unitario, mentre lo scorporo un insieme di atti tra di loro autonomi.

²³ Anche e soprattutto quando non aveva ad oggetto l’intera azienda o parte di essa.

²⁴ Cfr. VIDARI, *Le società e le associazioni commerciali*, Milano, 1889, 559 ss.

²⁵ In generale, sulle novità introdotte d.lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, v. OPPO, *Fusione e scissione delle società secondo il d. leg., 1991 n. 22: profili generali*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, II, 501 ss.; nello specifico, in materia di scissione, v. D’ALESSANDRO, *La scissione delle società*, in *Riv. notariato*, 1990, 873 ss.; DE FERRA, *La scissione delle società*, in *Riv. soc.*, 1991, 213; FERRO-LUZZI, *La nozione di scissione*, in *Giur. comm.*, 1991, I, 1065 ss.; IBBA, *Scissione, scorporo e società unipersonali*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, I, 693 ss.; MAUGERI, *L’introduzione della scissione di società nell’ordinamento*

correttivi e integrativi,²⁶ con la previsione di altri tipi di scissione, semplificazioni nel procedimento e tutele per i soggetti interessati.

Come rievocato in precedenza, nonostante la viva introduzione di una disciplina positiva dedicata, tuttavia, il fenomeno giuridico della scissione non era sconosciuto alla prassi. Infatti, non sono mancati precedenti giurisprudenziali²⁷ che hanno animato un acceso dibattito sulla legittimità dell'operazione *de qua*, sin dalla metà dello scorso secolo²⁸. Trattasi di casi pratici – quand'anche non tutti gli osservatori siano concordi –²⁹ antesignani di una valutazione dottrinale³⁰, seppur embrionale, sull'ammissibilità del procedimento, culminata solo in seguito con il riconoscimento normativo dell'istituto.

Basti considerare come, all'attenzione dei giudici di merito, erano state sottoposte ipotesi in cui l'operazione si concretizzava nel trasferimento, talvolta, dell'intero patrimonio, oggi scissione totale, in altri casi di parte del patrimonio, oggi scissione parziale³¹, come attualmente stabilito in maniera espressa all'art. 2506, primo comma, c.c.

Da tali casi concreti, infatti, erano emersi già alcuni caratteri di unitarietà del fenomeno in esame, sul piano imprenditoriale, economico ma, soprattutto, giuridico.

italiano: prime note sull'attuazione della VI direttiva CEE, in *Giur. comm.*, 1991, I, 745 ss.; LAURINI, *La scissione di società*, in *Riv. soc.*, 1992, 923 ss.; LAMANDINI, *Riflessioni in tema di scissione parziale di società*, in *Giur. comm.*, 1992, I, 512 ss.

²⁶ Le rilevanti modifiche sono contenute nel D.lgs. 17 gennaio 2003, n.6, nell'ambito della Riforma del diritto societario, introducendo gli artt. 2506 e ss. c.c.

²⁷ I rilevanti precedenti giurisprudenziali favorevoli all'ammissibilità del fenomeno nel nostro sistema giuridico sono le decisioni: App. Genova, 9 febbraio 1956, in *Giur. it.*, 1956, I, 2, 853; Trib. Torino, 5 novembre 1968, si trova indicata 6 novembre 1969 in *Riv. not.*, 1970, 262; in senso contrario v. Trib. Genova, decr. 1 dicembre 1955, in *Vita notar.*, 1956; Trib. Verona, 20 febbraio 1989, in *Società*, 1990, 1103, con nota non adesiva di RORDORF, *Scissione e scorporazione*, in *Le società*, 1990, 8, 1103.

²⁸ v. nt. 1.

²⁹ Sul punto i rilievi di FERRO-LUZZI, *La nozione di scissione*, cit., 1066; PALMIERI, *Scissione di società e circolazione dell'azienda*, Torino, 1999, 92 s., che ritiene arbitraria la considerazione di questi precedenti al fine di una ricostruzione circa l'ammissibilità dell'istituto; in senso contrario SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. 7**1, Torino, 2004, 7.

³⁰ Rilevante era stata l'elaborazione tecnica in materia di fusione, quale attività prodromica alla successiva introduzione della scissione, v. VISENTINI, *La fusione tra società*, Roma, 1942; SANTAGATA, *La fusione tra società*, Napoli, 1964.

³¹ Nei precedenti richiamati si assisteva ad un utilizzo dell'espressione "scorporazione" per far riferimento a quella che oggi chiameremo scissione parziale.

Seppur distante dalla attuale disciplina dell'istituto³², l'operazione presentava un sotteso collegamento negoziale, realizzato attraverso una sequenza di atti negoziali tipici, giuridicamente autonomi ma teleologicamente tra loro connessi.

Nati per finalità differenti, la riduzione del capitale sociale e il conferimento venivano dispiegati in concreto dalla società per conseguire un determinato assetto di interessi, funzionalmente legati da uno scopo riorganizzativo degli assetti societari³³.

Avversa questa interpretazione, si diffuse una visione atomistica del fenomeno, per cui si riteneva inesistente un substrato unitario dell'operazione. Tale opzione interpretativa valorizzava gli atti considerati individualmente, autonomi uno dall'altro, contestando, di seguito, la compatibilità di una nuova operazione con l'ordinamento dell'epoca.

Questa parte di dottrina, infatti, negava l'ammissibilità del collegamento teleologico³⁴ della operazione compiuta, invocando l'esistenza, nel sistema giuridico, di un generale principio di tipicità delle modificazioni statutarie³⁵. Secondo tale orientamento, il dato testuale appariva inequivocabile: l'assenza di una disciplina positiva in tema di scissione e la scelta del legislatore di prevedere e regolare unicamente le fattispecie della fusione in senso stretto, della fusione per incorporazione e della trasformazione, sarebbero stati indici sistematici di una *voluntas legis* tesa a negare l'ammissibilità di operazioni straordinarie non espressamente contemplate³⁶.

In senso contrario, la ricostruzione unitaria dell'istituto negava che il silenzio del legislatore potesse interpretarsi come una valutazione implicita di incoerenza dell'operazione di scissione con il sistema normativo vigente. Questo orientamento dottrinale si diffuse seguendo le orme di una ricostruzione della

³² Art. 2506 c.c.

³³ CARIDI, *La scissione*, in *Trattato delle società*, diretto DONATIVI, Milano, 2022, I, 915.

³⁴ SANTINI, *Scorporazione di società?*, cit., 853; CERAMI, *La c.d. "scorporazione" di società*, cit., 1152; COTTINO, *Osservazione in tema di "scorporo" di società*, cit., 787.

³⁵ Seppur assente nel nostro ordinamento, a differenza di quello tedesco, può parlarsi di tale principio anche da noi.

³⁶ Cfr. COTTINO, *Osservazioni in tema di "scorporo" di società*, cit., 787; SANTINI, *Scorporazione di società?*, cit., 854; RORDORF, in nota a Trib. Verona 20/02/1990, cit., 1106. Argomento sostenuto dall'embrionale giurisprudenza di merito con il Trib. Genova 12/12/1955, cit.

fusione in termini non più traslativo-estintivi, ma modificativi dell'atto costitutivo³⁷.

Secondo tale visione, infatti, oggi diffusa in dottrina e giurisprudenza,³⁸ il *proprium* delle operazioni straordinarie in oggetto risiederebbe nella radicale riorganizzazione dell'originario investimento³⁹, cui segue la coerente modifica statutaria. L'ammissibilità della fusione nell'ordinamento e lo stretto legame tra i fenomeni giuridici⁴⁰ hanno indotto a ravvisare la *eadem ratio*, presupposto imprescindibile dell'interpretazione analogica, anche alla scissione, così da ritenerla compatibile con il sistema all'epoca vigente.

2.2 Gli iniziali dubbi sul procedimento di scissione

A latere della diatriba circa l'esistenza di un principio di tipicità delle operazioni straordinarie, ulteriori dubbi sull'ammissibilità dell'istituto erano sorti sull'impatto che tale operazione avrebbe potuto presentare rispetto ad altri profili rilevanti.

In primis, la peculiare posizione dei creditori.

Basti considerare il fatto che, concluso il procedimento di scissione, con conseguente trasferimento parziale o totale del patrimonio societario, il creditore sociale potrebbe subire un potenziale pregiudizio, a causa del ridimensionamento della capienza patrimoniale e, quindi, della garanzia patrimoniale generica di cui

³⁷ L'idea della fusione quale modificazione dell'atto costitutivo è stata sostenuta da v. AFFERNI, *Dal codice di commercio al recepimento della terza Direttiva comunitaria*, in *Studi in onore di Gastone Cottino*, vol. II, Padova, 1997, 1347 ss.; GASPERONI, *Trasformazione e fusione di società*, in *Enc. dir.*, vol. XLIV, Milano, 1992, 1048.

³⁸ Oggi visione sostenuta da un'ampia parte di dottrina, giurisprudenza e prassi, v. Cap. 2, § 1.1.2.

³⁹ CARIDI, *La scissione*, cit., 925 ss.

⁴⁰ Sempre sul punto, CARIDI, *La scissione*, cit., 907-908, secondo il quale “dall'alto, la circostanza che il riconoscimento positivo della seconda (operazione di scissione) si è realizzato quale conseguenza di una sorta di “effetto di trascinamento”, in virtù del quale la fusione, nel suo percorso evolutivo, culminato a livello comunitario con l'adozione della terza Direttiva CEE in materia societaria, ha portato con sé anche ciò che intorno ad essa gravitava, determinando allora un moto che ha alla fine condotto alla piena legittimazione sul piano del diritto scritto anche dell'operazione di scissione, che in effetti nello “spazio giuridico” circostante la fusione aveva sempre orbitato almeno da quando (a partire dagli anni '50 del secolo scorso) la questione della ammissibilità di detta operazione, pur in difetto di una disciplina positiva, si era imposta (sulla spinta della prassi) all'attenzione delle giurisprudenza, prima, e della dottrina, poi”.

all'art. 2740 c.c. La mancanza di una espressa disciplina nell'ambito dell'operazione aveva legittimamente posto interrogativi su una adeguata tutela per i terzi-creditori.

Tuttavia, anche rispetto a tale profilo di contestazione, una opposta interpretazione riteneva ammissibile l'operazione sulla base dell'applicazione della disciplina prevista per la riduzione reale del capitale sociale⁴¹, segnatamente attraverso lo strumento dell'opposizione, assicurando così adeguata tutela al ceto creditorio. Quando, infatti, lo "scorporo" comportava una riarticolazione della garanzia patrimoniale, mediante riduzione del capitale sociale, l'assegnazione di partecipazioni sociali della beneficiaria ai soci avrebbe dovuto seguire le norme dettate in materia di restituzione dei conferimenti, *ex art. 2445 c.c.* Secondo tale visione, assicurando la facoltà di opporsi all'operazione in esame, si sarebbe superato il possibile pregiudizio per i creditori di una alterazione *in peius* delle consistenze patrimoniali.

In ultima istanza, sull'ammissibilità della scissione, parte della dottrina⁴² aveva evidenziato la sua incompatibilità con la natura contrattuale dell'atto costitutivo di società, per come espressamente stabilito dalla disciplina societaria del tempo, *ex art. 2247 c.c.* Di contro si argomentava, ritenendo rispettata la natura contrattuale, necessaria ai fini della costituzione, considerando la decisione sulla scissione comunque riferibile ai soci *uti singuli*, nel contesto della delibera assembleare. In tal senso, si marcava il tratto della società come soggetto "collettivo",⁴³ e non come unico conferente.

2.3 La necessità di un procedimento autonomo

⁴¹ CARIDI, *La scissione*, cit., 917.

⁴² SANTINI, *Scorporazione di società?*, cit., 853 ss.; CERAMI, *La c.d. "scorporazione" di società*, cit., 1149 ss.; NOBILI, *La scorporazione di società nella recente giurisprudenza italiana*, cit., 34 ss.; SANTAGATA C., *Rassegna di diritto societario (1969-1970)*, cit., 1063 ss. Critica fondata sul fatto che non fosse possibile la costituzione unilaterale del contratto, visione poi superata con la novella.

⁴³ GIULIANI, *nota a App. Genova 5 febbraio 1956*, cit., 536 ss.; D'IPPOLITO-LOMEO, *Scorporazione di società*, cit., 149.

Sin dalla sua embrionale versione, la scissione si presentava come un'operazione necessariamente complessa⁴⁴: una pluralità di atti tipici, ciascuno con una propria autonoma disciplina, funzionalmente tra loro collegati, per realizzare l'assegnazione patrimoniale e la successiva distribuzione ai soci delle relative partecipazioni.

Tuttavia, gli iniziali interrogativi sull'ammissibilità dell'operazione, quale espressione di uno strumento indipendente da altri istituti tipici, non erano peregrini. Ad esempio, l'esigenza di garanzia richiesta per i creditori sociali, seppur ritenuto argomento superato secondo una certa dottrina, era indice dell'assoluta peculiarità che la scissione realizzava. Sul piano degli effetti, la scorporazione di società richiedeva una adeguata tutela dei terzi mediante una normativa dedicata, delineata sui tratti propri dell'operazione, e non quella di altri istituti tipici. Infatti, la disciplina sull'opposizione alla riduzione del capitale sociale per esuberanza o alla riduzione del patrimonio netto rappresentava indiscutibilmente uno strumento utile, ma non decisivo a fronteggiare il risultato di divisione patrimoniale, una volta concluso il procedimento.

La questione richiamata, come le altre sollevate in dottrina, non è rimasta inascoltata e le diverse problematiche interpretative hanno successivamente ricevuto adeguato riconoscimento normativo.

Sarà l'intervento del legislatore a ricondurre tutto ad unità, disciplinando espressamente il fenomeno nel citato D. Lgs. n. 22/1991,⁴⁵ nato su impulso europeo⁴⁶. Il richiamato dettato normativo ha dedicato un'apposita disciplina per la scissione, intesa, finalmente, come una unitaria autonoma fattispecie.

⁴⁴ SANTAGATA, *Rassegna di diritto societario (1969-1970)*, cit., 1063 ss.; nonché FERRI, *Le società*, in *trattato di diritto civile*, Torino, 938, il quale a proposito della c.d. scorporazione così si esprime: "operazione complessa che risulta da un pluralità di atti che, se pure collegati funzionalmente in vista del risultato che congiuntamente mirano a realizzare, sono giuridicamente autonomi e soggetti ciascuno a un propria disciplina", inoltre "oltre alla deliberazione che prevede ed approva l'operazione complessa è necessaria la costituzione di una nuova società ed è necessaria altresì l'attribuzione ai soci di parte del patrimonio sociale".

⁴⁵ CARIDI, *La scissione*, cit., 921-922, il quale, dopo una ricostruzione storica dell'operazione nell'ordinamento, individua il D. Lgs. n. 22/1991, come il momento di introduzione sul piano normativo della fattispecie di scissione e la relativa disciplina.

⁴⁶ Con il D. Lgs. n. 22/1991, il legislatore interno ha dato attuazione alla terza e alla sesta Direttiva CEE in materia societaria, ovvero la Dir. 78/855/CEE del 09/10/1978 e Dir. 82/891/CEE del 17/12/1982.

In modo particolare, per i creditori è stata affiancata un'adeguata tutela che somma allo strumento oppositivo anche una peculiare forma di riparto della responsabilità, solidale tra le società coinvolte nella scissione, prevista oggi agli artt. 2506-bis, terzo comma, e 2506-quater, terzo comma, c.c.

Questo a testimonianza di come fossero fondate le istanze sollevate nell'ambito della sequela di atti nello scorporo indiretto, proprio alla luce delle peculiarità che l'operazione realizzava. Pertanto, le questioni interpretative sono state il fondamento per una valutazione *ex ante* di un collegamento negoziale, sotteso all'operazione, che necessitava una fattispecie e procedimento autonomi.

3. Scorporo diretto: da operazione atipica a tipica

Differentemente da quanto accaduto nella sua versione per frazionamento, lo scorporo per filiazione non era mai divenuto oggetto di apposita disciplina da parte del legislatore. Lo scorporo indiretto, quale fenomeno giuridico atipico, è stato inglobato dalla fattispecie e dalla disciplina della scissione parziale, *ex art.* 2506, primo comma, c.c. Non si era mai posta, invece, l'esigenza per lo scorporo diretto di ricorrere ad un intervento legislativo mirato a disciplinare un'autonoma fattispecie, con un relativo proprio procedimento.

Lo scorporo "per filiazione", infatti, ha continuato a fare affidamento unicamente sulla disciplina dedicata al conferimento, quale unica modalità in concreto per attuare gli interessi perseguiti.

Tuttavia, l'istanza di prevedere lo scorporo diretto quale operazione autonoma, espressione di una unitaria matrice causale, rinvenibile in una logica riorganizzativa dell'impresa, non è peregrina. È proprio sulla scia di quanto detto che si inquadra l'intervento normativo, prima realizzato sul piano europeo, susseguito da quello interno.

3.1 L'*iter* normativo della scissione mediante scorporo

Recepita con il D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19⁴⁷, la Direttiva (UE) 2019/2121⁴⁸ ha modificato la Direttiva (UE) 2017/1132⁴⁹, nelle materie riguardanti le operazioni di trasformazione, scissione e fusioni transfrontaliere⁵⁰, fissando per quest'ultimo procedimento straordinario⁵¹ una disciplina più articolata.

L'intento del legislatore comunitario appare quello di estendere l'ambito di intervento di armonizzazione delle disposizioni sui procedimenti straordinari, al fine di agevolare le operazioni societarie transfrontaliere e, di seguito, favorire lo sviluppo di un mercato unico efficiente⁵².

Nell'ambito della Direttiva (UE) 2019/2121, l'operazione di scissione⁵³ è quella che risulta coinvolta nelle integrazioni più rilevanti.

⁴⁷ Cfr. D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19: *“Attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni, le scissioni transfrontaliere”*, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 56 del 7 marzo 2023.

⁴⁸ Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, volta a modificare la Direttiva (UE) 2017/1132 per ciò che attiene le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

⁴⁹ Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento e del Consiglio del 14 giugno 2017, pubblicata in G.U. dell'Unione europea del 30 giugno 2017.

⁵⁰ Cfr. primo considerando della Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e Consiglio del 27 novembre 2019: *«La Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio disciplina le fusioni transfrontaliere delle società di capitali. Le disposizioni sulle fusioni transfrontaliere costituiscono una pietra miliare verso un miglior funzionamento del mercato interno per le società e il relativo esercizio della libertà di stabilimento. La valutazione di queste disposizioni, tuttavia, transfrontaliere, ha mostrato che tali norme devono essere modificate»*.

⁵¹ Cfr. Relazione Illustrativa allo schema di decreto legislativo, recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne le materie di trasformazione, fusione e scissione transfrontaliere: *«Il principale elemento di novità della Direttiva (UE) è rappresentato dall'estensione dell'ambito dell'intervento di armonizzazione. Il legislatore europeo, infatti, è passato dall'armonizzazione delle sole fusioni transfrontaliere, oggetto della Direttiva (CE) 2005/56, recepita nell'ordinamento italiano con il d. lgs. 30 maggio 2008, n. 108, alla disciplina anche delle operazioni di trasformazione e scissione transfrontaliere e ha arricchito la disciplina delle fusioni rendendola più articolata rispetto a quella del 2005»*.

⁵² Cfr. Relazione Illustrativa, cit.: *“In particolare, le disposizioni da recepire intendono fornire alle società operanti nel mercato interno – e nello spazio economico europeo – nuove possibilità di crescita economica, di concorrenza effettiva e di produttività senza rinunciare a garantire elevati livelli di protezione sociale e sono, dunque, volte ad agevolare l'eliminazione delle restrizioni e la libertà di stabilimento mantenendo un'adeguata tutela ai portatori di interessi come i lavoratori, i creditori ed i soci di minoranza»*. Cfr. sull'argomento: DIBATTISTA, *La scissione mediante scorporo tra norme comunitarie e trasposizione interna*, in *Società*, 2023, 8-9, 930.

⁵³ Cfr. primo considerando, cit.: *«È inoltre opportuno regolamentare la trasformazione e la scissione transfrontaliere, dal momento che la Direttiva (UE) 2017/1132 prevede soltanto norme sulla scissione delle società per azioni sul piano nazionale»*.

In primo luogo, è stata introdotta⁵⁴ la nozione di “scissione parziale” positivamente prevista ex art. 160-ter, comma 1, n. 4, lett. b), Direttiva (UE) 2017/1132⁵⁵.

In secondo luogo, il legislatore europeo ha previsto *ex novo* l’istituto della “scissione mediante scorporo”, stabilita ex art. 160-ter, comma 1, n. 4, lett. c) della stessa Direttiva (UE) 2017/1132. Per la prima volta, infatti, viene disciplinata nel nostro sistema giuridico un’operazione con cui *“la società scissa trasferisce a una o più società beneficiarie parte del patrimonio attivo e passivo in cambio dell’attribuzione di titoli o quote delle società beneficiarie alla società scissa”*.

La disciplina esaminata è frutto della presa d’atto di come, in diversi ordinamenti giuridici nazionali⁵⁶, il fenomeno dello scorporo fosse disciplinato nell’ambito della operazione straordinaria di scissione.

⁵⁴ Prima della modifica con la Direttiva (UE) 2019/2121, nella Direttiva (UE) 2017/1132 le scissioni parziali venivano assimilate alla scissione totale, uniche espressamente disciplinate all’articolo 135 della Direttiva. La disciplina era contenuta nella sezione 5, rubricata *“Altre operazioni assimilate alla scissione”*, in particolare all’articolo 159 della medesima Direttiva, rubricato *“Scissioni senza che la società scissa si estingua”*. La norma stabiliva: *“Quando la legislazione di uno Stato membro permette una delle operazioni di cui all’articolo 135, senza che la società scissa si estingua, sono applicabili le sezioni 2, 3, e 4 del presente capo, salvo l’articolo 151, paragrafo 1, lettera c)”*.

⁵⁵ Cfr. art. 160-ter, comma 1, n. 4, lett. b), Direttiva (UE) 2017/1132 che introduce la scissione parziale come l’operazione mediante la quale *“la società scissa trasferisce a una o più società beneficiarie parte del proprio patrimonio attivo e passivo in cambio dell’attribuzione ai propri soci di titoli o quote delle società beneficiarie, della società scissa o sia delle une sia dell’altra e, se applicabile, di un conguaglio in denaro non superiore al 10% del valore nominale ovvero in mancanza di valore nominale, non superiore al 10% della parità contabile di tali titoli o quote”*.

⁵⁶ In altri ordinamenti il fenomeno dello scorporo non è ignoto. Per l’ordinamento giuridico tedesco, cfr. la legge *Umwandlungsgesetz* del 28/10/1994, tutt’ora in vigore, v. SCHMIDT, *La nuova legge tedesca sulle trasformazione delle imprese*, in *Dir. comm. int.*, 1995, 889 ss. Il documento legislativo prevedeva tre tipi di scissione: *Aufspaltung*, *Abspaltung*, *Ausgliederung*. Le prime operazioni prevedono il coinvolgimento dei soci della scissa, mediante assegnazione diretta delle partecipazioni della beneficiaria; la *Ausgliederung*, invece, consiste in un conferimento operato da una società in un’altra, a fronte del quale le corrispondenti partecipazioni vengono assegnate alla conferente. Situazione analoga si rinviene nel sistema giuridico spagnolo, in cui si prevede la scissione di società, realizzata attraverso la *Segregación*, che consiste nel *“traspaso en bloque por sucesión universal de una o varias partes del patrimonio de una sociedad, cada una las cuales forme una unidad económica, a una o varias sociedades, recibiendo a cambio la sociedad segregada acciones, participaciones o cuotas de las sociedades beneficiarias”*. In Francia, invece, il fenomeno generale della scissione entra nell’ordinamento con la *Loi* n. 66-537 del 24/07/1966. Tale atto normativo ha assimilato la disciplina della scissione all’operazione c.d. *apport partiel d’actif*, con cui la riorganizzazione dell’impresa non avviene con uno stravolgimento della compagine sociale ma con l’assegnazione patrimoniale e il relativo ingresso come socio nella beneficiaria. La disposizione oggi è replicata all’art. 236-6-1 *Code de commerce* che consente, nel caso di apporto parziale dell’attivo, di optare per la disciplina della scissione. A differenza di quanto è avvenuto nell’ambito della disciplina tedesca e spagnola, l’assimilazione non ha mai assunto la forma di un’autonoma fattispecie.

Nel quadro normativo delineato, a fronte della Direttiva (UE) 2019/2121, è chiara la volontà del legislatore di perimetrare l'operazione di scissione in una unitaria definizione, disciplinata nell'attuale articolo 160-ter. La menzionata disposizione, infatti, ricomprende al suo interno la scissione totale, la scissione parziale e la scissione mediante scorporo.

La compresenza di operazioni, tra loro strutturalmente diverse, sotto apparentemente un'unica nozione, è coerente con l'intento di armonizzare la disciplina delle scissioni transfrontaliere. Tuttavia, resta fermo il fatto che il contesto europeo abbia predisposto una definizione unitaria di scissione, per una regolamentazione completa delle operazioni societarie transfrontaliere, affinché si applichi esclusivamente ai fini di quanto disposto dal nuovo Capo IV della Direttiva (UE) 2017/1132, dedicata alle “*Scissioni transfrontaliere di società di capitali*”⁵⁷.

Il risultato dell'intervento europeo è stato un perimetro normativo asimmetrico, il quale contempla contestualmente discipline non pienamente sovrapponibili. Infatti, se da un lato la disciplina interna dell'istituto comprendeva esclusivamente le ipotesi di scissione parziale e totale, dall'altro, la disposizione comunitaria, appositamente dedicata alla scissione transfrontaliera, aggiungeva alle “forme” di scissione richiamate, anche la scissione mediante scorporo. La divisione sul piano normativo è stata, però, successivamente riallineata. In tema di “*scissione mediante scorporo*”, l'impulso europeo è stato determinante al fine di indurre anche il legislatore interno a disciplinare l'istituto. Così facendo, il perimetro applicativo della scissione mediante scorporo è stato esteso anche al di fuori dei casi delle sole operazioni transfrontaliere⁵⁸.

⁵⁷ Cfr. MAGLIULO, *L'attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano*, nel contributo al convegno: *La nuova disciplina sulle operazioni straordinarie transfrontaliere: profili interdisciplinari*, in cui l'Autore sostiene: “Deve a tal riguardo rilevarsi che la Direttiva non impone agli stati membri di prevedere una disciplina della scissione mediante scorporo di carattere meramente nazionale. Ed invero, le uniche disposizioni della Direttiva che definiscono e prevedono lo scorporo sono dettate esclusivamente con riferimento alla disciplina delle operazioni transfrontaliere [...]”.

⁵⁸ Se, da un lato, la scelta legislativa è strumento privilegiato di omogeneità nell'applicazione della disciplina e del processo di armonizzazione, dall'altro, apre il dibattito a questioni di stampo sistematico, al fine di conciliare le forme di scissione per come disciplinate sul piano interno e la disciplina che risulta dalla modifica, alla luce delle nozioni generali di scissione previste nella Direttiva (UE) 2017/1132.

Seguendo l'iter di attuazione, *in primis* la legge di delegazione europea⁵⁹ ha imposto al legislatore nazionale di prevedere espressamente *“che la società, ai fini del trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno, possa avvalersi della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dall'art. articolo 160-vicies della direttiva (UE) 2017/1132⁶⁰, e stabilire che le partecipazioni siano assegnate alla società scorporante”*⁶¹.

In seguito, il legislatore delegato⁶² ha ritenuto opportuno⁶³ recepire direttamente nel Codice Civile la nuova disciplina della scissione mediante scorporo, al fine di coordinare in toto il diritto interno con le operazioni societarie transfrontaliere, per come modificate dalla Direttiva (UE) 2019/2121.

Il procedimento legislativo descritto ha condotto verso l'originaria versione dell'art. 2506.1 c.c., rubricato *“Scissione mediante scorporo”*, in cui il legislatore ha previsto testualmente al primo comma: *“Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa, continuando la propria attività”*⁶⁴.

⁵⁹ Cfr. legge 4 agosto 2022, n. 127- Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea; pubblicata in G.U. Serie Generale n.199 del 26 agosto 2022.

⁶⁰ Cfr. art. 160-vicies della Direttiva (UE) 2017/1132, il quale prevede che nel caso della scissione mediante scorporo *“non si applicano l'articolo 160-quinquies, lettere b), c), f), i), o) e p), e gli articoli 160 sexies, 160 septies e 160 decies”*.

⁶¹ Cfr. art. 3, comma 1, lett. p) della legge 4 agosto 2022, n. 127- Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 199 del 26 agosto 2022.

⁶² Cfr. art. 51, comma 3, del d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 56 del 7 marzo 2023, che stabilisce espressamente: *“Al libro V, Titolo V, Capo X, del Codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al fine di consentire alle società il trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno anche avvalendosi della disciplina della scissione, dopo l'articolo 2506, è inserito il seguente: “Art. 2506.1 [...]”*.

⁶³ Cfr. Relazione illustrativa, cit., *“l'istituto dello scorporo è previsto nella direttiva tra le forme di scissione mentre nel diritto nazionale non rappresenta un istituto avente autonomia disciplina. L'estensione della armonizzazione è volta, in questo caso, a coordinare il diritto interno con la disciplina europea per far sì che le medesime forme di scissione siano previste sia nelle scissioni nazionali sia in quelle transfrontaliere (o internazionali)”*. Cfr. sull'argomento DIBATTISTA, *La scissione mediante scorporo tra norme comunitarie e trasposizione interna*, cit., 927.

⁶⁴ Nel testo normativo previgente, al primo comma dell'art. 2506.1 c.c., era presente un refuso consistente nella duplicazione della locuzione *“a sé stessa”*.

3.2 Le criticità della originale disposizione

L'introduzione nel sistema normativo della nuova operazione, per come appariva dall'originario mero dato testuale, ha sollevato dibattiti interpretativi su rilevanti questioni.

Infatti, iniziali dubbi sono sorti sull'ampiezza e sull'oggetto dell'assegnazione patrimoniale alla luce della genericità della locuzione "*parte del suo patrimonio*". In assenza di indicazioni legislative positivamente previste, la primordiale esegesi si è interrogata sul *quantum* patrimoniale fosse necessario assegnare alla società beneficiaria per poter rientrare nella fattispecie esaminata.

Una parte di dottrina ha ritenuto di escludere la possibilità di configurare la scissione mediante scorporo come un'operazione idonea al trasferimento dell'intero patrimonio da parte della società scissa alla società beneficiaria⁶⁵.

Una diversa corrente dottrinale, invece, ha rinvenuto nell'originaria versione della norma una portata dell'istituto che fuoriuscisse dal solo perimetro della scissione parziale, consentendo un'assegnazione del patrimonio anche consistente⁶⁶.

La questione interpretativa ha certamente risentito di come sia stata recepita l'operazione di scissione mediante scorporo nella disciplina interna.

⁶⁵ Cfr. MAGLIULO, *L'attuazione della Direttiva (UE) nell'ordinamento italiano*, in *Riv. Not.*, 3, 2023, 631; DIBATTISTA, *La scissione mediante scorporo tra norme comunitarie e trasposizione interna*, cit., 928. In tal senso, giustificando tale limitazione alla luce della previsione della necessaria continuazione dell'attività, anche il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in *Orientamenti societari*, L.G.1 – (Scissione con scorporo – 1° pubbl. 10/23) ritiene che "*La scissione mediante scorporo deve dunque essere parziale, cioè deve essere assegnata alla o alle società beneficiarie soltanto una parte del patrimonio della scissa e non l'intero suo patrimonio poiché quest'ultima deve sopravvivere all'operazione per rendersi assegnataria delle partecipazioni della o delle beneficiarie*".

⁶⁶ Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, *La scissione mediante scorporo*, Studio n. 45-2023/I, approvato dalla Commissione Studi di impresa il 27 luglio 2023, 9. A favore dell'assegnazione totale del patrimonio da parte della società scissa alla società beneficiaria cfr. BUSANI, "*Scissione con scorporo anche a favore di una vecchia società*", in *Il sole 24 ore, Norme e tributi*, 8 febbraio 2024, 27; nello stesso senso anche la prassi con la Massima n. 89/2024 – *Scissione mediante scorporo*, elaborata dall'Osservatorio sul Diritto societario del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato.

Infatti, sia nella Direttiva (UE) 2019/2121⁶⁷, sia nella legge di delegazione europea⁶⁸ che nel D. Lgs. 2 marzo 2023 n. 19⁶⁹, non si rinvenivano riferimenti positivi alla necessità che si trattasse necessariamente di “parte del patrimonio”, così da escludere l’assegnazione anche dell’intero patrimonio. Pertanto, è stato in seguito il legislatore delegato ad inserire *ex abrupto* l’elemento costitutivo della fattispecie originaria.

Anche sotto il profilo dell’oggetto dell’assegnazione, in carenza di limitazioni legislative, le norme richiamate sono risultate dirimenti.

Considerando la sua genericità, il dato normativo dell’originario art. 2506.1 c.c. non sembrava richiedere la necessità dell’assegnazione di un’azienda o di un ramo di essa o di specifici cespiti patrimoniali. Il legislatore comunitario e nazionale fa espresso richiamo⁷⁰ al solo trasferimento di “*elementi dell’attivo*” e di “*elementi del passivo*”. Le locuzioni usate nell’*iter* legislativo sono poi confluite nel dato testuale di “*parte del patrimonio*”, senza che venisse richiesto un collegamento funzionale tra i singoli elementi patrimoniali assegnati⁷¹.

⁶⁷ Cfr. art. 160-ter, comma 1, n. 4, lett. c), Direttiva (UE) 2017/1132, che definisce la scissione mediante scorporo come l’operazione mediante la quale “*la società scissa trasferisce a una o più società beneficiarie parte del patrimonio attivo e passivo in cambio dell’attribuzione di titolo o quote delle società beneficiarie alla società scissa*”.

⁶⁸ Cfr. art. 3, comma 1, lett. p) della legge 4 agosto 2022, n. 127 – Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021, in cui si impone al legislatore nazionale di “*prevedere che la società ai fini del trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno, possa avvalersi della disciplina prevista per la scissione, [...]*”.

⁶⁹ Cfr. art. 51, comma 3 del decreto in questione che prevede testualmente “[...]: a) *al fine di consentire alle società il trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno anche avvalendosi della disciplina della scissione, [...]*”.

⁷⁰ Cfr. nt. 21, 22, 23.

⁷¹ In questo senso, anche se riguardo la scissione per come disciplinata ex art. 2506 c.c., cfr. MAGLIULO, *La scissione delle società*, Milano, 2012, 196, secondo il quale “[...] *gli elementi patrimoniale assegnati possono anche non integrare le caratteristiche di un ramo aziendale [...]* Ciò non crea particolari problemi ove la beneficiaria, assegnataria di tali elementi, sia preesistente. In tal caso, infatti, si presuppone che la beneficiaria sia già titolare di un complesso aziendale organizzato, nel quale gli elementi patrimoniale assegnati con la scissione potranno integrarsi. Ma a ben vedere non sussistono particolari problemi nemmeno ove la beneficiaria sia di nuova costituzione, non essendo dubbio che una società possa nascere anche senza essere dotata di un complesso di beni organizzato in forma aziendale. Sarà infatti onere della società medesima provvedere a gestire le proprie risorse patrimoniali per dare luogo successivamente ad un’azienda idonea a supportare l’attività sociale”. Cfr. nello stesso senso anche Consiglio Notarile di Milano, Commissione società, Massima n. 209 del 7 novembre 2023, “*Scissione mediante scorporo (Art. 2506.1 c.c.)*”. Adesivo a questa tesi cfr. anche A. BUSANI, *La scissione mediante scorporo*, in *Le società*, 4/2023, 405, secondo il quale “[...] *quindi, lo scorporo può avere a oggetto anche singoli asset (e, pertanto, non deve necessariamente avere a oggetto un compendio aziendale)*”. In senso contrario, cfr. CARIDI, *La scissione*, in *Diritto delle operazioni straordinarie* a cura di NIGRO, Bologna, 2022, 228, il quale rileva un disallineamento tra l’art. 2506 c.c. e la disciplina comunitaria, ritenendo

Le questioni interpretative non si sono limitate al solo profilo del contenuto dell'assegnazione patrimoniale ma hanno volto l'attenzione anche alla società beneficiaria coinvolta nell'operazione di scissione mediante scorporo. Infatti, l'originaria versione della disposizione di cui all'art. 2506.1 c.c., primo comma, prevedeva testualmente la possibilità di attuare il procedimento in esame a favore soltanto di *“una o più società di nuova costituzione”*.

Data la lacuna normativa, la locuzione così prevista ha posto interrogativi circa la legittimità della scissione mediante scorporo, quando l'assegnazione patrimoniale venisse compiuta a favore di una società beneficiaria preesistente.

La dottrina e la prassi maggioritaria⁷² hanno ricostruito la fattispecie nell'ottica di una piena ammissibilità del nuovo istituto anche a favore di beneficiarie già esistenti, superando il limite testuale. In primo luogo, si è ritenuta⁷³ la scelta legislativa figlia di una generale esigenza del legislatore europeo di semplificazione. Complesso, infatti, sarebbe stato disciplinare in modo uniforme a livello Unionale le modalità con cui poter definire il rapporto di cambio nel caso di scissione transfrontaliera⁷⁴. Questa necessità non si sarebbe presentata per il

invece necessario che *“la riconduzione dello scopro alla nozione di scissione nei soli casi in cui esso ha ad oggetto l'azienda: e cioè quando lo scorporo assume significato organizzativo non solo rispetto all'impresa, ma anche, seppure indirettamente, rispetto all'investimento”*.

⁷² In tal senso cfr. Consiglio Notarile di Milano, cit., *“Scissione mediante scorporo (Art. 2506.1 c.c.)”*; in senso contrario, cfr. MAGLIULO, *L'attuazione della Direttiva (UE) nell'ordinamento italiano*, cit, quando sostiene che *“la beneficiaria o le beneficiarie devono essere di nuova costituzione, onde non è ammissibile uno scorporo in favore di beneficiaria preesistente”*.

⁷³ Ottavo considerando della Direttiva (UE) 2019/2121 secondo cui *“Oltre alle nuove norme sulle trasformazioni, la presente direttiva regola le scissioni transfrontaliere, totali e parziali, ma tali norme riguardano soltanto le scissioni transfrontaliere che comportano la costituzione di nuove società. La presente direttiva non dovrebbe armonizzare le norme applicabili alle scissioni transfrontaliere in cui la società trasferisce il patrimonio attivo e passivo una o più società preesistenti, in quanto si tratta di casi molto complessi che implicano l'intervento delle autorità competenti di vari Stati membri e che comportano ulteriori rischi di elusione delle norme dell'Unione e nazionali. Sebbene la possibilità di costituire una società dalla scissione tramite scopro di cui alla presente direttiva offra alle società una nuova procedura armonizzata nel mercato interno. Le società, tuttavia, dovrebbero essere libere di costituire direttamente società controllate in altri Stati membri”*.

⁷⁴ Cfr. Consiglio Notarile di Milano, cit., *“Scissione mediante scorporo (Art. 2506.1 c.c.)”*: *“La nuova norma è contenuta nel decreto attuativo della Direttiva (UE) 2019/2121 in tema di operazioni transfrontaliere, la quale – nel regolare per la prima volta la scissione transfrontaliera – ha esplicitamente (v. l'ottavo “considerando”) evitato di disciplinare la scissione a favore di scissione preesistente perché altrimenti si sarebbe dovuto disciplinare a livello unionale il rapporto di cambio della scissione transfrontaliera, che presenta aspetti più complessi rispetto a quanto avviene nella fusione”*.

legislatore interno, motivo per cui, si è esclusa una interpretazione restrittiva del fenomeno in esame al solo caso di società di nuova costituzione.

In secondo luogo, si è dedotta la legittimità di un'operazione così strutturata da un esame comparato del sistema giuridico interno, per come risultante dall'introduzione del nuovo istituto, con altri ordinamenti nazionali che già disciplinavano la scissione mediante scorporo⁷⁵. In tali sistemi non si rinviene alcuna condizione operativa nel limitare l'assegnazione patrimoniale nei confronti di una o più beneficiarie sia di nuova costituzione che preesistenti.

Infine, nonostante la lacuna normativa, si è ritenuto ammissibile questo genere di operazione sulla base di un'ulteriore argomentazione. La disciplina, nell'originaria versione dell'art. 2506.1 c.c., non rappresentava l'unica ipotesi realizzabile. Infatti, per le operazioni straordinarie non vige un rigoroso principio di tipicità⁷⁶ che esclude aprioristicamente di poter plasmare⁷⁷ il procedimento alla luce delle concrete esigenze degli operatori. Il legislatore ha descritto una generica disciplina dell'operazione, senza esaurire le sue eventuali configurazioni pratiche⁷⁸.

⁷⁵ Cfr. nt. 10. Come rilevato dal Consiglio Notarile di Milano, cit., *“Scissione mediante scorporo (Art. 2506.1 c.c.)”*: *“Sul piano comparatistico si constata che negli altri ordinamenti nazionali che contemplano la scissione mediante scorporo la variante viene declinata comprendendo sia l'ipotesi della beneficiaria adi nuova costituzione si quella della beneficiaria preesistente. Basti l'esempio della Germania, paese ispiratore della normativa unionale in questo tema: il par. 123 UmwG (Umwandlungsgesetz) contempla al primo comma la scissione totale con assegnazione di azioni o quote ai soci della scissa (Aufspaltung), al secondo comma la scissione parziale con l'assegnazione di azioni o quote alla scissa (Abspaltung), al terzo comma la scissione con lo scorporo che prevede l'assegnazione di azioni o quote alla scissa (Ausgliederung), in tutti i casi esplicitando che le beneficiarie possono essere preesistenti o di nuova costituzione, anche nell'ambito della stessa operazione (come precisa il quarto comma)”*.

⁷⁶ Cfr. Consiglio Notarile di Milano, cit., *“Scissione mediante scorporo (Art. 2506.1 c.c.)”*: *“In primo luogo, le operazioni societarie straordinarie non sono caratterizzate da un principio di rigorosa tipicità, tale da non lasciare spazio a varianti non espressamente contemplate: ciò è vero in generale (v., ad es., la tendenziale ammissibilità di trasformazioni “atipiche”), e lo è particolarmente per la scissione, come dimostra l'accoglimento negli studi e nella prassi di varianti quali la scissione “asimmetrica” (prima che essa fosse riconosciuta dall'art. 2506, comma 2, c.c. post riforma 2003: v. la massima n. XVI), la scissione “doppia” (v. la massima n. 103), la scissione “negativa” (quest'ultima nell'osservanza dei limiti desumibili dall'ordinamento)”*.

⁷⁷ Cfr. BUSANI, *La scissione mediante scorporo*, cit., 404.

⁷⁸ Cfr. BUSANI, *La scissione mediante scorporo*, cit., 404: *“[...] non pare esserci ragione di ritenere quest'ultima operazione non configurabile, non fosse altro perché, altrimenti, allo stesso risultato si può giungere organizzando una fusione per incorporazione immediatamente a ridosso dello scorporo; e quindi non c'è ragione di ritenere che un risultato lecitamente raggiungibile con un percorso tortuoso, non sia raggiungibile anche compiendo un percorso più lineare ed economico [...]”*.

Per come appariva nella sua prima versione, ha generato dibattito un altro carattere inedito della scissione mediante scorporo, contenuta nell'ultima parte del primo comma dell'art. 2506.1 c.c.

Il legislatore richiedeva, infatti, che la società scissa continuasse la propria attività anche dopo aver realizzato l'assegnazione patrimoniale a favore della beneficiaria. L'espressione rievocata ha sollevato incertezze circa il contenuto dell'attività che la società scissa fosse tenuta ad esercitare, una volta concluso il procedimento. Le interpretazioni prospettate si differenziavano a seconda della valutazione della locuzione "*continuando la propria attività*" in termini più o meno restrittivi.

Secondo la tesi più stringente⁷⁹ del dato normativo, il legislatore aveva inteso imporre la prosecuzione della medesima attività precedentemente esercitata anche dopo l'assegnazione patrimoniale. Elevata, così, a carattere essenziale della fattispecie, l'assegnazione alla beneficiaria sarebbe stata conforme al riferimento testuale solo in assenza di alterazioni della attività svolta *ex ante*. Tuttavia, l'ipotesi descritta avrebbe avuto luogo solo quando l'assegnazione patrimoniale avesse ad oggetto singoli cespiti o un ramo d'azienda. Il trasferimento di consistenze patrimoniali più ingenti avrebbe significato, nella versione originaria dell'art. 2506.1, primo comma, c.c., un'inevitabile riorganizzazione dell'impresa e anche dell'attività svolta.

Una maggioritaria lettura⁸⁰, invece, aveva diversamente ritenuto rispettata la continuazione dell'attività con la sola circostanza che la società scissa non fosse sottoposta ad un'operazione di scissione totale. Pur soggetta ad un trasferimento

⁷⁹ Cfr. ZANETTI, *La scissione mediante scorporo di dubbia fattibilità se modifica l'attività della scissa*, in *Eutekne.info*, secondo il quale interpretare l'espressione in esame come la mera circostanza che la società scissa continui ad esistere, non considera la qualifica legislativa dello scorporo come una scissione parziale. Sarebbe stato superfluo per il legislatore richiedere il proseguo dell'attività della scissa attraverso la sola permanenza, avendo la stessa norma previsto l'assegnazione di "*parte del patrimonio*" con la relativa attribuzione delle azioni o quote della beneficiaria.

⁸⁰ Cfr. MAZZOLETTI, *La scissione mediante scorporo: applicazioni e prospettive*, in *Notariato*, 2024, 6, 696; BORIO, *La scissione mediante scorporo (art.2506.1c.c.)*, in *Federnotizie*, 2024; BUSANI, *La scissione mediante scorporo*, cit., 404; nello stesso senso anche Massima n. 89/2024 – *Scissione con scorporo*, cit.; Consiglio Nazionale del Notariato, *La scissione mediante scorporo*, cit., 9. Si è prospettata anche una tesi intermedia sostenuta da CACCIAPAGLIO-CORCIULO, *La scissione "mediante scorporo"*. *Nuovo strumento nei processi di ristrutturazione aziendale*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, 2023, 3, 84, secondo i quali la scissa dovrà ritenersi una *holding* mista, restando ferma la possibilità di cominciare un'attività operativa divergente da quella originariamente esercitata.

consistente del patrimonio, la continuazione della propria attività sarebbe stata rispettata con la sola permanenza in essere della società. Apparentemente più coerente con il sistema, tale impostazione avrebbe consentito alla società scissa il passaggio da società operativa a *holding*.

3.3 L'assetto normativo *post* Decreto correttivo

A sostegno della rilevanza nell'ambito della scissione mediante scorporo, sono state proprio le questioni interpretative richiamate in precedenza oggetto di riforma da parte del legislatore⁸¹. Quest'ultimo, infatti, ha raccolto le istanze sollevate dal dibattito, modificando il D. Lgs. 2 marzo 2023 n. 19 con il D. Lgs. 10 giugno 2025 n. 88.

Emendata la versione originaria dell'art. 2506.1, primo comma, c.c., il legislatore si è fatto carico delle probatiche interpretative e applicative riscontrate.

In primo luogo, è stato esteso il perimetro dell'assegnazione patrimoniale, quale elemento costitutivo della fattispecie di scissione mediante scorporo. Oggi, infatti, è disciplinata la possibilità che il trasferimento abbia ad oggetto anche “*l'intero patrimonio*” della società scissa⁸², oltre che solo parte di esso.

In secondo luogo, è stato consentito espressamente nella stessa nozione di scissione mediante scorporo, *ex art.* 2506.1, primo comma, c.c., l'assegnazione patrimoniale in favore di una o più società preesistenti, rendendo quindi legittima tale operazione.

⁸¹ Cfr. Relazione illustrativa al D.lgs., 19 giugno 2025, n. 88, è stato evidenziato come il provvedimento normativo in esame “*propone interventi correttivi che scaturiscono dalle criticità emerse nel primo periodo applicativo anche cogliendo gli spunti offerti dalle riflessioni critiche della dottrina*”.

⁸² Cfr. Relazione illustrativa richiamata, in cui “*Il testo attuale, nella parte in cui prevede che la scissione mediante scorporo avvenga solo con assegnazione di una parte del patrimonio, sembra non voler ricomprendere anche il caso, concretamente possibile, in cui l'operazione di scorporo avvenga con lo scorporo dell'intero patrimonio, cioè della totalità degli elementi attivi e passivi esistenti, a favore di una o più beneficiarie, contro l'assegnazione delle relative azioni o quote. Pertanto, riprendendo anche testualmente l'art. 2506 c.c., è più corretto prevedere l'assegnazione del suo intero patrimonio o parte di esso. Diversamente dalla scissione totale, lo scorporo dell'intero patrimonio non determina l'estinzione della società scissa, che riceve in assegnazione le azioni o quote della beneficiaria e prosegue*”.

Sul piano normativo risulta, pertanto, definitivamente superata l'idea per cui fosse ammissibile solo lo scorporo a favore di società di nuova costituzione⁸³.

In ultimo, sul mero piano della fattispecie, è stata abrogata la locuzione, presente nell'art. 2506.1, primo comma, c.c., "*continuando la propria attività*". Tale emendamento si pone quale presa di posizione del legislatore, nel dibattito dottrinale, sul versante della mera necessità che non si estingua il soggetto assegnante, una volta conclusa l'operazione di scissione mediante scorporo.

Dunque, alla luce delle modifiche intervenute, l'attuale dato testuale della fattispecie, ex art. 2506.1, primo comma, c.c., recita: "*Con la scissione mediante scorporo una società assegna l'intero suo patrimonio o parte di esso a uno o più società preesistenti o di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote*".

⁸³ Sempre nella Relazione illustrativa, partendo dall'idea per cui il tratto essenziale della nuova operazione risieda nella attribuzione delle partecipazioni alla stessa società scissa, piuttosto che ai soci della stessa, il legislatore ritiene che "*non vi è ragione di limitarne l'ammissibilità allo scorporo con costituzione di una o più nuove società*".

CAPITOLO II

Scissione e scorporo (mediante scissione) a confronto

1. Scorporo: nuova “forma” di scissione? – 1.1 L’assegnazione come frazionamento patrimoniale – 1.1.1 La divisione patrimoniale e la sua disciplina – 1.1.2 La natura giuridica dell’operazione di scissione – 1.2 L’attribuzione delle partecipazioni ai soci: tratto indefettibile? 1.3 La globale riorganizzazione come funzione della scissione 1.3.1 Le finalità della scissione – 2. La fattispecie di scissione mediante scorporo – 2.1 L’assegnazione patrimoniale nello scorporo – 2.1.1 La disapplicazione della disciplina supposta al frazionamento patrimoniale – 2.2 L’attribuzione delle partecipazioni: tratto inedito nella scissione – 2.3 La riarticolazione dell’impresa come funzione dello scorporo – 2.3.1 Le finalità dello scorporo – 3. Scorporo come operazione altra dalla scissione – 3.1 La natura della scissione mediante scorporo – 3.2 L’operazione di scissione mediante scorporo e l’atto di conferimento – 3.3 Lo scorporo (mediante scissione): operazione autonoma

1. Scorporo: nuova “forma” di scissione?

Prima di entrare nel merito delle concrete modalità realizzative della nuova operazione, attraverso la disamina delle norme sul procedimento, occorre valutare la collocazione sistematica che la scissione mediante scorporo riveste nell’ordinamento.

Eccentrica, infatti, si manifesta la sua presenza nel quadro della disciplina dedicata all’operazione straordinaria di scissione.

L’art. 2506.1, primo comma, c.c. risulta dal dato testuale in imperfetta omogeneità con le disposizioni dedicate alle “*Forme di scissione*”, contenute nell’art. 2506 c.c. Per l’interprete, dunque, appare legittimo porsi il dubbio se

ritenere lo scorporo, così normato, una nuova “*forma di scissione*”, aggiunta a quella parziale o totale, ovvero un fenomeno giuridico alieno.

La circostanza che il legislatore, europeo e interno, abbia attribuito allo scorporo il *nomen iuris* di scissione e il fatto che la materia sia collocata nell’ambito della disciplina sull’operazione straordinaria, *ex art. 2506 c.c.*, non sono elementi casuali, ma indizi di una certa concezione sistematica dell’istituto, peraltro in linea con altri ordinamenti giuridici europei⁸⁴.

Infatti, il legislatore comunitario copre, sotto l’ombrello dell’articolo della Direttiva (UE) 2017/1132 dedicato alla scissione⁸⁵, le tre modalità attraverso cui il procedimento può realizzarsi, tra le quali include, oltre la scissione parziale e totale, anche lo scorporo.

Anche il legislatore italiano, in linea con la richiamata visione sovranazionale, ha inserito per la prima volta l’operazione di scorporo nel perimetro della disciplina sulla scissione.

Anziché riformare direttamente l’art. 2506 c.c., il D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 è intervenuto con una insolita soluzione normativa, aggiungendo il punto dopo il numero dell’articolo, con l’art. 2506.1 c.c.

Il solco segnato nel Codice manifesta quindi l’apparente *voluntas legis* di porre lo scorporo in stretta continuità con la disciplina sulla scissione.

Tuttavia, come già evidenziato, il collocamento sistematico della disposizione, sul piano interno ed europeo, e il *nomen iuris* assegnato non possono rappresentare *sic et simpliciter* argomenti decisivi per ricondurre lo scorporo, *ex art. 2506.1 c.c.*, nel perimetro della fattispecie dedicata alla scissione *ex art. 2506 c.c.* Gli elementi richiamati costituiscono indubbiamente tratti rilevanti ai fini dell’interpretazione dell’istituto, ma il *discrimen*, qualora vi sia, andrà trovato sul piano della fattispecie per consentire all’interprete di rispondere al dubbio posto in incipit sulla corretta collocazione dello scorporo nel perimetro normativo della scissione.

⁸⁴ v. nt. 56.

⁸⁵ Tutte le tre forme disciplinate all’art. 160-ter, comma 1, n. 4 lett. a), b), c).

Sarà, infatti, necessario uno studio comparato delle disposizioni, al fine di esaminare se vi siano tratti sovrapponibili o distanze incolmabili tra le caratteristiche proprie delle fattispecie in esame.

Seguendo un preciso ordine metodologico, *in primis*, andrà scomposta la fattispecie di scissione, ex art. 2506 c.c., ed esaminata nei suoi singoli elementi costitutivi, individuabili nell'assegnazione patrimoniale e nell'attribuzione delle partecipazioni della società beneficiaria ai soci della scissa⁸⁶. Dopo un analogo procedimento ermeneutico anche per gli elementi propri dell'art. 2506.1, primo comma, c.c., occorrerà verificare se, quanto rilevato nell'ambito della scissione, si rinvenga anche nell'ipotesi dello scorporo.

Solo al termine di questa operazione di comparazione, sulla base dei risultati ottenuti, si potrà ritenere attratta la scissione mediante scorporo all'interno della fattispecie dedicata alle “*Forme di scissione*” oppure giungere alla conclusione che la disciplina contenuta nell'art. 2506.1 c.c., primo comma, sia espressione di un fenomeno *sui generis*.

1.1 L'assegnazione come frazionamento patrimoniale

Entrando *in medias res* nel confronto tra gli elementi costitutivi delle fattispecie, occorre prendere le mosse dall'art. 2506, primo comma, c.c., dettato in materia di scissione.

Il primo elemento costitutivo della fattispecie in esame si rinviene nell'assegnazione patrimoniale⁸⁷.

L'art. 2506 c.c. prevede, infatti, che la società scissa assegni ad una o più beneficiarie parte o tutto il proprio patrimonio, a seconda che la scissione sia parziale o totale.

⁸⁶ CARIDI, *La scissione*, cit., 955; LUCARELLI, *Art. 2506*, in *Delle società – Dell'azienda – Della concorrenza*, a cura di D. U. Santosuosso, in *Commentario al Codice civile*, diretto da E. Gabrielli, ***, Torino, 2015, 1631; Consiglio Nazionale del Notariato, *La scissione mediante scorporo*, cit., 3.

⁸⁷ Cfr. G. SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 128 ss.; CARIDI, *La scissione*, cit., 956, ss.; LUCARELLI, *Art. 2506 c.c.*, cit., 1633 ss; PICCIAU, *Art. 2506 c.c.*, in *Comm.rio alla riforma delle società*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, vol. II, Milano 2006, 1032.

In qualsiasi forma essa si manifesti, però, l'operazione di scissione si risolve sempre in una divisione in parti dell'intero complesso di beni e rapporti giuridici facenti capo alla società scissa⁸⁸. Nell'ambito della scissione parziale, viene separata solo una porzione del patrimonio della società scissa, che andrà assegnata a una o più società beneficiarie. Quando la scissione è totale, invece, la suddivisione sarà dell'intero patrimonio in tante parti quante sono le società a favore delle quali l'assegnazione viene realizzata.

Il *proprium* dell'elemento costitutivo in esame risiede nel fatto che il passaggio di elementi attivi e passivi realizza, attraverso una assegnazione di valori⁸⁹, una suddivisione del patrimonio della società scissa, senza che il vuoto patrimoniale lasciato dall'assegnazione sia compensato dalle partecipazioni nella società beneficiaria⁹⁰. Queste ultime, infatti, sono attribuite direttamente in capo ai soci e non alla società assegnante.

La mancanza di corrispondenza soggettiva, tra chi compie l'assegnazione e chi riceve le azioni o quote della società beneficiaria, comporta inevitabilmente una riduzione per frazionamento del patrimonio della società scissa, per come risulta nel suo complesso *post* operazione di scissione.

Nella scissione *ex art. 2506 c.c.*, dunque, l'assegnazione patrimoniale si risolve in un passaggio di elementi, attivi e passivi, dalla società scissa alla beneficiaria fuori da una logica sinallagmatica, comportando una alterazione quantitativa dell'originario patrimonio netto sociale.

1.1.1 La divisione patrimoniale e la sua disciplina

Sotto il profilo in esame, l'assegnazione patrimoniale nella scissione, *ex art. 2506*, primo comma, *c.c.*, presenta un tratto di assoluta discontinuità rispetto a tutti gli altri trasferimenti patrimoniali. L'assegnazione di valori, senza alcuna contropartita, implica una serie di effetti modificativi del patrimonio sociale della

⁸⁸ Cfr. SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 129; CARIDI, *La scissione*, cit., 963.

⁸⁹ CARIDI, *Distribuzione di valori e scissione di società*, Milano, 2024, 329.

⁹⁰ LUCARELLI, *Art. 2506 c.c.*, cit., 1631; CARIDI, *La scissione*, cit., 963; Consiglio Nazionale del Notariato, *La scissione mediante scorporo*, cit., 3.

scissa, dai quali sorge l'esigenza per il legislatore di prevedere plurime cautele, peculiari all'operazione straordinaria di scissione.

Queste ultime sono, quindi, diretta conseguenza di quel frazionamento patrimoniale⁹¹ che scinde la società, poiché l'assegnazione delle partecipazioni nella società beneficiaria viene realizzata a favore dei soci della scissa, e non di quest'ultima.

Il Codice Civile, a tal proposito, prevede un apparato normativo che, in via preventiva, mira a definire in modo chiaro gli elementi assegnati e quantificare esattamente il valore oggetto del passaggio patrimoniale.

Anche una volta concluso il procedimento, il legislatore non si disinteressa degli effetti prodotti dall'operazione, disciplinando alcune situazioni che possono presentarsi nel corso dell'ordinario iter della vita societaria. Seppur apparentemente rientranti nel normale fluire dell'attività d'impresa, le ipotesi richiamate sono oggetto di specifica disciplina poiché alterate dall'effetto derivante dalla separazione patrimoniale, risultante dalla scissione.

In primis, nell'ambito della tutela preliminare, l'art. 2506-*bis*, primo comma, c.c., prescrive agli amministratori, nella redazione del progetto di scissione, l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali⁹², attivi e passivi, da assegnare alla società o alle società beneficiarie. Nello stesso solco normativo, l'art. 2506-*ter*, secondo comma, c.c., impone di indicare, nella relazione dell'organo amministrativo, il valore effettivo del patrimonio netto, nell'ambito dell'operazione, assegnato dalla società scissa a quella beneficiaria.

Dal combinato disposto delle due norme citate, emerge chiara la *ratio legis* di ricostruire con certezza il complesso patrimoniale e il valore effettivo del patrimonio netto, oggetto dell'atto dispositivo, alla luce del fatto che, a fronte di quanto assegnato, non segue alcuna diretta contropartita patrimoniale da parte della beneficiaria. L'effetto ultimo è quello di una riduzione del patrimonio cui segue un frazionamento, tratto caratterizzante l'assegnazione nella scissione *ex art.* 2506, primo comma, c.c.

⁹¹ v. § 1.1.

⁹² Cfr. SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 128-129.

Inoltre, la necessità di quantificare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato assume rilievo nel microcosmo normativo di tutela, dedicato dal legislatore al momento postumo rispetto alla conclusione del procedimento di scissione.

Il Codice Civile, infatti, disciplina l'operazione, distinguendo a seconda dei soggetti coinvolti: unicamente le beneficiarie, nel caso di scissione totale, e la società scissa con le beneficiarie, nel caso di scissione parziale.

La disciplina di tutela in esame dedica particolare attenzione alle sorti degli elementi del passivo, coinvolti nell'operazione, per il rilievo esterno che l'operazione assume nei confronti dei terzi-creditori⁹³.

Potrebbe, infatti, avvenire che, dal progetto di scissione, non sia desumibile esattamente la sorte di taluno degli elementi patrimoniali passivi, e cioè a quale società facciano carico. Come anche, pur risultando in modo chiaro dal progetto la destinazione di un elemento del passivo, quest'ultimo rimanga insoddisfatto dalle società sulla quale grava il peso dell'adempimento.

Il legislatore non può disinteressarsi di tali ipotesi, perché l'assegnazione di valori, compiuta con la scissione, comporta una alterazione *in peius* della consistenza patrimoniale della società scissa.

Proprio nel quadro descritto, il valore effettivo del patrimonio netto assegnato diviene il metro di misura per regolare i rapporti esterni con i creditori, restando indifferente per quelli interni.

Qualora dal progetto di scissione non risulti esattamente la destinazione di un elemento del passivo, ciò sarebbe pregiudizievole per il creditore della scissa che, sopravvenuto, faccia affidamento solo sulla ridotta attuale capienza patrimoniale della società.

⁹³ RAGUSO, *Lo "scorporo" d'azienda*, cit., 15: il quale parlando della differenza tra scorporo diretto, attuale scissione mediante scorporo, e scissione indiretta, oggi rinvenibile nella fattispecie di scissione parziale, "*La distinzione rileva, e il discorso verrà più innanzi ripreso, in relazione alla differente posizione di rischio che assumo i creditori sociale, considerato che soltanto nello scorporo senza riduzione di capitale rimane immutato il livello di garanzia, determinando lo scorporo (diretto) una variazione nella composizione e non anche nella dimensione del patrimonio della scorporante*".

Infatti, egli non potrebbe aggredire la medesima garanzia patrimoniale generica, *ex art. 2740*, primo comma, c.c., *ante* operazione, poiché alterata a seguito della divisione patrimoniale, effetto della scissione.

Pertanto, l'art. 2506-*bis*, terzo comma, c.c. prevede che l'elemento del passivo, non desumibile dal progetto, sarà oggetto di responsabilità solidale tra le società partecipanti all'operazione, limitatamente al valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto⁹⁴. Tale soluzione consente al legislatore di ricostruire, attraverso una *fiction iuris*, la garanzia patrimoniale generica che la società *ante* operazione presentava, poi suddivisa alla luce della separazione patrimoniale come effetto della scissione.

Eadem ratio si ripropone nell'ulteriore situazione disciplinata dal legislatore per la tutela dei creditori, a fronte della circolazione di elementi patrimoniali passivi che, questa volta, risultano dal progetto di scissione. È, infatti, stabilita la responsabilità solidale delle società partecipanti all'operazione quando una di esse non abbia capienza sufficiente per soddisfare i debiti assegnati o rimasti. In tale ipotesi, *ex art. 2506-quater*, terzo comma, c.c., il legislatore prevede che le società concorrano nell'adempimento degli elementi del passivo risultanti dal progetto e non adempiuti, nei limiti del valore effettivo assegnato⁹⁵. Come nel caso previsto dall'art. 2506-*bis*, terzo comma, c.c., il legislatore mira a riunire, seppur fittiziamente, l'intera consistenza patrimoniale preesistente l'operazione, consentendo al creditore di rivolgersi per l'adempimento anche alle altre società coinvolte, sempre nei limiti del valore del patrimonio netto assegnato.

Tuttavia, nel perimetro normativo delineato, il legislatore non si interessa unicamente delle sorti degli elementi passivi, per come risultano o meno assegnati nell'ambito dell'operazione di scissione. Nonostante questi ultimi pongano esigenze particolari di tutela per i creditori, il Codice si interessa anche delle sorti degli elementi dell'attivo.

Infatti, all'art. 2506-*bis*, secondo comma, c.c., il legislatore disciplina l'ipotesi in cui la destinazione degli elementi attivi non sia desumibile dal progetto

⁹⁴ CARIDI, *La scissione*, cit., 964.

⁹⁵ LUCARELLI, *Art. 2506 c.c.*, cit., 1636.

di scissione. In tal caso, occorre operare una distinzione a seconda che la scissione sia totale o parziale.

Nel primo caso, poiché non risulterà più in esistenza il soggetto originario, gli elementi attivi inevitabilmente dovranno essere distribuiti tra le società coinvolte nell'operazione. Solo in tale evenienza, il riparto dell'elemento patrimoniale tra le società avviene in proporzione alla quota del patrimonio netto assegnato, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio.

Quando, invece, nella scissione parziale, non emerge dal progetto una chiara assegnazione degli elementi dell'attivo, quest'ultimi rimangono in capo alla società scissa.

Nella scissione parziale, invero, non si pone la necessità di regolare le sorti di un elemento attivo in modo analogo a quanto accade nella scissione totale poiché, se non espressamente destinato, esso si presume riconducibile al soggetto originario, che evidentemente non ha inteso trasferirlo ad altri.

Le disposizioni esaminate sembrerebbero proporsi come *regole suppletive*⁹⁶, coerenti con gli effetti di frammentazione patrimoniale, risultanti dall'assegnazione patrimoniale da parte della società scissa.

La *ratio* normativa, desumibile dagli artt. 2506-*bis*, secondo e terzo comma, e 2506-*quater*, terzo comma, c.c., parrebbe circoscriversi, data la sua eccezionalità, alla sola ipotesi di scissione, ex art. 2506, primo comma, c.c., come effetto proprio della distribuzione di valori, realizzata in modo del tutto peculiare rispetto alle altre modalità di trasferimento patrimoniale, in cui tendenzialmente il passaggio di elementi si inquadra in una logica di scambio. La riduzione e, a seguire, la frammentazione del patrimonio sociale richiedono specifiche esigenze di tutele che in altre operazioni⁹⁷ non sarebbero richieste.

⁹⁶ CARIDI, *Distribuzione di valori e scissione di società*, cit., 326; in modo particolare, CARIDI, *La scissione*, cit., 962 ss., in cui osserva che “*In questo caso, in esito all'operazione, il patrimonio – integralmente o solo parzialmente – è assegnato nella sua globalità e senza distinguere, sulla base di quanto risulta dal progetto di scissione (art. 2506-bis, comma 1, c.c.) o comunque delle regole suppletive stabilite dalla legge (art. 2506-bis, commi 2 e 3, c.c.)*”. Sul punto anche SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 200 ss.

⁹⁷ Quale, ad esempio, sembra presentarsi quella ex art. 2506.1, primo comma, c.c.

1.1.2 La natura giuridica dell'operazione di scissione

In tema di assegnazione patrimoniale, intesa come contenuto dell'operazione di scissione, si è alimentato un acceso dibattito, in dottrina e giurisprudenza, sulla natura dell'operazione straordinaria di scissione, *ex art. 2506 c.c.*

Già al momento dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 22/1991, taluni hanno ritenuto inadatto l'uso dell'espressione “*trasferimento*”⁹⁸, per come testualmente risultante dall'originario art. 2504-*speties* c.c., dedicato alla nozione di scissione. Sin dagli albori dell'istituto, infatti, è stato enfatizzato l'argomento per cui la scissione non si presenta come un fenomeno da ricomprendere nella logica di mero trasferimento di beni⁹⁹.

L'interpretazione dottrinale del fenomeno di scissione come atto di riorganizzazione ha ricevuto ampio sostegno quando, nel 2003, l'espressione “*trasferimento*” fu modificata con la locuzione “*assegnazione*”, contestualmente all'introduzione dell'art. 2506 c.c.¹⁰⁰.

Una certa dottrina ha ritenuto l'intervento legislativo come una netta presa di posizione¹⁰¹ sulla natura dell'assegnazione patrimoniale, fuori dal perimetro della mera circolazione dei beni o rapporti giuridici.

Secondo la c.d. *tesi modificativa*, infatti, il passaggio di elementi patrimoniali, che si realizza nell'operazione *ex art. 2506 c.c.*, implica una riarticolazione della società scissa, incidendo sulla struttura organizzativa e sulle relative modalità di svolgimento dell'attività¹⁰².

⁹⁸ Cfr. FERRO-LUZZI, *La nozione di scissione*, cit., 1069, secondo cui l'uso dell'espressione “*trasferimento*” deriverebbe dalla “*pochezza tecnica e concettuale del nostro legislatore*”.

⁹⁹ Cfr. FERRO-LUZZI, *La nozione di scissione*, cit., 1068.

¹⁰⁰ Cfr. MAGLIULO, *La scissione di società*, cit., 28 ss.; CARIDI, *Distribuzione di valori e scissione di società*, cit., 317; in senso contrario, SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 108 ss., la quale attribuisce al mutamento operato nella nozione una mera rilevanza terminologica; PICCIAU, *Art. 2506 c.c.*, cit., 1033.

¹⁰¹ LUCARELLI, *Art. 2506 c.c.*, cit., 1642.

¹⁰² Cfr. FERRO-LUZZI, *La nozione di scissione*, cit., 1068-1069; LUCARELLI, *La scissione delle società*, Milano, 1999, 80 ss.; CARIDI, *Distribuzione di valori e scissione di società*, cit., 320-321.

La visione in esame muove dall'idea del fenomeno societario come organizzazione e tecnica di svolgimento dell'attività d'impresa, realizzata attraverso il complesso di beni e rapporti facenti capo alla società scissa¹⁰³.

Seguendo la logica esposta, la scissione non consiste in una assegnazione patrimoniale, che si consuma nel mero mutamento di titolarità soggettiva dei singoli elementi patrimoniali oggetto dell'operazione, ma guarda al fenomeno riorganizzativo nell'unità del suo patrimonio¹⁰⁴.

Il contenuto dell'assegnazione, dunque, non è una semplice scomposizione patrimoniale, per come risulta *post* operazione, ma consiste nella riorganizzazione di una parte del soggetto scisso attraverso il passaggio di una o più quote del suo patrimonio unitariamente considerato. Superando la visione traslativa "*atomistica*", propria delle vicende circolatorie, la scissione realizza con l'atto dispositivo una revisione della struttura organizzativa e, a seguire, anche della stessa società¹⁰⁵.

Quest'ultima riduce e fraziona il proprio patrimonio in tante parti quante sono le società beneficiarie dell'assegnazione che proseguono l'attività originaria, tuttavia cambiandone l'organizzazione, la consistenza patrimoniale e la compagine soggettiva¹⁰⁶. Intrisa di una logica di globale ristrutturazione patrimoniale, che interviene sul binomio attività-organizzazione, la natura della vicenda circolatoria nella scissione si pone come un *unicum* nel ventaglio dei trasferimenti *inter vivos*¹⁰⁷. Seppur accolta¹⁰⁸ durante una certa stagione, la giurisprudenza ha mantenuto riserve sull'interpretazione esposta, spesso ricorrendo a un'altra visione dottrinale.

¹⁰³ CARIDI, *Distribuzione di valori e scissione di società*, cit., 324.

¹⁰⁴ CARIDI, *La scissione*, cit., 960, "*Rispetto al trasferimento patrimoniale di diritto comune, quello scissione realizzandosi uno actu ed interessando il patrimonio o una sua parte in termini globali, si caratterizza per il gatto di superare la prospettiva traslativa "atomistica", tipica delle vicende circolatorie inter vivos, di cui è espressione il c.d. principio di specialità, alla stregua del quale un patrimonio non può essere unitariamente oggetto di atti di disposizione, attesa l'individualità giuridica dei singoli elementi che lo compongono, la quale impone, anzi, di ricostruire una tale vicenda traslativa in termini plurali, ed allora, al più, come fascio di atti dispositivi*".

¹⁰⁵ Cfr. LUCARELLI, *La scissione di società*, cit., 115.

¹⁰⁶ Cfr. SERRA, *Scissione e modificazioni del contratto sociale*, in *Il contratto. Silloge in onore di Giorgio Oppo*, II, Padova, 1992, 681.

¹⁰⁷ Cfr. COGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 137 ss.; CARIDI, *Distribuzione di valori e scissione di società*, cit., 324.

¹⁰⁸ In relazione alla fusione, ma fissando un principio che si può estendere alla scissione: Cass., SS.UU., 8 febbraio 2006, n. 2637, in *Riv. notariato*, 2006, 4, 1137 ss., con nota di SCALABRINI e TRIMARCHI e in *Giur. comm.*, 2007, 4, 787 ss., con note di MILANESI; stessa logica ribadita in materia di trasformazione Cass., 10 febbraio 2009, n. 3268. La ricostruzione *modificativa* del fenomeno sembra accolta dalla prassi notarile che integra la scissione come "*una vicenda meramente evolutiva e modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità pur in un nuovo assetto*".

Alla c.d. *tesi modificativa*, infatti, si contrappone la c.d. *tesi traslativa*. Giungendo a soluzioni specularmente opposte rispetto all'altra, quest'ultima opzione interpretativa risolve la natura dell'assegnazione patrimoniale in una mera vicenda circolatoria. Tale posizione dottrinale¹⁰⁹, ma soprattutto giurisprudenziale¹¹⁰, tiene conto del fatto che l'assegnazione si compie all'interno di un mutamento soggettivo della titolarità degli elementi patrimoniali, dal soggetto trasferente a quello beneficiario¹¹¹. Anche se considerato nel suo binomio organizzazione-attività, la modificazione del soggetto titolare degli elementi patrimoniali, siano essi attivi o passivi, costituisce un vero e proprio trasferimento di rapporti giuridici preesistenti.

Lo spostamento di imputazione degli elementi, oggetto di assegnazione, è un tratto rilevato anche dai sostenitori della *tesi modificativa*, sebbene, per questi ultimi, esso assuma un ruolo secondario nell'operazione¹¹². Infatti, chi interpreta l'assegnazione come un modo di riorganizzare la società scissa, ritiene che il passaggio patrimoniale sia permeato della stessa logica dell'atto riorganizzativo¹¹³.

Tuttavia, la visione meramente traslativa non riconosce il tratto *sui generis* realizzato dall'operazione di scissione, quale vicenda circolatoria che

organizzativo", in tal senso si è espresso il Comitato Interregionale dei Consiglio Notarili delle Tre Venezie, con *Orientamenti n. L.A.22*.

¹⁰⁹ BELVISIO, *La fattispecie della scissione*, in *Giur. comm.*, 1992, I, 538-539; PICCIAU, *Art. 2506 c.c.*, cit., 1032.

¹¹⁰ Visione accolta dalla giurisprudenza: Cass., 19 giugno 2020, n. 11984; Cass., 29 gennaio 2021, n. 2153; Cass., 26 aprile 2023, n. 11004; visione fissata da una pronuncia, in cui la Suprema Corte ritiene "[...] la scissione [...] consistente nel trasferimento del patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie traslativa", v. Cass., SS. UU., 15 novembre 2016, n. 23225, in *Notariato*, 2017, II, 159 ss., con nota critica di MAGLIULO.

¹¹¹ PICCIAU, *Art. 2506 c.c.*, cit., 1035: "E la modificazione soggettiva che ha ad oggetto il lato attivo o passivo di un rapporto costituisce in effetti una successione, un trasferimento. [...]. Se, infatti, si considera il punto di vista del soggetto che subentra nel rapporto ed acquista un diritto, si definirà la vicenda come successione, mentre se il punto di vista è quello del precedente titolare del diritto, si parlerà di trasferimento".

¹¹² CARIDI, *La scissione*, cit., 959-960, "Ponendosi in questa prospettiva, pur non potendosi negare che la vicenda scissione passa anche e proprio per un trasferimento patrimoniale, inteso come spostamento della imputazione di beni e rapporti giuridici dalla scissa alla beneficiaria, emerge chiaro come quel trasferimento sia nella nostra operazione meramente strumentale: non sia cioè il fine, né l'effetto, ma il mezzo attraverso il quale realizzare la riorganizzazione dell'impresa e, tramite questa, dell'investimento".

¹¹³ Cfr. CARIDI, *Distribuzione di valori e scissione di società*, cit., 323.

inevitabilmente altera il preesistente assetto societario, nel suo rapporto tra i soci e la società scissa¹¹⁴, comportando un fenomeno riorganizzativo.

A latere di nette posizioni interpretative dell'assegnazione, tra la visione della vicenda come traslativa o modificativa, si è diffusa una visione intermedia, definita anche tesi *modificativa-traslativa*¹¹⁵.

La soluzione sostenuta, da tale corrente dottrinale, sembra esaltare e combinare i tratti essenziali e distintivi delle due visioni contrapposte: una interpretazione che muove dalla logica riorganizzativa del fenomeno pur tuttavia riconoscendo la centralità del momento traslativo¹¹⁶.

1.2 L'attribuzione delle partecipazioni ai soci: tratto indefettibile?

Proseguendo nella disamina degli elementi costitutivi della fattispecie di scissione, ex art. 2506, primo comma, c.c., dopo aver esaminato l'effetto realizzato e la natura dell'assegnazione patrimoniale, occorre concentrare l'analisi sulle sorti dell'attribuzione delle azioni o quote della società beneficiaria.

La norma in esame prevede espressamente, al primo comma, che i soci della società scissa ricevano le partecipazioni della società o delle società a favore delle quali vengono assegnati gli elementi patrimoniali da parte della scissa.

Nonostante la dottrina non sia univoca¹¹⁷, l'assegnazione delle partecipazioni ai soci viene ritenuta dalla dottrina maggioritaria¹¹⁸ e dalla

¹¹⁴ Cfr. SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 117-118: “In altri termini, la scissione, se può non comportare modificazione (di clausole) dell'atto costitutivo, esprime e comporta comunque una modifica sostanziale del precedente assetto contrattuale del rapporto fra i soci”.

¹¹⁵ Cfr. MAGLIULO, *La scissione costituisce un fenomeno traslativo?*, in *Notariato*, 2017, 2, 160.

¹¹⁶ La visione in esame, pur cogliendo la centralità del momento riorganizzativo, come fondamento dell'atto di disposizione, si presenta più affine all'interpretazione *traslativa*, che quella *modificativa*. Sul tema, PICCIAU, *Art. 2506 c.c.*, cit., 1039, “Questa lettura – che, per semplicità di discorso, si può definire *modificativo-traslativo* – si muove nello stesso solco della c.d. tesi *modificativa* e tuttavia se ne differenzia in quanto coglie l'esistenza di un momento traslativo, di una circolazione di beni e diritti che viene giudicata a servizio di una vicenda di modificazione (di enti) nella continuità”; PALMIERI, *Scissione di società e circolazione dell'azienda*, cit., 121 ss.; G. SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 107 ss.

¹¹⁷ Cfr. SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 168 ss., la quale consiglia di prendere con una certa cautela l'affermazione per cui l'assegnazione ai soci sia un tratto indefettibile della fattispecie di scissione.

¹¹⁸ CAMPOBASSO, in *Diritto commerciale 2 – Diritto delle società*, Milano, 2022, 681, secondo cui “Effetto tipico e costante della scissione in tutte le sue articolazioni, è la diretta attribuzione ai soci

giurisprudenza¹¹⁹ un elemento trainante della fattispecie¹²⁰. Secondo tale prospettiva, infatti, il *proprium* della disciplina di scissione sarebbe conseguenza del fatto che la separazione patrimoniale, subita dalla società scissa a seguito dell'assegnazione operata, si può realizzare solo alla luce della mancanza di un corrispettivo a detta attribuzione patrimoniale.

Il risultato scindente proviene proprio dalla distribuzione delle partecipazioni ai soci della società scissa, anziché direttamente a quest'ultima. Inoltre, l'attribuzione delle azioni o quote si realizza, sul piano temporale, contestualmente all'assegnazione del patrimonio e direttamente ai soci della scissa, senza la mediazione di quest'ultima¹²¹. Dunque, se, da un lato, il passaggio patrimoniale costituisce il presupposto indefettibile per l'attribuzione ai soci delle azioni o quote della beneficiaria, dall'altro, quest'ultimo elemento, costitutivo della fattispecie, consente all'assegnazione degli elementi attivi e passivi di identificarsi negli effetti propri dell'operazione di scissione.

Tuttavia, l'effetto di separazione patrimoniale non si realizza unicamente quando l'attribuzione delle partecipazioni nella società beneficiaria si compie a favore dei soci della scissa.

A latere di quanto detto, si presenta coerente con la disciplina stabilita per l'operazione, una visione che non ritiene il secondo requisito essenziale alla fattispecie di scissione, rinvenibile da come risulta dal dato testuale dell'art. 2506, primo comma, c.c. Questa corrente dottrinale evidenzia il *proprium* dell'elemento costitutivo in esame nella duplice circostanza della prosecuzione del rapporto¹²² del singolo socio, almeno in una delle società coinvolte nell'operazione, e della diretta incidenza del procedimento di scissione sulla partecipazione originaria¹²³.

della società scissa delle azioni o quote della o delle società beneficiarie. Si è perciò fuori dell'ambito della scissione e non è applicabile la relativa disciplina quando lezioni o quote della società beneficiaria sono invece attribuite alla stessa società scissa (cosiddetto scorporo)"; in tal senso anche CARIDI, *Distribuzione di valori e scissione di società*, cit., 341.

¹¹⁹ Trib. Torino 29 settembre 2014, in *Giur. it.*, 2015, 671, con nota di BERTOLOTTI, *Una scissione inversa almeno invalida (o forse inesistenza)*; Trib. Torino 8 novembre 2019, in *ilcaso.it*. Anche la prassi notarile si muove in tal senso, Consiglio Nazionale del Notariato, *La scissione mediante scorporo*, cit., 7.

¹²⁰ CARIDI, *La scissione*, cit., 971.

¹²¹ SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 156.

¹²² Cfr. SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 169.

¹²³ Cfr. SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 172.

Il carattere essenziale della fattispecie, dunque, risiederebbe nell'attribuzione delle partecipazioni sempre ai soci, ma non necessariamente azioni o quote della società beneficiaria. Alla luce del fatto che l'operazione consente di conservare invariato il valore della partecipazione originaria, che prosegue nelle varie forme con cui la scissione si realizza¹²⁴, escludendo una vicenda di liquidazione o disinvestimento in denaro dell'iniziale rapporto.

Tuttavia, l'incidenza inevitabile sull'originaria partecipazione, realizzata una volta concluso il procedimento, non inficia il diritto del socio a vedere mantenuta intatta la propria posizione partecipativa nei confronti degli altri soci della società scissa¹²⁵. Il c.d. *principio di neutralità* è il presidio affinché sia conservata intatta la posizione partecipativa¹²⁶ del singolo socio rispetto al rapporto con gli altri, nell'assetto risultante dalla conclusione del procedimento¹²⁷, salve le ipotesi eccezionali di scissione asimmetrica e non proporzionale¹²⁸.

L'interpretazione dottrinale, in ultimo prospettata, si propone come una possibile lettura più ampia dell'elemento costitutivo della scissione, rispetto a quanto desumibile dal mero dato testuale. La visione proposta consentirebbe di

¹²⁴ SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 24; NIGRO, *Le operazioni straordinarie nel diritto societario: note introduttive*, in *Diritto delle operazioni straordinarie*, a cura di Nigro, Bologna, 2022, 31. Sul punto, nell'ambito della scissione, CARDI, *Distribuzione di valori e scissione di società*, cit., 290, secondo il quale tutte le "forme" di scissione sono "ispirate al principio della neutralità economica dell'operazione, ai sensi della quale in esito alla stessa, pur potendosi modificare la composizione qualitativa del patrimonio dei soci della scissa rappresentato da immobilizzazione finanziarie, il valore complessivo delle partecipazioni sociali nella titolarità di questi ultimi dovrà rimanere in ogni caso immutato".

¹²⁵ NIGRO, *Le operazioni straordinarie nel diritto societario: note introduttive*, cit., 31.

¹²⁶ Il c.d. *principio di neutralità* sembrerebbe garantire la conservazione del rapporto percentuale detenuto dai soci prima che sia realizzata l'operazione, anche nel caso in cui la beneficiaria sia una società preesistente. Come osservato, in NIGRO, *Le operazioni straordinarie nel diritto societario: note introduttive*, cit., 31, il principio in esame non deve sovrapporsi con la neutralità degli effetti economici dell'operazione, intesa, invece, quale conservazione del valore complessivo della partecipazione. Inoltre, CARDI, *Distribuzione di valori e scissione di società*, cit., 290, ritiene che "La neutralità economica dell'operazione è presidiata, per un verso, dal coordinato operare degli elementi del binomio rapporto di cambio - criteri di distribuzione (ai soci della scissa) delle partecipazioni sociali (della beneficiaria ed eventualmente anche della medesima scissa); per altro verso, dagli eventuali conguagli in denaro".

¹²⁷ NIGRO, *Le operazioni straordinarie nel diritto societario: note introduttive*, cit., 31, "La regola della neutralità nei rapporti fra soci è ovviamente diversa dalla, anche se in taluni casi coesiste con la regola della neutralità degli effetti economici dall'operazione, cioè della conservazione complessivo della partecipazione che si riscontra in talune delle operazioni straordinarie (fusione e scissione in particolare) e che è alla base della neutralità fiscale delle medesime".

¹²⁸ Le quali prevedono eccezionali cautele al fine di garantire i soci alla luce della difformità di disciplina.

realizzare l'effetto analogo di frazionamento del patrimonio proprio della scissione, pur in una modalità non espressamente prevista.

Se si resta nel perimetro della scissione, anche quando l'assegnazione delle partecipazioni non si realizza unicamente a favore dei soci della società scissa, è allora possibile rinvenire, nell'ambito del medesimo fenomeno giuridico, le varie "forme" di scissione, *ex art. 2506 c.c.*, introdotte successivamente.

Infatti, il riconoscimento dell'attribuzione delle partecipazioni della beneficiaria ai soci, come elemento costitutivo della fattispecie, è stato oggetto di discussione dottrinale, alla luce delle novelle legislative che hanno interessato la fattispecie di scissione.

La scissione asimmetrica, ad esempio, introdotta con la riforma del 2003, ha consentito la realizzazione di una scissione parziale nella quale solo ad una parte della compagine sociale della scissa vengono assegnate partecipazioni della società beneficiaria, in cambio, però, della (o di una) loro partecipazione originaria nella società scissa¹²⁹. Invece, alla restante parte di soci della società scissa, che non hanno ricevuto azioni o quote della società beneficiaria, vengono assegnate le (o alcune ulteriori) partecipazioni della società scissa.

In tale ipotesi, seppur parzialmente, mancherebbe il tratto proprio dell'assegnazione delle partecipazioni della beneficiaria a tutti soci della scissa (assegnazione, in realtà operata solo in favore di una parte di essi), così realizzandosi, oltre alla separazione patrimoniale, anche la divisione della compagine sociale.

La scissione asimmetrica può essere realizzata solo in presenza del consenso di tutti i soci. Il legislatore, infatti, tratta il fenomeno in esame come un'operazione eccezionale, abbandonando, rispetto a quanto stabilito in materia di decisione per la scissione, *ex art. 2502 c.c.*¹³⁰, il principio maggioritario. Stante la necessità del consenso unanime, l'operazione straordinaria *ex art. 2506*, secondo comma, c.c., si presenta, secondo una certa interpretazione¹³¹, come momento dal *valore*

¹²⁹ SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 162.

¹³⁰ PICCIAU, *Art. 2506 c.c.*, cit., 1049: "Il legislatore ha disposto che l'operazione possa essere realizzata solo con il consenso unanime dei soci. Ciò induce a ritenere che l'operazione non sia una vera e propria scissione, ma piuttosto qualificabile come operazione atipica ad essa assimilabile".

¹³¹ PICCIAU, *Art. 2506 c.c.*, cit., 1052. Infatti, tale disposizione ha rilievo sistematico per chi segue il confine contrattuale dell'operazione.

*novativo*¹³² dell'originario contratto piuttosto che modo di essere dell'operazione di scissione.

Tuttavia, la scissione asimmetrica non sarebbe fuori dal perimetro della fattispecie di scissione, ex art. 2506 c.c., qualora si valorizzi l'interpretazione per cui la caratteristica, propria dell'attribuzione delle partecipazioni, sia nella prosecuzione del rapporto con almeno una delle società coinvolte nell'operazione, nonostante l'incidenza di quest'ultima sulla partecipazione originaria.

Tale opzione interpretativa renderebbe secondaria la circostanza per cui solo alcuni soci della società scissa siano destinatari dell'attribuzione delle partecipazioni della beneficiaria, poiché si darebbe rilievo alla continuazione del rapporto, seppur alterato, con almeno una delle società coinvolte nell'operazione di scissione. La fungibilità dell'attribuzione ai soci delle partecipazioni della scissa o della beneficiaria rende meno limitante, per come appare dal dato testuale, includere tra le “*forme di scissione*” un'operazione di questo tipo. Il risultato raggiunto sarebbe, coerente con effetti scindenti analoghi a quelli realizzati dall'art. 2506, primo comma, c.c., che l'operazione sarebbe idonea a realizzare.

La visione prospettata sembrerebbe comprendere anche l'ipotesi della scissione non proporzionale. La “*forma*” di scissione, ex art. 2506, secondo comma, c.c., prevede l'attribuzione ai soci della scissa delle azioni o quote nelle società partecipanti all'operazione, in via non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione detenute originariamente¹³³. La non proporzionalità potrà riguardare non solo le partecipazioni delle beneficiarie ma anche quelle della società scissa¹³⁴. Quest'ultima ipotesi si presenta come effetto della non proporzionale attribuzione ai soci delle partecipazioni nella società beneficiaria¹³⁵.

¹³² PICCIAU, *Art. 2506 c.c.*, cit., 1049: “*In effetti, la prescrizione dell'unanimità ed il correlativo abbandoni del principio maggioritario richiesto in sede di decisione dei soci (cfr. art. 2502 richiamato dall'art. 2506-ter) porta a ravvisare un nuovo momento contrattuale con valenza novativa rispetto a quello che ha dato luogo all'originaria costituzione della scissa e suggerisce di non considerare la fattispecie come una vera e propria operazione societaria, mancando appunto la regola maggioritaria che è evidentemente funzionale ad un favor per le esigenze di riorganizzazione*”.

¹³³ PICONE, sub. *art. 2506-bis c.c.*, in *Comm.rio alla riforma delle società*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, vol. II, Milano 2008, 1124-1125.

¹³⁴ PICONE, sub. *art. 2506-bis c.c.*, cit., 1125.

¹³⁵ PICONE, sub. *art. 2506-bis c.c.*, cit., 1125.

È stato opportunamente osservato come il tratto dell'assegnazione, difforme dal dettato normativo dell'art. 2506, primo comma, c.c., non alteri i connotati propri dell'operazione di scissione¹³⁶. In modo particolare, per quanto riguarda l'elemento soggettivo, l'attribuzione delle partecipazioni ai soci, seppur in modo non proporzionale, non perde il ruolo di elemento di base della fattispecie. La necessità che le partecipazioni della beneficiaria vengano assegnate ai soci della scissa rimane intatta, seppur presentando tratti inediti.

Tuttavia, la continuazione del rapporto in almeno una delle società coinvolte e l'incidenza sulla partecipazione originale del socio, a seguito dell'operazione di scissione, si propongono ancora una volta come contenuto ineludibile dell'elemento costitutivo dell'operazione.

Tale opzione interpretativa prescinde dalla necessaria assegnazione ai soci della società scissa delle partecipazioni nella beneficiaria, come nel caso della scissione asimmetrica ed è coerente anche con la distribuzione non proporzionale, pur tuttavia nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 2506-bis, quarto comma, c.c.

Si può osservare come l'attribuzione diretta delle partecipazioni delle beneficiarie ai soci della società scissa, come tratto essenziale della fattispecie di scissione, ex art. 2506, primo comma, c.c., non colga del tutto il tratto variabile delle “forme” di scissione, alla luce dell'introduzione successiva della scissione asimmetrica e non proporzionale. Nonostante questa interpretazione trovi accoglimento da parte della giurisprudenza¹³⁷, essa non rappresenterebbe in modo unitario l'elemento soggettivo della scissione, rispetto a tutte le manifestazioni concrete con cui l'operazione si può dispiegare.

¹³⁶ SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 26: “Non pare tuttavia che il dato dell'assegnazione non proporzionale delle partecipazioni valga ad alterare i connotati essenziali e caratterizzanti del nostro istituto: più precisamente, i profili oggettivi e patrimoniali della scissione non proporzionale risultano omogenei rispetto a quelli della scissione proporzionale; la diversità tra le due forme attiene al (e incide sul) profilo soggettivo, ai rapporti tra i soci ed all'assetto reciproco di tali rapporti, che indubbiamente muta a seguito dell'adozione di un criterio non proporzionale di assegnazione delle partecipazioni”.

¹³⁷ Trib. Torino 8 novembre 2019, cit., : “[...] con la scissione il patrimonio di una società è scomposto ed assegnato in tutto o in parte ad altre società – preesistenti o di nuova costituzione – con contestuale assegnazione ai soci della prima di quote delle società beneficiarie del trasferimento patrimoniale; quindi, il tratto saliente dell'istituto è costituito proprio dalla diretta attribuzione ai soci della società scissa di tali quote, differenziandosi pertanto dal c.d. scorporo dove invece le quote della società beneficiaria sono invece attribuite alla stessa società scissa”.

Invece, il dato costante, presente negli artt. 2506, primo e secondo comma, e 2506-*bis*, quarto comma, c.c., pare rinvenirsi nella circostanza che il rapporto del socio prosegue, seppur non necessariamente con la società scissa, per quanto la sua posizione partecipativa originaria risulti alterata a seguito della conclusione dell'operazione di scissione.

1.3 La globale riorganizzazione come funzione della scissione

Poiché gli elementi costitutivi della fattispecie di scissione, *ex art.* 2506, primo comma, c.c., sono disciplinati al fine di realizzare interessi meritevoli di tutela, dopo aver delineato i tratti strutturali della fattispecie, occorre ora volgere lo sguardo alla funzione che, in astratto, l'operazione di scissione mira a conseguire.

In primis, è necessario contestualizzare il procedimento *ex art.* 2506, primo comma, c.c., nel più ampio ventaglio di operazioni straordinarie, per poter definire quale sia l'assetto di interessi nel quale viene normativamente collocato. Il *proprium* che accomuna il *genus* di operazioni straordinarie si colloca nel tratto della riorganizzazione degli assetti societari.

La "straordinarietà" di tali procedimenti risiede nella discontinuità che questi ultimi realizzano rispetto alla "normale" esplicazione della ordinaria gestione della società¹³⁸. La "non normalità", infatti, attiene al connotato proprio delle operazioni straordinarie, che risiede nell'esorbitare dal naturale svolgimento delle finalità di gestione della società ritenute necessarie e inevitabili.

Nel quadro descritto, la scissione si presenta come un *unicum*. Il suo procedimento, rispetto alle altre operazioni straordinarie, contiene effetti riorganizzativi radicali¹³⁹ e definiti dalla "doppia anima"¹⁴⁰.

¹³⁸ NIGRO, *Le operazioni straordinarie nel diritto societario: note introduttive*, cit., 23.

¹³⁹ In generale sulle operazioni straordinarie, NIGRO, *Le operazioni straordinarie nel diritto societario: note introduttive*, cit., 24.

¹⁴⁰ CARIDI, *Distribuzione di valori e scissione di società*, cit., 270, secondo cui "In questa prospettiva, si può cominciare con l'osservare che, tra le c.d. operazioni straordinarie, la scissione è quella nella quale la "doppia anima", imprenditoriale e finanziaria, che connota il fenomeno societario sia dal momento generico, emerge con più evidenza, in essa trovando plastica rappresentazione non solo lo stretto legame tra l'una e l'altra dimensione, ma anche, e nel massimo grado le enormi potenzialità che, sul piano applicativo, discendono dalla intima relazione tra le stesse".

Infatti, la scissione si presenta come l'operazione societaria che consente la riorganizzazione dell'impresa e dell'investimento nell'impresa, in modo unitario. Dal punto di vista funzionale, dunque, la scissione incide sul piano sia imprenditoriale, sia finanziario degli assetti societari¹⁴¹.

La prima funzione, espressione della riorganizzazione dell'impresa, si esplica nell'elemento costitutivo dell'assegnazione delle risorse, per lo svolgimento dell'attività, da un unitario progetto imprenditoriale, la società scissa, ad una o più diverse destinazioni.

Gli interessi perseguiti si muovono sul crinale della frammentazione patrimoniale che la scissione, *ex art. 2506, primo comma, c.c.*, realizza, in una logica di separazione di parti del precedente assetto organizzativo. Nel tentativo di ricostruire l'identità funzionale dell'operazione di scissione, segue alla funzione imprenditoriale quella finanziaria.

La funzione di riorganizzazione dell'investimento nell'impresa, infatti, viene realizzata attraverso la riallocazione delle risorse dei soci, destinatari diretti e immediati delle azioni o quote della beneficiaria¹⁴². La peculiarità degli obiettivi perseguiti dall'operazione sta nel fatto che la società scissa non beneficia in modo alcuno delle partecipazioni nella assegnataria.

La società assegnante, dunque, non riarticola il proprio investimento, mantenendo un controllo diretto, in quanto il trasferimento si inserisce in una logica carente di un rapporto sinallagmatico. La riallocazione delle risorse, invece, riguarda l'originale investimento dei soci della società scissa, i quali riarticolano le proprie risorse in altri progetti imprenditoriali.

Tuttavia, il tratto caratteristico dell'operazione di scissione non risiede unicamente nelle singole funzioni considerate autonomamente. Il *proprium* della disciplina si manifesta nella compresenza delle sue due anime nell'ambito di un

¹⁴¹ CARIDI, *Distribuzione di valori e scissione di società*, cit., 271.

¹⁴² CARIDI, *Distribuzione di valori e scissione di società*, cit., 272, "E tuttavia, dalla fusione la scissione si distingue per la radicalità della riorganizzazione dell'investimento che è in grado di realizzare. Con la fusione, infatti, i soci, pur modificando gli originari rapporti mantengono un legame con il patrimonio sul quale vantano diritti residuali attraverso la partecipazione alla società scissa dalla stessa risultante: il patrimonio di quest'ultima essendo in ogni caso frutto dell'unione dei patrimoni della società partecipanti all'operazione. Nella scissione, invece, i soci possono modificare i rapporti partecipativi ad essi originariamente facenti capo fino a separare, almeno in parte, la propria partecipazione dal patrimonio sul quale vantano diritti residuali prima dell'operazione".

medesimo procedimento. L'alterazione dell'originaria destinazione dell'investimento, dall'unico progetto imprenditoriale a una diversa collocazione, e la contestuale disposizione delle risorse dei soci della stessa società scissa sono le anime di una unitaria operazione societaria che mira ad una globale riorganizzazione degli assetti societari¹⁴³.

Per cogliere al meglio il tratto proprio della scissione, dunque, non bisogna limitare il punto di osservazione alle singole funzioni. Sarà necessario, invece, aprire lo sguardo all'ampia portata dell'operazione di scissione che essa realizza nelle sue “*due anime*”. L'effetto che l'operazione consegue, grazie alla sintesi delle singole componenti funzionali, determinerà una figura che, tra gli atti di straordinaria amministrazione, si presenta come un *unicum*.

La scissione, infatti, è la fattispecie dal contenuto maggiormente riorganizzativo e, quindi, caratterizzato dal più elevato grado di “*straordinarietà*”¹⁴⁴.

Seguendo tale visione, si può concludere ritenendo la scissione, ex art. 2506, primo comma, c.c., come permeata da una “*unitaria matrice causale*”, in cui la riorganizzazione dell'investimento si realizza tramite la riorganizzazione dell'impresa¹⁴⁵. Infatti, l'assegnazione patrimoniale, quale atto di riorganizzazione, è asservita a funzione meramente strumentale¹⁴⁶, affinché si compia una più ampia ristrutturazione dell'investimento nell'impresa e dell'impresa¹⁴⁷.

1.3.1 Le finalità della scissione

Una volta individuate le funzioni che, in astratto, l'operazione straordinaria, ex art. 2506, primo comma, c.c., è idonea ad attuare, risulta utile valutare quali finalità, in concreto, possono essere perseguite mediante il procedimento di scissione. Attraverso l'assegnazione patrimoniale, con la successiva distribuzione

¹⁴³ CARIDI, *La scissione*, cit., 159.

¹⁴⁴ Cfr. CARIDI, *Distribuzione di valori e scissione di società*, cit., 273.

¹⁴⁵ Cfr. CARIDI, *Distribuzione di valori e scissione di società*, cit., 322.

¹⁴⁶ Cfr. CARIDI, *Distribuzione di valori e scissione di società*, cit., 322.

¹⁴⁷ Cfr. CARIDI, *Distribuzione di valori e scissione di società*, cit., 323.

delle partecipazioni della beneficiaria ai soci della scissa, l'operazione persegue obiettivi strategici propri dalla funzione di riorganizzazione dell'impresa e dell'investimento nell'impresa.

Legata alla funzione imprenditoriale, la scissione mira a realizzare finalità c.d. *primarie*¹⁴⁸ di riorganizzazione dell'impresa. Gli obiettivi strategici possono essere di tipo concentrativo (ad esempio, un accrescimento dimensionale dell'attività) e/o di decentramento organizzativo, mediante la separazione dell'originaria struttura organizzativa¹⁴⁹.

Nella sua dimensione finanziaria, inoltre, la scissione è capace di perseguire in concreto finalità primarie proprie del fenomeno di riallocazione delle risorse.

Infatti, nel perimetro della funzione di riorganizzazione dell'investimento nell'impresa, la scissione può raggiungere il risultato di rimodellamento delle strutture sociali¹⁵⁰, fino all'ipotesi estrema della netta separazione della compagine sociale¹⁵¹, attraverso la scissione asimmetrica.

Infine, resta sempre possibile conseguire gli obiettivi che la portata globale dell'operazione di scissione è idonea a combinare. La fusione delle due funzioni, non individuate autonomamente ma in un solo procedimento societario, consente di raggiungere contemporaneamente le finalità concrete, proprie di ogni singolo elemento costitutivo. La possibilità di combinare tra loro le funzioni, con i relativi risultati pratici, esprime in toto quella radicale portata riorganizzativa della scissione che la rende un *unicum* tra le operazioni straordinarie.

2. La fattispecie di scissione mediante scorporo

Una volta conclusa la disamina dell'operazione straordinaria di scissione, ai sensi dell'art. 2506, primo comma, c.c., occorre proseguire l'analisi volgendo lo sguardo agli elementi costitutivi della scissione mediante scorporo, *ex art. 2506.1*, primo comma, c.c. Nella sua dimensione testuale, la norma sulla scissione mediante

¹⁴⁸ CARIDI, *La scissione*, cit., 158.

¹⁴⁹ CARIDI, *La scissione*, cit., 160.

¹⁵⁰ Come, ad esempio, il ricambio generazionale: sul punto CARIDI, *La scissione*, cit., 160-161.

¹⁵¹ CARIDI, *La scissione*, cit., 161.

scorporo risulta presentare un tratto in linea di continuità con la disciplina in materia di scissione sebbene se ne discosti per un altro elemento costitutivo.

L'art. 2506.1, primo comma, c.c., infatti, per un verso, si pone nella scia del dato testuale dell'art. 2506, primo comma, c.c., prevedendo l'assegnazione patrimoniale come elemento costitutivo della fattispecie; per altro verso, se ne discosta, caratterizzando l'operazione di scissione mediante scorporo con l'attribuzione delle partecipazioni della società beneficiaria non ai soci della società che realizza l'assegnazione patrimoniale, come nel caso della fattispecie esaminata in precedenza, ma alla stessa società scissa.

Tuttavia, è necessario analizzare nel merito entrambi gli elementi costitutivi, per verificare se le divergenze (qualora risultanti dal tenore letterale delle norme), tra i tratti distintivi delle due fattispecie, siano riscontrabili solo sul piano meramente testuale. Solo in questa ipotesi la scissione mediante scorporo potrà ritenersi attratta nel perimetro delle "Forme di scissione". Qualora, invece, l'analisi degli elementi costitutivi faccia emergere distanze incolmabili tra le rispettive fattispecie, allora i risultati raggiunti condurranno il fenomeno giuridico dello scorporo fuori dall'istituto della scissione, da intendersi quindi come ipotesi affatto diversa.

2.1 L'assegnazione patrimoniale nello scorporo

In parallelo alla metodologia cui si è fatto ricorso nella disamina della scissione, *ex art. 2506*, primo comma, c.c., il punto di partenza è dato dagli elementi strutturali presenti nella disposizione dedicata alla scissione mediante scorporo.

Come primo elemento costitutivo della fattispecie, l'art. 2506.1, primo comma, c.c., prevede l'assegnazione patrimoniale della società scissa a favore della società beneficiaria.

Sul piano meramente testuale, il requisito in esame della scissione mediante scorporo sembra sovrapporsi in toto all'elemento della fattispecie in materia di scissione *ex art. 2506*, primo comma, c.c. Entrambe le disposizioni, infatti, fanno espressamente riferimento alla medesima locuzione "*assegnazione patrimoniale*",

per descrivere il fenomeno giuridico di passaggio di beni e rapporti giuridici tra i soggetti coinvolti nell'operazione.

Tuttavia, rievocando quanto detto in materia di scissione, pare opportuno segnalare divergenze rilevabili nell'ambito del medesimo elemento costitutivo, seppur definito in modo analogo.

Nel perimetro della scissione, *ex art. 2506, primo comma, c.c.*, l'assegnazione patrimoniale realizza una separazione patrimoniale della società scissa. Quest'ultima, infatti, non vede corrisposta, al passaggio patrimoniale, alcuna partecipazione della società beneficiaria, in via diretta e contestuale alla conclusione del procedimento di scissione.

Il *proprium* dell'operazione, dunque, si riviene nella frammentazione in parti, sulla base del numero di società beneficiarie, dell'intero complesso di beni e rapporti giuridici facenti capo alla società assegnante¹⁵².

Nell'ambito della scissione mediante scorporo, invece, il carattere scindente dell'operazione non si realizza. L'assegnazione vede compensato il peso patrimoniale oggetto del trasferimento, effettuato nel corso del procedimento, dall'attribuzione di azioni e quote della società beneficiaria al medesimo soggetto che realizza il passaggio di elementi attivi e passivi.

Non si assiste, dunque, ad un analogo effetto di frazionamento del patrimonio, inteso in modo unitario facente capo alla società scissa, ma ad una alterazione di tipo qualitativo del patrimonio sociale. L'ente giuridico assegnante modifica la propria composizione patrimoniale, sostituendo eventualmente beni di primo grado, intesi come asset patrimoniali, in beni di secondo grado, e cioè le partecipazioni nella società beneficiaria.

Netta, dunque, si profila la differenza sostanziale rispetto all'elemento costitutivo della scissione *ex art. 2506, primo comma, c.c.*: nello scorporo, all'assegnazione patrimoniale è sottesa una logica sinallagmatica, realizzata attraverso lo scambio diretto e immediato tra i soggetti coinvolti nell'operazione.

Pertanto, pur a fronte di espressioni lessicali sovrapponibili nelle norme in esame, solo apparentemente gli elementi costitutivi delle due fattispecie coincidono, presentando rilevanti divergenze.

¹⁵² v. § 1.1.

Alla luce di quanto precede, va esclusa la coincidenza tra il primo elemento costitutivo della fattispecie di scissione, *ex art. 2506, primo comma, c.c.*, e quello corrispondente della scissione mediante scorporo, *ex art. 2506.1 c.c.*

2.1.1 La disapplicazione della disciplina supposta al frazionamento patrimoniale

Il fatto che la scissione mediante scorporo non realizzi un'assegnazione di valori, analoga a quella propria della scissione¹⁵³ *ex art. 2506, primo comma, c.c.*, comporta una serie di ricadute sulla disciplina da applicare.

La destinazione di valori ad un soggetto diverso, senza che il peso patrimoniale del trasferimento venisse compensato, era il fondamento logico dell'apparato *normativo suppletivo*¹⁵⁴, stabilito, per una tutela *ex ante* l'operazione, dall'*art. 2506-ter*, secondo comma, *c.c.*, e, una volta concluso il procedimento, dagli *artt. 2506-bis*, secondo e terzo comma, e *2506-quater*, terzo comma, *c.c.*, nell'ambito della fattispecie prevista dall'*art. 2506, primo comma, c.c.*

Occorre, dunque, valutare se quanto detto per il microcosmo normativo dedicato alla scissione, *ex art. 2506, primo comma, c.c.*, possa essere oggetto di applicazione anche alla scissione mediante scorporo, alla luce della sostanziale diversità dell'elemento costitutivo dell'assegnazione patrimoniale.

A seguito della destinazione di valori, *ex art. 2506.1, primo comma, c.c.*, non si assiste ad una discrasia soggettiva nell'attribuzione delle partecipazioni, ma ad un sinallagma tra le due o più società coinvolte.

In una logica di scambio, i valori assegnati vengono compensati da altre entità patrimoniali, quali le partecipazioni nella stessa società beneficiaria, non provocando, a differenza della scissione *ex art. 2506, primo comma, c.c.*, alcuna alterazione del patrimonio netto della società scissa¹⁵⁵.

¹⁵³ CARIDI, *La scissione*, cit., 274 ss.

¹⁵⁴ v. § 1.1.1.

¹⁵⁵ SANTAGATA, *Scissione mediante scorporo e riorganizzazione dell'impresa*, in *Rivista delle società*, II, 2024, 290, relativamente alla primordiale versione della disposizione “*Diversamente da quanto avviene nella scissione tradizionale (ove le partecipazioni della beneficiaria sono attribuite ai soci della scissa), il perfezionamento della scissione mediante scorporo di regola non riduce, infatti, il netto della scissa, giacché il “costo” della partecipazione totalitaria nella beneficiaria acquisita dalla scissa surroga la relativa componente rappresentata dagli elementi patrimoniali assegnati*”.

La ricaduta del ragionamento svolto comporta l'assenza di un trasferimento di valori che si risolva in una frammentazione patrimoniale della società scissa, calcolabile sulla base del valore effettivo del patrimonio netto assegnato. Quindi, il microcosmo normativo, proprio degli effetti dell'operazione straordinaria di scissione, *ex art. 2506, primo comma, c.c.*, non sembra potersi estendere alla scissione mediante scorporo.

In primo luogo, non si pone l'esigenza *ex ante* di indicare nella relazione dell'organo amministrativo, di cui all'*art. 2506-ter, secondo comma, c.c.*, il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie o quello eventualmente rimasto in capo alla scissa. Tale valore, infatti, diviene oggetto di un sinallagma e non misura del frazionamento patrimoniale.

Resta ferma, invece, l'esigenza della determinazione esatta degli elementi patrimoniali, attivi o passivi, oggetto dell'operazione di scissione mediante scorporo, *ex art. 2506-bis, primo comma, c.c.* Ma, a differenza di quanto avviene per la fattispecie prevista dall'*art. 2506, primo comma, c.c.*, la prescritta precisione, nell'individuazione degli elementi patrimoniali da assegnare, si presenta come onere, in capo alle parti coinvolte, affinché l'operazione realizzi il trasferimento voluto.

L'onere in esame si spiega alla luce della carente quantificazione del valore effettivo del patrimonio netto assegnato e, dunque, della relativa disapplicazione della normativa suppletiva che si fonda sul tale elemento.

Infatti, l'*art. 2506-bis, terzo comma, c.c.* regola le sorti degli elementi del passivo che non sono desumibili dal progetto di scissione, ripartendo la responsabilità solidale tra le società coinvolte, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato.

Nell'assegnazione patrimoniale *ex art. 2506.1, primo comma, c.c.*, non sarà possibile replicare il medesimo schema normativo delineato in precedenza in materia di responsabilità, poiché l'attribuzione di valori si sviluppa in una logica

alla partecipata."; DIBATTISTA, *La scissione mediante scorporo tra norme comunitarie e trasposizione interna*, cit., 928. TRINCHESE, *La scissione mediante scorporo: analisi della disciplina civilistica e profili applicativi*, Documento di ricerca del CNDC e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 14 febbraio 2024, 16; MAGLIULO, *La scissione mediante scorporo dopo il decreto correttivo n. 88/2025*, in *Notariato*, 2025, 5, 485.

sinallagmatica, escludendo un'esigenza analoga a quella della scissione, *ex art. 2506*, primo comma, c.c. In questo caso, infatti, il patrimonio netto non diminuisce al termine del procedimento, essendo compensato il peso degli elementi assegnati con altri beni di secondo grado, quali le partecipazioni nella società beneficiaria.

La mancanza del limite del valore del patrimonio netto, quale criterio di riparto della responsabilità solidale, comporta che tutti gli elementi del passivo che non risultino dal progetto, restino per intero in capo alla società scissa.

La medesima logica si estende anche quando l'elemento del passivo viene destinato espressamente ad una delle società coinvolte nell'operazione di scissione, *ex art. 2506-quater*, terzo comma, c.c., ma non risulta soddisfatto dalla società cui fa carico. Anche in questo caso, il legislatore fissa, per la scissione *ex art. 2506*, primo comma, c.c., la misura della responsabilità solidale tra le società che realizzano il procedimento, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto.

Tuttavia, nella scissione mediante scorporo, alla carenza dell'assegnazione patrimoniale, propria della fattispecie di scissione, segue la disapplicazione di tale modello normativo¹⁵⁶.

Il criterio di riparto non potrà essere rinvenuto in un valore non assegnato e, quindi, non quantificato, per come stabilito dall'*art. 2506-ter*, secondo comma, c.c. Pertanto, nel caso di mancato adempimento degli elementi passivi, destinati e non soddisfatti, andrà applicata una disciplina differente da quella prescritta dalla norma richiamata.

In ultimo, seppur con esigenze di tutela differente, anche nell'ambito della scissione mediante scorporo occorre analizzare la sorte degli elementi attivi, che non siano desumibili dal progetto di scissione, *ex art. 2506-bis*, secondo comma, c.c.

La norma rievocata, per quanto non miri a tutelare i creditori, ripropone la logica propria dell'elemento costitutivo della fattispecie *ex art. 2506*, primo comma, c.c. Nel caso di scissione totale, infatti, il riparto degli elementi dell'attivo, non

¹⁵⁶ In tal senso SANTAGATA, *Scissione mediante scorporo e riorganizzazione dell'impresa*, cit., 290, quando ritiene che la differenza di effetti prodotti “*non consente alla società scissa – in assenza di opposizioni dei creditori – di limitare la propria responsabilità per i debiti pregressi ad una data porzione del suo patrimonio*”.

espressamente destinati, avviene tra le società beneficiarie in proporzione della quota di patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse.

La *ratio legis*, stanti lo scioglimento senza liquidazione e l'estinzione della società scissa, si fonda sulla necessità di definire *ex lege* la sorte degli elementi non risultanti dal progetto di scissione.

Non altrettanto avviene, invece, nel caso di scissione parziale, *ex art. 2506-bis*, secondo comma, c.c., perché gli elementi dell'attivo in dubbio restano in capo alla società trasferente, che ovviamente non viene meno.

L'assegnazione patrimoniale, nell'ambito della fattispecie dell'*art. 2506.1*, primo comma, c.c., si traduce in un trasferimento all'interno di una logica di scambio tra gli elementi patrimoniale e le partecipazioni della società beneficiaria. Tale circostanza comporta che quando l'oggetto dell'assegnazione sia il complesso degli elementi patrimoniali della società scissa, come consentito dall'*art. 2506.1*, primo comma, c.c., non si può ripartire, tra le società coinvolte nell'operazione, l'elemento dell'attivo non risultante dal progetto, in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato. Il patrimonio netto non viene alterato al termine della scissione mediante scorporo. Pertanto, l'elemento dell'attivo non risultante dal progetto rimane in capo alla società scissa, qualora non altrimenti destinato ad un soggetto differente.

In linea con tale soluzione interpretativa, si presenta il secondo periodo dell'*art. 2506-bis*, secondo comma, c.c., in virtù del quale, nell'ambito della fattispecie di scissione, *ex art. 2506*, primo comma, c.c., la mancanza di espressa menzione di un elemento dell'attivo, nella scissione parziale, comporta *ex lege* la destinazione di tale elemento alla società scissa.

2.2 L'attribuzione delle partecipazioni: tratto inedito nella scissione

Proseguendo nell'analisi della fattispecie di scissione mediante scorporo, appare evidente il tratto di discontinuità, almeno testuale, rispetto alla disciplina dettata in materia di scissione, *ex art. 2506*, primo comma, c.c.

In quest'ultima disposizione, infatti, è previsto che, all'assegnazione patrimoniale, segua la distribuzione delle partecipazioni nella società beneficiaria tra i soci della scissa.

Il carattere indefettibile di tale requisito costitutivo della fattispecie risulta ancora una volta messo in discussione, dato che la nuova operazione *ex art. 2506.1*, primo comma, c.c., prevede che l'attribuzione delle azioni o quote della beneficiaria non si compia a favore dei soci ma della stessa società assegnante¹⁵⁷.

Infatti, secondo una certa corrente dottrina, alla scissione asimmetrica e alla scissione non proporzionale, si aggiungerebbe una ulteriore “*forma*” di scissione, priva dell'attribuzione ai soci della società scissa come carattere essenziale della fattispecie, *ex art. 2506*, primo comma, c.c. In tal modo, verrebbe definitivamente abbattuto quel muro di indefettibilità¹⁵⁸, elevato dall'elemento costitutivo soggettivo dell'operazione, per come risulta dal dato testuale.

Tuttavia, occorrono alcune ulteriori considerazioni.

Come già sopra evidenziato, nella scissione mediante scorporo, non si assiste più a quella discrasia soggettiva tra chi realizza l'assegnazione patrimoniale (la società scissa) e chi gode dell'attribuzione delle partecipazioni (i soci della società scindente).

Nell'operazione in esame l'assegnazione delle azioni o quote alla scissa rappresenta l'elemento costitutivo della fattispecie che permea la logica sinallagmatica dell'assegnazione patrimoniale. La coincidenza soggettiva tra chi compie il trasferimento patrimoniale e chi gode degli effetti, distanzia l'elemento costitutivo dello scorporo da quello della scissione, *ex art. 2506 c.c.*, secondo la visione maggioritaria di quest'ultima operazione.

Infatti, come rilevato in precedenza¹⁵⁹, il tratto dell'attribuzione delle partecipazioni nella beneficiaria ai soci rimane un elemento costitutivo della scissione, *ex art. 2506*, primo comma, c.c., e, di contro, la continuità soggettiva,

¹⁵⁷ MAZZOLETTI, *La scissione mediante scorporo: applicazioni e prospettive*, in *Notariato*, 2024, 6, 694; BUSANI, *La scissione mediante scorporo*, cit., 402.

¹⁵⁸ TRINCHESE, *La scissione mediante scorporo: analisi della disciplina civilistica e profili applicativi*, cit., 10, “*Alla luce di tali varianti già contemplate in tema di scissioni, l'opinione prevalente ha ritenuto l'assegnazione di azioni o quote dalla/e beneficiaria/e ai soci della scissa, non rappresenterebbe un tratto indefettibile della scissione tipica né della altre fattispecie elaborate dalla prassi [...]*”. In tal senso anche, BUSANI, *Scissione mediante scorporo*, cit., 402.

¹⁵⁹ v. § 1.2.

come tratto essenziale dello scorporo, conducono a ritenere non coincidenti gli elementi costitutivi delle due discipline.

La soluzione interpretativa, che valorizza la distanza tra i due elementi costitutivi a confronto, non si presenta come aliena, ma esprime una visione proposta ancor prima dell'ingresso, nel nostro ordinamento, della scissione mediante scorporo¹⁶⁰.

Quest'ultima opzione interpretativa si muove, peraltro, anche fuori dall'orbita per cui la destinazione delle partecipazioni ai soci della società scissa sia il tratto identificativo della scissione *ex art. 2506*, primo comma, c.c. Secondo l'impostazione proposta¹⁶¹, infatti, il nocciolo duro dell'elemento costitutivo risiederebbe nella necessità che la scissione incida in modo diretto sul rapporto originario del singolo socio della società scissa, pur mantenendo il legame con almeno una società partecipante all'operazione.

Anche tale visione condurrebbe la scissione mediante scorporo fuori dal perimetro delle “*forme*” di scissione, *ex art. 2506*, primo comma, c.c., in quanto carente di una diretta incidenza sulla partecipazione originaria del singolo socio nei confronti della società scissa.

L'operazione incide solo in via mediata sulla partecipazione originaria. Il singolo socio, dunque, conserva invariato il medesimo rapporto con la società scissa e i suoi soci, seppur coinvolto in un'operazione che può alterare, almeno dal punto di vista qualitativo, il patrimonio sociale.

Nell'ambito della richiamata prospettiva dottrinale, il tratto in continuità della scissione mediante scorporo rispetto alla scissione, *ex art. 2506*, primo comma, c.c., risiederebbe nella prosecuzione del rapporto in almeno una delle società partecipanti all'operazione¹⁶². Tuttavia, tale circostanza è frutto dell'esclusa

¹⁶⁰ SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 171: “[...] la prosecuzione, da parte dei singoli soci, del rapporto di partecipazione originario – nella quale si è ravvisato il profilo caratterizzate della scissione – è infine incompatibile con l'assegnazione delle nuove azioni o quote, in quanto “corrispettivo” dell'attribuzione patrimoniale a favore della società beneficiaria, a soggetti diversi dai soci della società trasferente, ed in particolare a questa stessa società (il che realizzerebbe la diversa fattispecie dello scorporo): altrimenti detto, si è fuori dall'istituto della scissione se non si ha – in uno o altra guisa – incidenza della vicenda sui rapporti di partecipazione facenti capo ai soci della società scindente;”. Consiglio Nazionale del Notariato, *La scissione mediante scorporo*, cit., 7.

¹⁶¹ v. § 1.2.

¹⁶² Si pensi all'ipotesi in cui si realizzi una scissione asimmetrica: seppur alterato, il socio mantiene il suo rapporto con la società scissa non ricevendo alcuna partecipazione nella società scissa. Tuttavia, nella scissione mediante scorporo, la prosecuzione del rapporto con la società assegnante

incidenza dell'operazione sulla posizione partecipativa originale e non come risultato del diretto coinvolgimento del rapporto nel procedimento di scissione.

La discrasia strutturale evidenziata, pertanto, non consentirebbe la sovrapposizione degli elementi costitutivi contenuti negli artt. 2506, primo comma, e 2506.1, primo comma, c.c. Tale distanza si riproporrebbe anche qualora si ritenesse il tratto dell'attribuzione delle partecipazioni ai soci, per come testualmente stabilito, non più profilo indefettibile dell'elemento costitutivo della fattispecie.

2.3 La riarticolazione dell'impresa come funzione dello scorporo

Conclusa l'analisi sui tratti essenziali della fattispecie di scissione mediante scorporo, è utile individuare quale matrice causale sia sottesa all'operazione *ex art. 2506.1, primo comma, c.c.* Infatti, parallelamente all'approccio analitico sulla funzione della scissione, *ex art. 2506, primo comma, c.c.*, occorre ora condurre un'indagine sugli interessi che l'operazione in esame si presta a soddisfare.

Come evidenziato in precedenza¹⁶³, sul piano meramente testuale le due discipline condividono la locuzione normativa di assegnazione patrimoniale, inducendo a ritenere possibile la coincidenza della funzione di riorganizzazione dell'impresa. La funzione della scissione mediante scorporo, sul piano imprenditoriale, sembra in linea con quanto sostenuto in materia di scissione, data la riorganizzazione che viene realizzata attraverso la destinazione di determinate risorse ad un diverso progetto imprenditoriale.

Tuttavia, chiara deve risultare la differenza che tra le assegnazioni si realizza: la destinazione di valori, nell'operazione straordinaria *ex art. 2506, primo comma, c.c.*, comporta una frammentazione patrimoniale della società scissa; nel caso invece della scissione mediante scorporo, l'assegnazione patrimoniale si

è conseguenza dell'attribuzione delle azioni o quote alla stessa, con una incidenza indiretta sulla originaria partecipazione del singolo socio.

¹⁶³ v. § 1.1.

inquadra in un sinallagma con l'attribuzione delle partecipazioni nella società beneficiaria in capo alla stessa scissa.

Dunque, la funzione riorganizzativa dell'impresa, propria dell'elemento costitutivo dell'assegnazione patrimoniale, si presenta nella facoltà di articolare il patrimonio della società scissa, pur mantenendo un collegamento diretto, in altre strutture societarie.

Al netto di distinzioni strutturali, la normativa dedicata alla scissione mediante scorporo sembrerebbe espressione di un assetto di interessi perseguibili in astratto, sovrapponibile a quello proprio dell'assegnazione nella scissione *ex art.* 2506, primo comma, c.c., in linea con una analogia logica di riorganizzazione dell'impresa¹⁶⁴.

In assoluta discontinuità, si pone, invece, il rapporto tra la seconda funzione propria della scissione, *ex art.* 2506, primo comma, c.c., e gli effetti risultanti al termine della scissione mediante scorporo, sotto il piano finanziario. Infatti, la riorganizzazione dell'investimento nell'impresa non può presentarsi nella fattispecie *ex art.* 2506.1, primo comma, c.c., perché le partecipazioni nella società beneficiaria vengono assegnate alla scissa.

L'operazione, dunque, interessa direttamente e senza mediazione esclusivamente il patrimonio della società scorporante mentre incide sull'investimento del singolo socio solo in via indiretta e mediata, contrariamente a quanto avviene nella scissione, *ex art.* 2506, primo comma, c.c.¹⁶⁵.

Ad essere riarticolato, dunque, è l'investimento della società che rialloca le proprie risorse in modo differente, pur mantenendo un legame diretto con la parte di patrimonio assegnata.

¹⁶⁴ TRINCHESE, *La scissione mediante scorporo: analisi della disciplina civilistica e profili applicativi*, cit., 16, "Sotto il profilo aziendalistico, la scissione mediante scorporo si inserisce nell'ambito delle operazioni di pianificazioni e riorganizzazione delle strutture societarie coinvolte e, a seconda delle varie configurazioni che può assumere (coinvolgendo una o più società da scindere o una o più società beneficiarie) o dall'ambito oggettivo (potendo riguardare sia l'assegnazione di compendi aziendali che di beni singoli) consente di perseguire diverse finalità strategiche [...]".

¹⁶⁵ TRINCHESE, *La scissione mediante scorporo: analisi della disciplina civilistica e profili applicativi*, cit., 16, nt. 70, "Trattasi, non di separazione o frazionamento bensì una mera riallocazione delle risorse, all'esito della quale, come accade nel conferimento, la società scissa si troverà a detenere le attività scorporate solo indirettamente tramite la società beneficiaria", CARIDI, *Distribuzione di valori e scissione di società*, cit., 274.

Nella scissione, ex art. 2506, primo comma, c.c., invece, ad essere coinvolto è l'originario investimento del singolo socio, mediante un atto riorganizzativo meramente strumentale della società.

Rispetto alla prima funzione esaminata, il profilo finanziario segna una netta distinzione tra le discipline in esame: la riorganizzazione dell'investimento nell'impresa non sarà mai il contenuto dell'operazione in esame, almeno in via diretta.

Infatti, è stato osservato che l'art. 2506.1, primo comma, c.c. potrebbe produrre un effetto riorganizzativo della partecipazione originaria del singolo socio quando l'assegnazione abbia ad oggetto una rilevante entità patrimoniale, quale ad esempio l'azienda¹⁶⁶.

Secondo tale visione minoritaria del fenomeno, la portata riorganizzativa dell'impresa sarebbe così ampia da produrre, seppur in modo riflesso, un effetto anche di riorganizzazione dell'investimento nella società: il socio vedrebbe alterato l'originario rapporto, in quanto una società operativa si “trasforma” in una *holding* pura. Sebbene inevitabilmente rilevante sulla partecipazione originaria, l'operazione incide solo in via indiretta e mediata sul rapporto originario, non potendo prescindere dal dato formale, salva espressa previsione di legge¹⁶⁷. L'operazione, così realizzata, è idonea ad alterare più il valore della partecipazione che la destinazione delle risorse inizialmente allocate da parte del socio. Quest'ultima visione si esclude quando sia necessaria una modifica dell'oggetto sociale.

Il filtro della società scissa, dunque, rimane sempre la *conditio sine qua non* dell'operazione di scissione mediante scorporo, da cui discende che la funzione finanziaria della scissione, ex art. 2506, primo comma, c.c., non sarà rinvenibile in modo analogo tra le due discipline a confronto.

Carente di una funzione, ovvero quella di riorganizzazione dell'investimento nell'impresa, la scissione mediante scorporo non consente di

¹⁶⁶ CARIDI, *La scissione*, cit., 229: “[...], si circoscrive la riconduzione dello scorporo alla nozione di scissione nei soli casi in cui esso ha ad oggetto l'azienda: e cioè quando lo scorporo assume significato organizzativo non solo rispetto all'impresa, ma anche, seppure indirettamente, rispetto all'investimento”.

¹⁶⁷ Vedere art. 2479, secondo comma, n (5 o 2361 c.c.

replicare la medesima portata globale della riorganizzazione propria della fattispecie *ex art. 2506 c.c., primo comma*¹⁶⁸.

Mancando una delle “due anime” dell’operazione, non è consentito, per lo scorporo, rievocare il risultato, frutto della somma delle due funzioni. La ricaduta a valle di tale ragionamento porta a ravvisare una capitale distinzione causale tra le due fattispecie in esame.

Nella scissione, *ex art. 2506, primo comma, c.c.*, come descritto in precedenza¹⁶⁹, l’assegnazione patrimoniale è il mezzo attraverso il quale si raggiungono scopi riorganizzativi dell’operazione¹⁷⁰, sia sotto il profilo dell’impresa che dell’investimento nell’impresa.

La visione del trasferimento patrimoniale come atto di riorganizzazione non troverebbe analoga soluzione nella scissione mediante scorporo. In quest’ultimo caso, data la mancanza di una portata globale di riorganizzazione dell’investimento, l’assegnazione patrimoniale, quale atto riorganizzativo, non si presenta come meramente strumentale, ma come fine stesso dell’operazione.

In ultimo, la scissione mediante scorporo si presenta permeata non dalla medesima “*unitaria matrice causale*” della scissione, *ex art. 2506, primo comma, c.c.*, ma da un assetto di interessi che si realizza nell’assegnazione patrimoniale e si limita alla sola funzione, in astratto, di riorganizzazione dell’impresa.

2.3.1 Le finalità dello scorporo

Come ultimo indice per tratteggiare il quadro di differenze, è opportuno indagare sulle finalità concrete realizzabili attraverso l’unitaria matrice causale dell’operazione *ex art. 2506.1, primo comma, c.c.*

La scissione mediante scorporo, nell’elemento costitutivo dell’assegnazione patrimoniale, presenta una attività riorganizzativa che si esprime in una riallocazione delle risorse da un solo progetto imprenditoriale.

¹⁶⁸ CARIDI, *Distribuzione di valori e scissione di società*, cit., 274.

¹⁶⁹ v. § 1.1.2.

¹⁷⁰ v. § 1.3.

Infatti, il requisito della fattispecie consente, attraverso l'operazione in esame, di riarticolare l'impresa in una struttura più complessa, spesso di gruppo, attraverso la divisione di aggregati patrimoniali che pur mantengono un collegamento embrionale con la società scissa¹⁷¹.

Massima espressione della funzione di riorganizzazione dell'impresa si realizza nel caso in cui la scissione mediante scorporo abbia ad oggetto l'intero complesso di beni e rapporti giuridici della società scissa. Infatti, attraverso tale strumento sarà agevolmente possibile trasformare la scorporante da società operativa in *holding* pura¹⁷².

Nel caso di assegnazione d'azienda¹⁷³, le finalità concrete realizzabili sono principalmente di tipo organizzativo e dismissorio¹⁷⁴. Nel primo caso, il trasferimento è permeato da fini di riorganizzazione della struttura aziendale, sulla base di esigenze gestionali¹⁷⁵, affini agli obiettivi di concentrazione e decentramento dell'attività svolta. *A latere*, le finalità in concreto possono riguardare anche esigenze di dismissione aziendale quando l'assegnazione è disposta in vista di successive cessioni¹⁷⁶ o gestione di una situazione di crisi¹⁷⁷.

Tuttavia, l'ampio respiro della locuzione "*parte del patrimonio*", utilizzata all'art. 2506.1, primo comma, c.c., e Direttiva (UE) 1132/2017, consente all'operazione, almeno sul piano testuale, di riorganizzare l'impresa anche fuori dal

¹⁷¹ RAGUSO, *Lo "scorporo" d'azienda*, cit., 15.

¹⁷² CARIDI, *La scissione*, cit., 160, quando ritiene che le finalità riorganizzative siano conseguibili anche con il "*c.d. scorporo d'azienda*"; TRINCHESE, *La scissione mediante scorporo: analisi della disciplina civilistica e profili applicativi*, cit., 17, "*Inoltre l'operazione di scissione mediante scorporo risulta idonea alla creazione di holding o sub holding intermedie cui attribuire partecipazioni in ulteriori società*";.

¹⁷³ RAGUSO, *Lo "scorporo" d'azienda*, cit., 6, nell'ambito dello scorporo d'azienda l'autore sostiene che "*Lo scorporo costituisce un momento di ristrutturazione dell'impresa [...]*".

¹⁷⁴ RAGUSO, *Lo "scorporo" d'azienda*, cit., 9.

¹⁷⁵ RAGUSO, *Lo "scorporo" d'azienda*, cit., 15: "*In questa prospettiva lo scorporo costituisce la premessa per l'articolazione dell'impresa in una più complessa struttura di gruppo, attraverso il distacco dalla scorporante di uno o più aggregati patrimoniali che vanno a costituire i nuclei aziendali delle singole scorporate, le quali, a loro volta, come si è detto possono mantenere un collegamento con la scorporante*"; TRINCHESE, *La scissione mediante scorporo: analisi della disciplina civilistica e profili applicativi*, cit., 17.

¹⁷⁶ RAGUSO, *Lo "scorporo" d'azienda*, cit., 21.

¹⁷⁷ TRINCHESE, *La scissione mediante scorporo: analisi della disciplina civilistica e profili applicativi*, cit., 17, "*infine, in alcuni casi, l'operazione in esame potrebbe rappresentare un utile strumento di prevenzione/risanamento delle imprese in crisi ai sensi dei principi generali di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 ("CCII")*".

solo perimetro dell'assegnazione d'azienda, estensibile anche a singoli cespiti. Pur tuttavia è necessaria, al riguardo, un'analisi più approfondita di quanto detto¹⁷⁸.

Restano, invece, escluse dal perimetro della scissione mediante scorporo tutte le finalità legate alla funzione di riorganizzazione dell'investimento nell'impresa. Non sarà, infatti, possibile apportare alcuna modifica alla compagine sociale, paragonabile a quanto accade nella scissione asimmetrica o non proporzionale. L'operazione in esame, essendo priva del "anima" finanziaria, non può perseguire interessi in concreto legati a tale funzione: la fattispecie *ex art. 2506.1, primo comma, c.c.*, non sarà, infatti, idonea a compiere obiettivi legati alla separazione della compagine sociale.

3. Scorporo come operazione altra dalla scissione

L'analisi condotta sin ora, su struttura e funzioni delle singole fattispecie di scissione, *ex art. 2506, primo comma, c.c.*, e, successivamente, di scissione mediante scorporo, ha bisogno di convergere i risultati in modo unitario.

La metodologia seguita, infatti, è prodromica e propedeutica alla risposta da rendere a fronte della domanda posta in *incipit* della discussione, se cioè la scissione mediante scorporo possa essere o meno considerata una nuova "forma" di scissione, *ex art. 2506, primo comma, c.c.*

A tale fine si è resa necessaria, *in primis*, la disamina dei singoli elementi costitutivi delle rispettive fattispecie. Dall'indagine condotta sono state individuate divergenze rilevanti tra le strutture delle due operazioni analizzate.

Il primo requisito essenziale della fattispecie, ovvero l'assegnazione patrimoniale, si atteggia in modo decisamente differente, a seconda che si presenti nell'ambito della scissione mediante scorporo o nella scissione, *ex art. 2506, primo comma, c.c.* Nel primo caso, infatti, il trasferimento è inserito in una logica di

¹⁷⁸ v. Cap. 3 § 1.1.

scambio¹⁷⁹ che vede compensare il peso del passaggio patrimoniale, sostenuto dalla società scissa, con l'attribuzione delle partecipazioni nella beneficiaria.

Analoga struttura non è, invece, rinvenibile nel frazionamento patrimoniale proprio nell'ambito della scissione, *ex art. 2506*, primo comma, c.c. Tale risultato è diretta conseguenza dell'assegnazione patrimoniale realizzata fuori da un sistema sinallagmatico tra le società partecipanti all'operazione, non riproponibile quando i soggetti immediatamente coinvolti dall'attribuzione delle azioni o quote nella società beneficiaria sono gli stessi soci della scissa.

Inoltre, la scissione mediante scorporo, per il richiamato *proprium* nel perimetro del trasferimento, non sembrerebbe presentare l'esigenza dell'applicazione della normativa suppletiva, predisposta dal legislatore per il peculiare effetto di divisione patrimoniale. Nella scissione prevista all'*art. 2506*, primo comma, c.c., gli *artt. 2506-ter*, secondo comma, e *2506-bis*, secondo e terzo, c.c. divengono parte di disciplina conseguente alla fattispecie, completando l'elemento costitutivo dell'assegnazione patrimoniale. I presidi ivi previsti, infatti, nascono e si esauriscono nell'ambito dell'effetto proprio del passaggio di elementi attivi e passivi, compiuto in quella specifica operazione straordinaria.

Analoga normativa non può, invece, trovare ragion d'essere in fattispecie che non sovrappongono la medesima *ratio legis*, quali ad esempio l'operazione *ex art. 2506.1*, primo comma, c.c.

Pertanto, è possibile osservare come la difformità strutturale dell'assegnazione patrimoniale collochi la scissione mediante scorporo in una posizione del tutto peculiare, nel quadro della scissione, *ex art. 2506*, primo comma, c.c. La disciplina suppletiva richiamata, basata sull'assegnazione di valori, è indice del modo d'essere dell'operazione straordinaria di scissione, oltre che del procedimento con cui si realizza.

¹⁷⁹ CARIDI, *La scissione*, cit., 963, il quale nota, in riferimento alla scissione, pertanto da leggere nello scorporo in termini del tutto inversi, come “*Mentre la vicenda circolatoria dell'azienda si realizza nella dimensione commutativa propria dello scambio, assumendo significato organizzativo limitatamente all'oggetto del negozio, lo spostamento patrimoniale scissorio assume valore organizzativo prima anche che in relazione al suo oggetto, per il fatto stesso di configurarsi quale momento attuativo di una operazione societaria: nella vicenda scissoria esso non è cioè il fine, come quando serve a far circolare l'azienda, ma mezzo funzionale ad un disegno di riorganizzazione globale dell'impresa societaria, alla cui causa (organizzativa) è allora attratto, subordinandone, conseguentemente, anche condizionamenti e limiti*”.

Carente del medesimo contenuto, il trasferimento oggetto della scissione mediante scorporo sembra defilarsi da una piena sovrapposizione con la fattispecie di cui all'art. 2506, primo comma, c.c.

Inoltre, in linea di assoluta discontinuità, si pone anche il secondo elemento costitutivo della fattispecie di scissione, *ex art. 2506, primo comma, c.c.*, rispetto al nuovo istituto della scissione mediante scorporo. L'attribuzione ai soci delle partecipazioni nella beneficiaria, per come risulta dal mero dato testuale dell'art. 2506, primo comma, c.c., è un inevitabile punto di partenza nell'indagine ermeneutica, pur non rappresentando, secondo parte della dottrina, il cuore dell'elemento costitutivo.

Tuttavia, anche prescindendo dal dato testuale, il fatto che l'operazione incida sulla partecipazione originaria del singolo socio della società scissa sembra presentarsi come minimo comune multiplo delle varie “*forme*” di scissione *ex art. 2506, primo comma, c.c.* Nella richiamata operazione, infatti, il tratto essenziale risiederebbe nella prosecuzione del rapporto in almeno una delle società coinvolte nell'operazione, nonostante l'inevitabile alterazione dell'originario rapporto tra il socio e la società scissa.

Nella scissione mediante scorporo, quanto detto non trova luogo. L'operazione incide solo in maniera mediata e indiretta sull'originale partecipazione del socio, il quale vede inalterata la propria posizione partecipativa nella società, anche rispetto agli altri soci. Lo “*schermo*” della società scissa, quale soggetto che si frappone, esclude una piena continuità tra la fattispecie *ex art. 2506.1, primo comma, e quella dell'art. 2506, primo comma, c.c.*

Il quadro descritto esprime una asimmetria strutturale fra le due fattispecie, sia nei suoi elementi oggettivi, ovvero l'assegnazione patrimoniale, sia nei suoi elementi soggettivi, intesi come la ripartizione delle azioni o quote nella società beneficiaria.

La difformità strutturale tra i requisiti essenziali non è priva di conseguenze anche sul piano degli interessi realizzabili, ripercuotendosi nella sfera dell'unitaria matrice causale che sottende le due operazioni. La scissione, *ex art. 2506, primo comma, c.c.*, realizza, infatti, un fenomeno riorganizzativo dell'investimento nell'impresa e dell'impresa mediante un atto riorganizzativo. Gli elementi

patrimoniali oggetto di assegnazione si pongono come un mero strumento piegato al fine di conseguire un risultato riorganizzativo più ampio. L'interesse sotteso, prima ancora che imprenditoriale, si colloca nella modifica del soggetto assegnante, che rimodula i precedenti assetti societari.

Nella scissione mediante scorporo, invece, la riorganizzazione dell'impresa è il fine diretto dell'assegnazione patrimoniale, riarticlando il patrimonio della società. Tale risultato si consegue attraverso un immediato collegamento con gli asset trasferiti, reso possibile a seguito dell'attribuzione diretta alla società assegnante delle azioni o quote nella beneficiaria.

In conclusione, si può rilevare come la comparazione strutturale e funzionale delle due fattispecie evidenzia una incolmabile diversità tra le operazioni a confronto. Nei suoi elementi costitutivi, le differenze interne alla fattispecie lumeggiano la totale estraneità del nuovo istituto della scissione mediante scorporo al fenomeno giuridico della scissione *ex art. 2506, primo comma, c.c.*, con riferimento alle varie modalità attraverso cui si possono concretizzare.

Pertanto, le distanze non possono che condurre a ritenere la nuova operazione, *ex art. 2506.1, primo comma, c.c.*, aliena dal perimetro di “*forme*” di scissione.

3.1 La natura della scissione mediante scorporo

Nell'ambito dell'indagine svolta, il risultato ultimo raggiunto è l'asimmetria tra le funzioni e le fattispecie di scissione *ex art. 2506, primo comma, c.c.*, e quelle della scissione mediante scorporo.

Il punto di approdo interpretativo, tuttavia, lascia privo di risposta il dubbio circa la natura nella quale inquadrare l'assegnazione patrimoniale, compiuta nel perimetro dell'operazione *ex art. 2506.1, primo comma, c.c.*

Nella scissione, *ex art. 2506, primo comma, c.c.*, come richiamato in precedenza¹⁸⁰, si presenta acceso il dibattito dottrinale sul contenuto oggetto dell'operazione. Le opzioni interpretative si dividono tra autori che condividono la

¹⁸⁰ v. § 1.1.

teoria *modificativa*, altri la visione traslativa e coloro che si pongono nel mezzo, sviluppando la tesi *modifico-traslativa*.

Tuttavia, costituendo una fattispecie autonoma da quella stabilita all'art. 2506, primo comma, c.c., in modo particolare nel suo elemento costitutivo dell'assegnazione patrimoniale, occorre sgombrare il campo, in merito alla natura della scissione mediante scorporo, dal dibattito rievocato. Le visioni richiamate nel contesto della scissione, dunque, potranno trovare rilievo nella nuova operazione solo come strumento di paragone, di quale sia o meno la vicenda sottesa all'assegnazione patrimoniale. Ma, non coincidendo le fattispecie, non si potranno riproporre in modo analogo gli stessi termini del dibattito, già sviluppato nella scissione mediante scorporo.

In quest'ultimo caso, per ricostruire la natura dell'assegnazione patrimoniale, bisognerà impostare, invece, il ragionamento prendendo le mosse dagli elementi costitutivi della fattispecie *ex art. 2506.1, primo comma, c.c.*, ed esaminare come questi interagiscano tra loro.

Nella scissione mediante scorporo, il trasferimento di valori non si articola in una frammentazione in quote del patrimonio unitariamente considerato. La vicenda circolatoria, infatti, coinvolge unicamente elementi patrimoniali, attivi e passivi, che vedono modificato il soggetto titolare, individuati dal progetto di scissione *ex art. 2506-bis, primo comma, c.c.* Tuttavia, il trasferimento non produce effetti di una globale rimodulazione degli assetti societari, dato che i rapporti partecipativi originari rimangono inalterati, come anche il patrimonio netto della società scissa. Questo perché, da un lato, attribuendo le azioni o quote della società beneficiaria in capo alla scissa, l'operazione non incide, almeno direttamente, sulla compagine sociale; dall'altro lato, il peso dell'assegnazione patrimoniale compensato da partecipazioni, non causa una modifica della struttura partecipativa, ma si limita ad una alterazione qualitativa del patrimonio.

L'effetto descritto è realizzabile poiché il passaggio patrimoniale, contenuto nell'art. 2506.1, primo comma, c.c., si articola in una logica sinallagmatica, priva della discrasia soggettiva nell'attribuzione delle partecipazioni, propria dell'art. 2506, primo comma, c.c.

Pertanto, la portata riorganizzativa dell'operazione si circoscrive in nuova riarticolazione dell'originaria attività in altre strutture societarie, le quali mantengono, però, un diretto collegamento con la società scissa. L'attribuzione delle azioni o quote nella società beneficiaria, senza la mediazione dei soci, consente, alla società assegnante, di non dissolvere del tutto il legame¹⁸¹ sulle consistenze patrimoniali trasferite. Quest'ultime, dunque, vengono allocate in modo differente rispetto all'organizzazione *ante* operazione, comportando una relativa alterazione qualitativa del patrimonio.

Il rievocato quadro del fenomeno consente di poter ritenere la scissione mediante scorporo come una fattispecie che si muove sul piano della mera circolazione dei beni e rapporti giuridici, piuttosto che un'operazione sui soggetti, come invece avviene nella scissione ex art. 2506, primo comma, c.c.

La società scissa non subirà, al termine del procedimento, alcuna alterazione dei propri assetti societari. Non si assisterà, infatti, a nessuna modifica di imputazione patrimoniale attraverso la destinazione, senza alcuna contropartita, della propria organizzazione sociale (intesa come struttura societaria).

Il *do ut des*, rilevabile quale matrice causale della scissione mediante scorporo, allontana la propria natura da quella caratterizzante della scissione ex art. 2506, primo comma, c.c.

Quest'ultimo istituto, infatti, realizza un'operazione sui soggetti, in quanto vicenda modificativa della precedente struttura societaria attraverso la frammentazione di elementi patrimoniali. Il passaggio realizzato tra centri di imputazione, pur rievocando un fenomeno di circolazione di elementi patrimoniali, si mostra *sui generis* in quanto permeato di una logica di riorganizzazione dell'investimento nell'impresa. La modifica di imputazione delle consistenze patrimoniali si inserisce in una logica di più ampia modulazione della struttura partecipativa e organizzativa del soggetto-società.

In una vicenda, invece, che si sviluppa in una logica analoga a quella dei contratti di scambio¹⁸², la scissione mediante scorporo non sarà una "*vicenda modificativa dell'organizzazione e dei patrimoni, la quale incide sui soggetti e*

¹⁸¹ A seconda del caso concreto, la società scissa potrebbe non perdere del tutto il controllo sulle consistenze patrimoniali trasferite.

¹⁸² SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 240.

semmai, soltanto di riflesso sulla circolazione dei singoli beni”¹⁸³. Invece, sembrerebbe più ascrivibile ad un’operazione che si limita ad una “*vicenda circolatoria pura, che incide specificamente e direttamente sui singoli beni*”¹⁸⁴.

Tuttavia, pur ritenendo l’assegnazione patrimoniale *ex art. 2506.1*, primo comma, c.c., una vicenda meramente traslativa, ciò non significa ignorare la logica riorganizzativa che l’operazione è capace di realizzare. La scissione mediante scorporo, infatti, si colloca a livello sistematico in un contesto normativo peculiare, quale quello delle operazioni straordinarie. La circostanza che il legislatore, europeo e interno, abbia esteso il procedimento di scissione *ex art. 2506*, primo comma, c.c., anche alla fattispecie *ex art. 2506.1*, primo comma, c.c., si spiega nella logica riorganizzativa.

La sua autonomia strutturale e funzionale, rispetto alle altre operazioni, dunque, non è sufficiente a escludere una funzione riorganizzativa dell’assegnazione patrimoniale. Proprio quest’ultimo elemento costitutivo, in continuità con quanto avviene nella scissione, *ex art. 2506*, primo comma, c.c., consentirebbe alla società scissa la funzione di riorganizzazione del patrimonio sociale, attraverso la sua riarticolazione, pur mantenendo un collegamento con il soggetto originario.

Tuttavia, rispetto al quadro descritto, resta di fondo la differenza che la scissione mediante scorporo realizza in quanto operazione sui beni e sul patrimonio, incidendo solo in modo indiretto e mediato con i soggetti coinvolti nel procedimento.

3.2 L’operazione di scissione mediante scorporo e l’atto di conferimento

Preso atto che la nuova disciplina, dedicata alla scissione mediante scorporo, orbita al di fuori della fattispecie di scissione, *ex art. 2506*, primo comma, c.c., resta aperto il dubbio se possa essere attratta da altri istituti affini.

¹⁸³ SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 241.

¹⁸⁴ SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 241.

La logica sinallagmatica, tra trasferimento patrimoniale e contrappeso segnato dalle partecipazioni nella beneficiaria, ha indotto una dottrina minoritaria a ritenere l'operazione compiuta dalla società scissa, affine al meccanismo del conferimento¹⁸⁵.

La natura di vicenda meramente traslativa e la limitata funzione di riorganizzazione dell'impresa, rispetto alla globale rimodulazione degli assetti societari propri della scissione *ex art. 2506*, primo comma, c.c., sembrerebbero ricondurre la scissione mediante scorporo all'alveo della fattispecie del conferimento.

Tuttavia, comprendere nell'ambito di quest'ultima, l'operazione *ex art. 2506.1*, primo comma, c.c., non esime da conseguenze.

Per ciò che riguarda il trasferimento patrimoniale, nel conferimento, sarà sempre richiesta, salvo i casi stabiliti dall'*art. 2343-ter c.c.*, la relazione di stima dell'esperto, *ex artt. 2343 e 2465 c.c.* norme poste a presidio della veritiera e corretta formazione del capitale sociale. Inoltre, si porrebbe l'ulteriore dubbio sull'applicabilità della garanzia di solvenza ed evizione, stabilite dagli *artt. 2254 e 2255, c.c.*, per il socio che ha conferito beni in natura o crediti¹⁸⁶.

Pertanto, occorre condurre un'indagine sulla possibilità di comprendere l'assegnazione patrimoniale, compiuta nel corso dell'operazione *ex art. 2506.1*, primo comma, c.c., nel perimetro normativo stabilito in materia di conferimento.

Il quesito si pone sulla scia di una *querelle* sorta già in tema di scissione *ex art. 2506*, primo comma, c.c. In tale ambito, si era sostenuta¹⁸⁷, anche in giurisprudenza¹⁸⁸, la necessità della relazione di stima ogniqualvolta si realizzasse l'operazione in esame. Infatti, secondo tale visione, l'applicazione degli *artt. 2343 c.c.*, e *2465 c.c.*, era svincolata dall'effettiva modalità di realizzazione del trasferimento patrimoniale.

¹⁸⁵ TRINCHESE, *La scissione mediante scorporo: analisi della disciplina civilistica e profili applicativi*, cit., 17.

¹⁸⁶ PALMIERI, *Scissioni e circolazione d'azienda*, cit., 19.

¹⁸⁷ CHIGI, *La relazione di stima ex art. 2343 c.c. nell'ambito della scissione*, in *Giur. comm.*, 2009, II, 752-761.

¹⁸⁸ Cfr. Trib. Brescia 11 marzo 1998, in *Le società*, 1998, 701; Trib. Verona 9 giugno 1994, in *Notariato*, 1995, 40 con nota di LAURINI.

Contrariamente, era stata rilevata, in linea con il dato testuale dell'art. 2506-ter, secondo comma, c.c., l'esigenza della relazione di stima solo "*ove prevista*" e, dunque, non in ogni scissione. Delimitando il quadro, l'adempimento sarebbe stato richiesto solo quando l'assegnazione avesse implicato aumento di capitale, mediante "*conferimento in natura di beni o di crediti*", ovvero costituzione di una nuova società di capitali. Fuori dalle ipotesi richiamate, la relazione di stima sarebbe stata irrilevante nella scissione ex art. 2506 c.c. poiché sarebbe mancata l'esigenza di una formazione "*valoristicamente corretta*" del capitale sociale, *ratio legis* degli artt. 2343 e 2465 c.c.

In materia di scissione mediante scorporo, l'applicazione dell'art. 2506-ter, secondo comma, c.c., sembra riproporre la questione in termini analoghi.

In primo luogo, bisogna premettere che, accumulate dal medesimo procedimento, l'operazione di scissione mediante scorporo, al pari di quanto avviene per la scissione, ex art. 2506, primo comma, c.c., non si consuma *uno actu*¹⁸⁹, come il conferimento.

L'autonoma operazione, sul piano della fattispecie, ex art. 2506.1, primo comma, c.c., si dispiega diacronicamente in una sequela procedimentale di una pluralità di atti, funzionalmente collegati alla realizzazione di una unitaria e matrice causale. Nella pluralità di modalità, con cui in concreto il procedimento si realizza, potrà essere compresa anche la disciplina sul conferimento, qualora l'operazione comporti la costituzione di nuova società ovvero l'aumento di capitale.

Le richiamate ipotesi, incidenti sul capitale della beneficiaria, rappresentano solo alcune delle possibili modalità attraverso le quali il procedimento di scorporo, mediante scissione, si concretizza¹⁹⁰.

¹⁸⁹ TRINCHESE, *La scissione mediante scorporo: analisi della disciplina civilistica e profili applicativi*, cit., 17, "*Al riguardo, deve osservarsi che il conferimento si configura come operazione meno articolata, sotto il profilo procedimentale, rispetto alla scissione mediante scorporo che, seppure con modalità semplificate, prevede il medesimo iter procedurale della scissione tradizionale*".

¹⁹⁰ BUSANI-FEDI, *La relazione di stima nella scissione*, in *Le società*, 2015, 1, 6, i quali ricostruiscono un'analisi casistica delle possibili modalità di realizzo dell'operazione di scissione ex art. 2506, primo comma, c.c. (si pensi ad esempio "*all'ipotesi della riduzione del valore nominale delle azioni emesse dalla società beneficiaria e all'emissione di nuove azioni (di complessivo valore nominale pari al valore complessivo della riduzione di valore nominale effettuata sulle azioni già esistenti e, quindi, senza aumentare il capitale) da assegnare ai nuovi soci della beneficiaria*" oppure "*all'ipotesi che ai nuovi soci della società beneficiaria siano assegnate azioni proprie esistenti nel portafoglio della società beneficiaria medesima*"). Tali ipotesi sembrano potersi replicare anche nel caso dello scorporo.

L'indice normativo si rinviene nel richiamato vincolo per l'organo amministrativo, nell'ambito del progetto, *ex art. 2506-ter*, secondo comma, c.c., di menzionare la relazione di stima, *ex art. 2343 c.c.*, quando l'assegnazione patrimoniale comporti un aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di crediti. Tuttavia, superando il mero dato testuale, non pare opportuno escludere dal perimetro anche l'ipotesi di società neo-costituita¹⁹¹ o la disciplina prevista dall'*art. 2465 c.c.*¹⁹²

Superato il limite esposto, non è richiesta l'applicazione della disciplina sul conferimento perché non necessariamente il trasferimento patrimoniale si confonde con esso. Se, ad esempio, l'assegnazione patrimoniale si compie a favore di una società preesistente, quest'ultima può anche non aumentare il proprio capitale sociale ma assegnare azioni proprie, da essa detenute, a fronte del trasferimento¹⁹³. In tal caso, non incrementando il capitale, non sarà necessaria l'applicazione della relativa disciplina sulla relazione di stima, dato che il sinallagma si realizza tra elementi patrimoniali e azioni proprie. L'esempio richiamato consente di testimoniare la non perfetta coincidenza tra il trasferimento compiuto con il conferimento e quello oggetto della scissione mediante scorporo.

Pertanto, la disciplina *ex art. 2342 c.c.* troverà applicazione solo quando e nei limiti in cui il procedimento, *ex art. 2506.1*, primo comma, c.c., si manifesti in un'operazione sul capitale, poiché la costituzione di nuova società o l'aumento di capitale non esauriscono le modalità concrete mediante le quali l'operazione di scissione (*ex art. 2506*, primo comma, c.c., e anche mediante scorporo) possono dispiegarsi.

Inoltre, sembra opportuno evidenziare le differenze strutturali sul piano della disciplina perché si realizzi il trasferimento patrimoniale, una volta esclusa la necessaria sovrapposizione tra gli istituti in esame.

¹⁹¹ Consiglio Notarile di Milano, Commissione società, Massima n. 182 del 24 settembre 2019, *“Obbligo di menzione della perizia di stima in caso di scissione realizzata “mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti” (artt. 2506-ter, comma secondo, e 2343 c.c.)”*, secondo cui a *“La norma non fa cenno, invece, all'ipotesi in cui la scissione si effettui con costituzione di nuova beneficiaria; appare tuttavia coerente sotto un profilo sistematico assoggettare anche questa ipotesi al medesimo onere informativo”*.

¹⁹² Consiglio Notarile di Milano, cit., *“Obbligo di menzione della perizia di stima in caso di scissione realizzata “mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti” (artt. 2506-ter, comma secondo, e 2343 c.c.)”*, 3.

¹⁹³ Cfr. SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 113, nt. 234.

In primis, il fatto che lo scorporo sia disciplinato secondo le norme proprie della scissione *ex art.* 2506, primo comma, c.c. consente, rispetto all'istituto del conferimento, ampia discrezionalità all'organo amministrativo, con il progetto e il coinvolgimento dell'assemblea nel determinare gli interessi in gioco.

L'istituto del conferimento, infatti, rientra nella competenza esclusiva dell'organo amministrativo, non rappresentando una forma di modifica statutaria ma un *atto meramente gestorio*¹⁹⁴. Tuttavia, l'assemblea può intervenire con apposita delibera,¹⁹⁵ quando il conferimento comporta l'assunzione di responsabilità illimitata nella società conferitaria, *ex art.* 2361, secondo comma, c.c., e quando si realizza il carattere sostanzialmente modificativo dell'oggetto sociale dell'operazione, per gli effetti dell'*art.* 2479, secondo comma, n. 5), c.c.

Invece, l'operazione di scissione *ex art.* 2506 c.c. e la scissione mediante scorporo richiedono che l'assemblea decida sull'operazione, *ex art.* 2502 c.c., disposizione richiamata dall'*art.* 2506-ter, primo comma, c.c. La competenza assembleare si presenta coerente, nella scissione *ex art.* 2506, primo comma, c.c., per la globale riorganizzazione dell'impresa e dell'investimento nell'impresa, modifica degli assetti societari che il legislatore non poteva sottrarre alla decisione dei soci delle società coinvolte.

Anche la fattispecie *ex art.* 2506.1, primo comma, c.c., per quanto non sia giustapposta alla scissione, condivide il procedimento, tra cui la necessità che l'assemblea si esprima sul relativo progetto. Tuttavia, non sembrerebbe corretto ritenere il coinvolgimento dei soci come argomento decisivo per qualificare la

¹⁹⁴ TRINCHESE, *La scissione mediante scorporo: analisi della disciplina civilistica e profili applicativi*, cit. 18; MAGLIULO, *L'attuazione della Direttiva (UE) nell'ordinamento italiano*, cit., 634; in tal senso anche la prassi con il Consiglio Nazionale del Notariato, *La scissione mediante scorporo*, cit., 15.

¹⁹⁵ Tuttavia, occorre rievocare in tale sede la corrente dottrinale che ritiene competente l'assemblea anche in casi non espressamente contemplati dal legislatore v. NIGRO, *Le operazioni straordinarie nel diritto societario: note introduttive*, cit., 27 ss.; in senso contrario, seppur in termini problematici, v. ANGELICI, *A proposito di "interessi primordiali" dei soci e "gestione esclusiva" degli amministratori*, in *Riv. dir. comm.*, 2020, I, 59; LA MARCA, *Competenze (Assemblea)*, in *Trattato delle società*, diretto V. DONATIVI, II, Milano, 1229 ss., il quale, confermando il giudizio negativo, ritiene *"La categoria dei c.d. interessi primordiali sembra dunque poter giocare un ruolo rilevante nella corretta delimitazione della funzione e dei poteri degli amministratori, ma non (almeno non necessariamente) al fine di radicare competenze (anche solo autorizzatorie) implicite dell'assemblea"*.

scissione mediante scorporo dal contenuto maggiormente riorganizzativo rispetto al conferimento¹⁹⁶.

Infine, occorre rilevare una differenza tra gli istituti in esame sul piano del contenuto del trasferimento patrimoniale. Il conferimento prevede necessariamente che siano attribuite utilità, affinché si possa realizzare un'operazione sul capitale. È possibile la circolazione di elementi del passivo, ma solo se funzionalmente collegati alle utilità trasferite.

Nel perimetro della scissione, invece, tale necessità non è sempre configurabile. Con la generica previsione normativa di “*parte di patrimonio*”, l'operazione di scissione mediante scorporo consente di assegnare elementi patrimoniali passivi anche scevri da quelli attivi.

Il trasferimento, così come stabilito dal progetto di scissione, permette una più ampia portata di consistenze patrimoniali assegnabili, senza alcun limite di sorta nel collegamento funzionale tra gli elementi attivi e passivi. Soluzione, quest'ultima che pare coerente con la portata riorganizzativa dell'impresa, cui la scissione mediante scorporo è, in astratto, funzionalmente orientata, seppur fuori dalla globale logica della scissione *ex art. 2506*, primo comma, c.c.

3.3 Lo scorporo (mediante scissione): operazione autonoma

Al termine dall'analisi condotta, il quadro che risulta sulla nuova operazione di scissione mediante scorporo appare complesso.

Il nuovo istituto procede sul sottile *discrimen* che separa la scissione, *ex art. 2506*, primo comma, c.c., e il conferimento, *ex art. 2342* c.c. Con la prima fattispecie richiamata, la scissione mediante scorporo condivide le disposizioni sul procedimento e il *nomen iuris*, presentandosi come un nuovo e inedito strumento riorganizzativo dell'impresa. Con il conferimento, invece, l'operazione stabilita all'*art. 2506.1*, primo comma, c.c., presenta analoga natura di atto traslativo.

¹⁹⁶ Infatti, una società potrebbe realizzare un conferimento d'azienda e una scissione mediante scorporo con oggetto un ramo d'azienda. In tal caso, il primo istituto sarebbe idoneo a produrre effetti riorganizzativi maggiormente incisivi rispetto al secondo, nonostante non prevede, almeno testualmente, un diretto coinvolgimento dei soci.

Per definire, dunque, l'operazione introdotta con il D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, occorre seguire il solco tratteggiato proprio dalle differenze rispetto alle altre normative, da cui risulta più agevole individuare il suo profilo.

In primis, si potrebbe definire la scissione mediante scorporo come una unitaria operazione¹⁹⁷ societaria che si avvale del procedimento di scissione, *ex art.* 2506, primo comma, c.c., alla luce di differenti tratti della fattispecie, al fine di perseguire una funzione propria.

La condivisione del procedimento non si presenta come una soluzione aliena. La scissione, infatti, predispone un contesto di disciplina idoneo a comprendere anche la realizzazione di altri fenomeni giuridici, estranei alla combinazione di elementi costitutivi propri dell'art. 2506, primo comma, c.c. La scissione, quindi, si presenta oggi come schema normativo di un procedimento¹⁹⁸, oltre che fattispecie autonoma di un'unitaria operazione societaria straordinaria.

Pertanto, sul piano della disciplina da applicare, è consentita agli operatori far ricorso alle norme sul procedimento, ove compatibili, anche per altre fattispecie, solo in parte coincidenti con gli elementi strutturali della scissione¹⁹⁹.

Emerge, in tal senso, nitido il *polimorfismo*²⁰⁰ della scissione, *ex art.* 2506, primo comma, c.c., quale carattere proprio di scheletro normativo capace di

¹⁹⁷ Ipotesi coerente con la visione dottrinale di “operazione economica” v. GABRIELLI, *Autonomia privata, collegamento negoziale e struttura formale dell'operazione economica*, in *Giust. Civ.*, 2020, 445, accolta dalla giurisprudenza Cass., 13 novembre 2024, n. 29288, in *Il foro italiano*, 7-8/2025, con nota di SANTARPIA. Nella sentenza richiamata la Suprema Corte ha fatto propria la nozione di operazione economica quale una “autonoma categoria concettuale”, la quale “*identifica una sequenza unitaria e composita che comprende in sé il regolamento, tutti i comportamenti che con esso si collegano per il conseguimento dei risultati voluti, e la situazione oggetti nella quale il complesso delle regole e gli altri comportamenti si collocano*”.

¹⁹⁸ CARIDI, *Distribuzione di valori e scissione di società*, cit., 268, il quale osserva come “*Prima di procedere in questo senso, occorre dar conto della circostanza che, per effetto della già sottolineata forza espansiva che ha fatto registrare la relativa disciplina, è oggi possibile considerare la scissione non solo come operazione societaria straordinaria, ed allora in termini di fattispecie, come emerge dall'art. 2506 c.c., ma anche come mero schema normativo, ed allora puramente e semplicemente in termini di disciplina, in quanto tale suscettibile di applicazione, nei limiti della compatibilità, anche ad altre fattispecie che con quella scissoria propriamente detta solo in parte coincidono*”.

¹⁹⁹ CARIDI, *Distribuzione di valori e scissione di società*, cit., 269, il quale ritiene questa la logica che “*ha consentito di mutuare il modello disciplinare della scissione societaria onde regolare la scissione di (e in) associazioni e fondazioni con riferimento alle quali si può parlare di “scissioni non societarie”*”.

²⁰⁰ Cfr. D'ALESSANDRO, *Le scissioni delle società*, cit., 874, secondo cui, nella sua embrionale *ex art.* 2504.septies c.c., ci fosse “*una definizione per sommatoria se così si può dire ossia attraverso l'elencazione delle sub-figure, delle “forme”, come si esprime la rubrica, che la scissione può assumere*”; PORTALE, *Le scissioni nel diritto societario italiano: casi e questioni*, in *Riv. soc.*, 2000,

adattarsi, in concreto, ad una pluralità di interessi. Rispetto al quadro delineato, la scissione mediante scorporo può definirsi come fattispecie autonoma, rispetto a quella dell'art. 2506, primo comma, c.c., ma insistente sulle medesime disposizioni procedurali.

L'art. 2506.1, primo comma, c.c., dunque, si profila come un nuovo strumento tipico a disposizione degli operatori, al fine di assegnare elementi patrimoniali, attivi e passivi, in una logica riorganizzativa del tutto inedita. Il passaggio patrimoniale, intercorso tra i soggetti coinvolti, veste una natura differente da quella della scissione, ex art. 2506, primo comma, c.c., meramente traslativa, limitando la sua funzione ad una riarticolazione interna del patrimonio sociale.

L'operazione, così strutturata, sembra incidere più sui beni che sui soggetti, al pari di quanto avviene nel conferimento.

Tuttavia, pur condividendo la medesima natura, la scissione mediante scorporo e il conferimento non si sovrappongono necessariamente come istituti, a differenza di quanto accadeva in passato²⁰¹.

La possibilità di realizzare lo scorporo con il procedimento di scissione consente di non contrarre l'operazione *uno actu*, ma ammette un più ampio raggio

480 ss; SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 14; CARIDI, *Distribuzione di valori e scissione di società*, cit., 278, in cui l'autore rievoca il dibattito dottrinale se il significato dell'espressione polimorfismo "corrisponda ad una pluralità di fattispecie, ognuna dotata di una propria autonomia, se sia indice di una sostanziale atipicità dell'operazione, o se sia piuttosto una mera conseguenza della diversità dei concreti modi di attuazione di una vicenda che è (e rimane) unitaria, e ciò anche e proprio sul piano della struttura". Anche con l'introduzione della scissione mediante scorporo, il dubbio non viene risolto ma permane a seconda dell'interpretazione che si attribuisce al fenomeno: se si intende l'operazione ex art. 2506.1, primo comma, c.c., espressione di una autonoma fattispecie, polimorfo sarà il procedimento idoneo a ricomprendere anche un'ipotesi distinta da quella ex art. 2506, primo comma, c.c.; se, invece, si interpreta la scissione mediante scorporo come una nuova "Forma di scissione", allora, si potrà ritenere la fattispecie scissione polimorfa, mutevole nelle concrete modalità di realizzazione.

²⁰¹ MAGLIULO, *L'attuazione della Direttiva (UE) nell'ordinamento italiano*, cit., 633, secondo il quale "Ed a tale riguardo pare evidente che lo "scorporo" veniva realizzato mediante il conferimento da parte di una società in altra società di nuova costituzione di assets appartenenti alla conferente. Peraltro, la dottrina era solita sottolineare la differenza fra siffatta operazione e la scissione tradizionale, proprio in ragione del fatto che le partecipazioni sociali nella società di nuova costituzione venivano assegnate, non già ai soci della conferente bensì alla conferente stessa".

di soluzioni che non si esauriscono con l'aumento di capitale o la costituzione di nuova società²⁰², come previsto nella sua originaria versione normativa.

In ultimo, l'operazione, così ricostruita, è idonea a realizzare una pluralità di interessi meritevoli di tutela, secondo una inedita e unitaria matrice causale. La sua collocazione sistematica nel perimetro delle operazioni straordinarie attribuisce allo scorporo una logica riorganizzativa che si realizza mediante l'assegnazione patrimoniale.

Rispetto al conferimento, il trasferimento gode, per l'incidenza che in astratto può comportare sulla struttura organizzativa, un maggior coinvolgimento dei soci e dei creditori²⁰³. Infatti, i primi esprimono il loro voto in assemblea, ex art. 2506-ter, primo comma, c.c., mentre i secondi godranno del diritto ad opporsi al procedimento, ex art. 2503, primo comma, c.c., non presente, invece, nell'ambito della disciplina ex art. 2342, c.c.²⁰⁴.

²⁰² Tra queste emerge, ad esempio, la facoltà di attribuire azioni proprie come contrappeso dell'assegnazione patrimoniale; oppure la possibilità per la società scissa di assegnare anche elementi passivi del patrimonio non necessariamente inerente ai beni conferiti.

²⁰³ In tal senso, v. BUTTARO, *Scissione e scorporo*, in *Studi in onore di Gastone Cottino*, II, Padova, 1997, 1420 ss., secondo cui per evitare rischi elusivi del fenomeno scorporativo realizzato con il conferimento fosse necessario un apparato informativo per soci e terzi; sulla scia di una maggiore tutela, anche lasciandosi ispirare dal confronto con l'esperienza tedesca, si è anche ipotizzata in passato la possibilità di estensione della disciplina della scissione al fenomeno dello scorporo, v. LUCARELLI, *La scissione delle società*, 307 ss., in senso contrario, invece, MAUGERI, *L'introduzione della scissione di società nell'ordinamento italiano: prime note sull'attuazione della IV direttiva CEE*, cit., 749 ss., in cui emerge, secondo l'autore, una netta distinzione tra i fenomeni in esame poiché "lo scorporo, realizzando una semplice permutazione nella sfera patrimoniale della società scorporante, non [...] richiederebbe strumenti di tutela più stringenti rispetto a quelli approntati dall'ordinamento per una semplice operazione di conferimento".

CAPITOLO III

L'operazione di scorporo (mediante scissione)

1. Il perimetro dell'operazione – 1.1 La geometria variabile dell'assegnazione patrimoniale – 1.1.1 Il contenuto dell'assegnazione patrimoniale: tra l'intero patrimonio e un ipotetico coefficiente minimo 1.1.2 Lo scorporo "negativo" – 2. L'applicazione delle norme sul procedimento di scissione – 2.1 Il progetto di scissione mediante scorporo – 2.2 I documenti informativi richiesti – 2.3 La decisione e l'atto di scissione mediante scorporo – 2.4 La disapplicazione della scissione come causa di recesso – 2.4.1 La rilevanza della modificazione dell'oggetto sociale – 2.4.2 L'esclusione del diritto di recesso tout court? – 2.5 La diversa funzione dell'opposizione nello scorporo – 3. Scorporo (mediante scissione) e trasferimento d'azienda – 3.1 La disciplina sulla forma e sui crediti ceduti – 3.2 La diretta applicazione dell'art. 2560 c.c. nello scorporo d'azienda – 3.3 La successione nei contratti alla luce della carenza di continuità

1. Il perimetro dell'operazione

L'operazione introdotta dall'art. 2506.1, primo comma, c.c., ha un aspetto poliedrico perché ricomprende un'ampia gamma di concrete manifestazioni.

Occorrerà, pertanto, definire il suo perimetro, ricostruendo le varie ipotesi di attuazione sulla base dei soggetti coinvolti, assegnante e beneficiaria, e dell'oggetto dell'assegnazione.

Come primo elemento costitutivo della fattispecie, ex art. 2506.1, primo comma, c.c., il legislatore prevede l'"assegnazione" di elementi attivi o passivi che può consistere nel trasferimento di consistenze, rappresentanti l'intero patrimonio o una sua parte, del soggetto scorporante.

Il trasferimento di componenti patrimoniali lascia presumere che l'operazione coinvolga almeno due società, l'assegnataria e la beneficiaria, quand'anche appartenenti a modelli societari eterogenei.

Inoltre, alla luce del D. Lgs. n. 88/2025, il soggetto destinatario di consistenze patrimoniali può presentarsi, al termine dell'operazione, nella veste di società sia di nuova che di preesistente costituzione.

Sempre con riguardo alla beneficiaria, quando il trasferimento di elementi attivi e passivi viene realizzato a favore di una società neocostituita, è stato posto in dubbio il principio di *unipersonalità*, ritenendosi legittima anche la c.d. *scissione doppia*²⁰⁵, con la quale si fa riferimento alla possibilità che due o più società assegnino a favore di una stessa beneficiaria.

In tal caso, la costituzione del nuovo soggetto, non sarà frutto di un atto unilaterale ma di un contratto. Pur richiedendo apposite puntualizzazioni²⁰⁶, stando al dato testuale, non si rinvergono indici, normativi o sistematici, che inducano ad escludere la *scissione doppia*²⁰⁷ dal perimetro della scissione mediante scorporo.

Ciò precisato, è ora più agevole ricostruire una casistica dell'operazione ex art. 2506.1, primo comma, c.c.

In primo luogo, non sembrerebbero sussistere limiti all'operazione quando il trasferimento patrimoniale, parziale o totale, coinvolga due o più società di capitali.

²⁰⁵ Consiglio Nazionale del Notariato, *La scissione mediante scorporo*, cit.; anche in dottrina, in tal senso SANTAGATA, *Scissione mediante scorporo e riorganizzazione dell'impresa*, cit., 280; MORAMARCO, *La scissione con scorporo in favore di beneficiaria preesistente e il principio di continuazione*, in *Rivista delle operazioni straordinarie*, 2024, 12, 3; MAGLIULO, *La scissione mediante scorporo dopo il decreto correttivo n. 88/2025*, cit., 483.

²⁰⁶ Non si applicano in questo caso le semplificazioni previste per le società di nuova costituzione vedi paragrafo dedicato.

²⁰⁷ A seguito del D. Lgs. 19 giugno 2025, n. 88, il dato testuale supera l'iniziale requisito delle beneficiarie, di risultare tutte società unipersonali, sul punto v. MAGLIULO, *La scissione mediante scorporo dopo il decreto correttivo n. 88/2025*, cit., 477. È stato, infatti, osservato in merito alla scissione doppia, negli *Orientamenti del comitato Triveneto dei Notai* in materia di *Atti societari*, massima L. G. 2, che “Nelle suddette ipotesi non troveranno ovviamente applicazione le semplificazioni procedurali previste per la sola scissione con scorporo e incompatibili con l'operazione complessa progettata, fra le quali, ad esempio, l'omissione della determinazione di un rapporto di cambio e la sua giustificazione e certificazione o il mancato riconoscimento del dritto di recesso per i soci non consenzienti”. In tal senso anche MORAMARCO, *La scissione con scorporo in favore di beneficiaria preesistente e il principio di continuazione*, cit., 3; MAGLIULO, *La scissione mediante scorporo dopo il decreto correttivo n. 88/2025*, cit., 484.

In tal caso, le società beneficiarie possono preesistere all'operazione, inglobando il trasferimento nel proprio patrimonio, o essere costituite a seguito dell'assegnazione per atto unilaterale o per contratto.

Quando, poi, l'assegnazione viene compiuta da una società di capitali a favore di una società di persone, l'operazione è consentita se la beneficiaria presenta una compagine sociale preesistente o costituita per contratto²⁰⁸ in occasione della scissione mediante scorporo.

Il quadro descritto sembra valere anche nel caso in cui il soggetto assegnante sia una società di persone. In tal caso, qualora l'assegnazione patrimoniale coinvolga una società di capitali, l'operazione può realizzarsi sia a favore di una beneficiaria preesistente che di una società neocostituita per contratto o per atto unilaterale²⁰⁹. Quando, invece, una società di persone destini entità patrimoniali a favore di una società di persone, la modifica di imputazione potrà avvenire a vantaggio di società preesistenti o di nuova costituzione, purché sia garantita la natura contrattuale.

Tuttavia, pare opportuno segnalare come nulla sembrerebbe precludere al soggetto assegnante di realizzare l'operazione destinando, in tutto o parte, il proprio patrimonio a favore di due o più beneficiarie, preesistenti o neocostituite, fondendo in un unico contesto le diverse ipotesi prima singolarmente analizzate²¹⁰.

1.1 La geometria variabile dell'assegnazione patrimoniale

²⁰⁸ Non sarebbe possibile la costituzione di una società di persone per atto unilaterale, ma solo per contratto, ex art. 2247 c.c. Si estende la stessa *ratio* anche nel caso di società in accomandita semplice, ex art. 2313 c.c., e società in accomandita per azioni, ex art. 2452 c.c. Sul punto, v. GUERRIEL, *La scissione mediante scorporo*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2024, 1, 10, il quale ritiene che “*stante l'inammissibilità della costituzione per atto unilaterale di società di persone – devono essere, necessariamente, società di capitali, perlomeno se all'atto di costituzione della beneficiaria, o delle beneficiarie, non partecipino altri soggetti*”.

²⁰⁹ Pur con la necessità della relazione di stima, ex artt. 2343 e 2365 c.c.

²¹⁰ Pertanto, non sarà possibile escludere aprioristicamente che una società di capitali realizzi contemporaneamente un'assegnazione a favore di una società di capitali di nuova costituzione per atto unilaterale e trasferisca elementi patrimoniali a favore di una società di persone preesistenti.

Definito il perimetro soggettivo dell'operazione, occorre concentrare l'attenzione sul contenuto dell'assegnazione patrimoniale, nell'ambito della scissione mediante scorporo.

Nel perimetro della scissione, *ex art. 2506*, primo comma, c.c., il legislatore aveva già contemplato l'astratta idoneità dell'istituto a trasferire, attraverso l'assegnazione di elementi attivi e passivi, sia parte che l'intero patrimonio della società scissa.

L'elaborazione dell'*art. 2506.1*, primo comma, c.c., invece, ha presentato un *iter* normativo complesso che inizialmente contemplava testualmente la sola possibilità di attribuire parte del patrimonio, così sollevando i dubbi rievocati in precedenza²¹¹.

Solo in un secondo momento, infatti, con il D. Lgs. n. 88/2025, la fattispecie è stata estesa anche all'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio da parte società scorporante.

Tuttavia, occorre evidenziare come a differenza della scissione totale *ex art. 2506*, primo comma, c.c., cui segue un'ipotesi di scioglimento senza liquidazione, nella scissione mediante scorporo non si assiste ad una obliterazione dal mondo del diritto del soggetto scisso che, sia nella forma parziale o "totale", continua a svolgere la propria attività²¹².

A seguito dell'evoluzione normativa, la disciplina vigente, all'*art. 2506.1*, primo comma, c.c., stabilisce in linea di continuità con la scissione, *ex art. 2506*, primo e secondo comma, c.c., che il trasferimento di entità può riguardare la società scorporata per "*l'intero suo patrimonio o parte di esso*".

La genericità della locuzione richiamata apre ad una interpretazione estensiva della fattispecie, idonea a comprendere al suo interno un ampio ventaglio di entità patrimoniali trasferibili. Stando al mero dato testuale, infatti, l'assegnazione potrebbe implicare il trasferimento sia di un singolo individuato cespite sia di un complesso aziendale, spingendosi sino alla totalità degli elementi patrimoniali facenti capo alla società scissa.

²¹¹ v. Cap. 1 § 3.2.

²¹² BUSANI, *Scissione mediante scorporo anche totale e anche in società preesistente*, in *Le società*, 2025, 7, 757.

La portata indefinita dell'espressione "*l'intero suo patrimonio o parte di esso*", contenuta all'art. 2506.1, primo comma, c.c., non si colloca in modo isolato, ma coerente con la disciplina europea. Infatti, il legislatore delegante europeo, nella Direttiva 2019/2121, si è soffermato specificamente sul contenuto dell'assegnazione patrimoniale, richiedendo che l'attribuzione da parte della società scorporante comprenda "*parte del suo patrimonio attivo e passivo*"²¹³. In sede di attuazione, anche il legislatore delegato non ha precisato quali elementi patrimoniali, attivi e passivi, debba riguardare l'assegnazione, prevedendo genericamente il "*trasferimento di attività e passività*".

Il delineato contesto da cui origina la fattispecie ricostruisce la *voluntas legis* di non individuare *ex ante*, in modo determinato, le consistenze patrimoniali oggetto di assegnazione, affinché si realizzi l'operazione ex art. 2506.1, primo comma, c.c. Infatti, proprio attraverso la genericità dell'espressione, come nell'ambito della scissione ex art. 2506, primo comma, c.c., il legislatore sembrerebbe rimettere interamente all'autonomia privata la quantità e la qualità delle entità patrimoniali da assegnare a seconda delle necessità del caso²¹⁴.

Pertanto, rispetto al passato, si assiste "ad un cambio di rotta".

La scissione mediante scorporo non "*suppone necessariamente l'azienda o un ramo particolare*"²¹⁵ affinché si compia l'operazione. La mancanza di indicazioni specifiche, desumibili dal testo normativo *in parte qua*, espressione di una precisa intenzione legislativa, induce a escludere la necessità che il contenuto dell'assegnazione patrimoniale si identifichi in un complesso organizzato di beni e rapporti giuridici²¹⁶.

²¹³ v. Cap. 1 § 3.1.

²¹⁴ CARIDI, *La scissione*, cit., 177.

²¹⁵ RAGUSO, *Lo "scorporo" d'azienda*, cit., 26.

²¹⁶ In tal senso, per la scissione ex art. 2506, primo comma, c.c., BUSANI - URBANI, *Operazioni straordinarie: la scissione*, in *Le società*, 2017, 12, 1413, in cui non si ritiene che per la scissione sia necessaria l'azienda, ma che si qualifica ad essere oggetto più frequente di assegnazione; CARIDI, *La scissione*, cit., 176; in tale sede, l'autore ritiene che nella scissione mediante scorporo l'assegnazione del complesso aziendale sia lo strumento per consentire una riorganizzazione dell'investimento oltre che una riarticolazione dell'impresa; tale opzione interpretativa viene poi ritrattata dallo stesso autore in CARIDI, *Distribuzione di valori e scissione di società*, cit., 268 e ss.; nell'ambito, invece, della scissione mediante scorporo, v. Consiglio Nazionale Notarile, *La scissione mediante scorporo*, cit.; 11; TRINCHESE, *La scissione mediante scorporo: analisi della disciplina civilistica e profili applicativi*, cit., 6.

L'analizzata questione interpretativa, in merito all'operazione *ex art. 2506.1*, primo comma, c.c., rievoca un più ampio e atavico dibattito che ha investito la scissione *ex art. 2506*, primo comma, c.c., fin dall'entrata in vigore del D. lgs. n. 22/1991. Già in quella sede, erano stati rilevati insufficienti indici normativi a ritenere l'assegnazione di entità patrimoniali necessaria riconducibile all'azienda²¹⁷. Tale opzione interpretativa sembrava apparire, già in quel momento, in linea di continuità con le finalità della scissione ravvisate in sede di recepimento²¹⁸, volte a rendere la fattispecie e, dunque, l'istituto particolarmente versatile²¹⁹ per i bisogni della pratica. Una contraria corrente dottrinale opponeva una visione più restrittiva, ancorata alla necessità di una minima entità patrimoniale costituita da beni aggregati funzionali all'esercizio d'impresa. Secondo tale interpretazione, il richiamato trasferimento di elementi patrimoniali in una diversa struttura societaria, avrebbe potuto prospettarsi solo quando i beni disgregati fossero stati sufficienti a consentire una prosecuzione dell'attività precedente ovvero un razionale inserimento nella nuova struttura organizzativa²²⁰.

Il dibattito rievocato è un punto di vista privilegiato da cui partire per l'analisi della nuova fattispecie, *ex art. 2506.1*, primo comma, c.c. Per quanto sia possibile ritenere l'operazione come estranea ad un'ipotesi *ex art. 2506*, primo comma, c.c., la geometria variabile del contenuto dell'assegnazione pare equivalente in entrambi gli istituti e risulta volta a consentire massima la versatilità agli operatori. La mancanza di contenuto espresso accomuna gli istituti sotto l'ombrello della stessa volontà legislativa, intesa a consegnare agli operatori uno strumento modellabile alla luce delle concrete modalità. Pertanto, alla luce del dato normativo e funzionale del nuovo istituto, sembrerebbe più corretta l'interpretazione meno restrittiva dell'oggetto del trasferimento patrimoniale²²¹.

²¹⁷ Cfr. D'ALESSANDRO, *La scissione delle società*, cit., 886.

²¹⁸ Cfr. Relazione allo schema di legge delegata per l'attuazione della III e della VI direttiva CEE, in *Riv. dir. comm.*, 1990, I, 126 ss.

²¹⁹ SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 133.

²²⁰ SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 133; la quale non ritiene possibile "[...] considerare la scissione alla stregua di un istituto succedaneo alla vendita di un bene sociale".

²²¹ In tal senso anche, BUSANI, *La scissione mediante scorporo*, cit., 405; BORIO, *La scissione mediante scorporo (art. 2506.1 c.c.)*, cit.; PETA, *La "scissione mediante scorporo": profili civilistici e fiscali, abuso di diritto e approccio aziendalistico*, in *Notariato*, 2023, 6, 683; SANTAGATA, *Scissione mediante scorporo e riorganizzazione dell'impresa*, cit., 283; MORAMARCO, *La scissione con scorporo in favore di beneficiaria preesistente e il principio di continuazione*, cit., 6; DIBATTISTA, *La scissione mediante scorporo tra norme comunitarie e trasposizione interna*, cit., 934.

Tuttavia, non si può trascurare l'indubbia funzione riorganizzativa dell'impresa, *proprium* della scissione mediante scorporo, quando oggetto dell'assegnazione sia un complesso di beni funzionalmente collegati, prospettandosi come ipotesi più frequente²²², nonostante non sia il solo possibile contenuto dell'operazione.

1.1.1 Il contenuto dell'assegnazione: tra l'intero patrimonio e un ipotetico coefficiente minimo

Proseguendo nell'ambito del contenuto dell'assegnazione patrimoniale, pare opportuno indagare se sia richiesta una minima entità patrimoniale, sotto il piano qualitativo e quantitativo, perché si abbia scissione mediante scorporo.

Sotto tale profilo, l'art. 2506.1, primo comma, c.c., non sembra porre particolari questioni interpretative quando prevede che oggetto dell'assegnazione patrimoniale riguardi "*l'intero patrimonio*", consentendo di trasferire la globalità delle consistenze patrimoniali in capo alla società scorporata ad un solo soggetto beneficiario.

Occorre, tuttavia, precisare cosa si intenda per patrimonio sociale. Quest'ultimo, infatti, non sembra doversi identificare in un insieme statico di singoli beni appartenenti alla società scorporata, ma andrebbe interpretato nella sua unitaria funzione. In modo particolare, quando l'operazione coinvolge una sola beneficiaria, il trasferimento delle entità patrimoniali deve preservare integre le attitudini strutturali e funzionali del patrimonio residuo affinché esso sia idoneo a consentire lo svolgimento dell'attività d'impresa²²³.

Eccentrica, invece, si presenta l'ipotesi in cui l'assegnazione comprende sempre l'intero patrimonio della società scissa, pur tuttavia coinvolgendo una pluralità di beneficiarie di nuova costituzione o preesistenti.

²²² CARIDI, *La scissione*, cit., 229.

²²³ Cfr., LA MARCA, *Variazione in tema di responsabilità degli amministratori di società per azioni verso i creditori sociali*, in *Riv. dir. Soc.*, 2019, 4, 717.

Diversamente dal caso di assegnazione che coinvolga una sola beneficiaria, l'ipotesi richiamata apre uno scenario in cui l'intero patrimonio si disgrega²²⁴, frazionandosi in tante parti quante sono le società destinatarie degli elementi attivi e passivi. La circostanza descritta si realizza, in modo analogo, anche quando il trasferimento riguardi una beneficiaria o più beneficiarie ed abbia ad oggetto solo “parte” del patrimonio della società assegnante. Quando l'operazione di scissione mediante scorporo non presenta come oggetto l'intero complesso degli elementi patrimoniali si ripropone la questione sollevata circa il coefficiente minimo delle entità trasferibili.

Così come non è sufficiente a individuare l'assegnazione dell'azienda quale contenuto esclusivo dell'operazione, la genericità della locuzione “parte” di patrimonio, ex art. 2506.1, primo comma, c.c., non rappresenta un appiglio testuale idoneo a ritenere estraneo alla fattispecie lo spostamento patrimoniale di singoli elementi della società scorporante²²⁵. Risiederebbe nella logica di riorganizzazione, *proprium* delle operazioni straordinarie, il fondamento dell'autonomia dell'ente societario di scegliere se attribuire “un ramo d'azienda, singoli elementi dell'attivo, singoli elementi del passivo”²²⁶. Pertanto, non sarebbe coerente con il sistema normativo un'esclusione aprioristica dell'assegnazione di un singolo elemento patrimoniale.

Tuttavia, al riguardo, occorrono delle considerazioni ulteriori. Per quanto la funzione di riorganizzazione venga favorita da una più ampia autonomia privata, affinché le consistenze patrimoniali trasferite sia adattate alle concrete esigenze, è necessario che l'oggetto dell'attribuzione abbia un effettivo contenuto riorganizzativo²²⁷. Tale considerazione non costituirebbe un giudizio di

²²⁴ Sempre in un'ottica distinta rispetto a quanto avviene nella scissione ex art. 2506, primo comma, c.c., poiché l'operazione si dispiega una riarticolazione del patrimonio e non in una sua frammentazione.

²²⁵ CARIDI, *La scissione*, cit., 176; G. SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 137.

²²⁶ MAGLIULO, *La scissione mediante scorporo dopo il decreto correttivo n. 88/2025*, cit., 488.

²²⁷ Tuttavia, la tesi per cui l'assegnazione patrimoniale debba presentare *significatività riorganizzativa*, origina dalla visione *modificativa* dell'operazione di scissione, ex art. 2506 c.c.; in tal senso, v. CARIDI, *La scissione*, cit., 177, il quale osserva che “Del resto, che l'operazione debba sempre sottendere una strategia di riorganizzazione, non potendosi allora mai ridurre ad un mutamento di imputazione che rimanga fine a sé stesso, [...]”; SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 138, la quale ritiene che “Anche il trattamento civilistico di favore trova tuttavia il suo limite (e la sua giustificazione) nella meritevolezza dell'interesse perseguito e dunque nella rispondenza

validità, al punto da ritenere l'operazione *ex art. 2506.1*, primo comma, c.c., immeritevole di tutela quando il trasferimento abbia come contenuto una entità patrimoniale di scarso rilievo riorganizzativo. La richiesta di una significatività riorganizzativa²²⁸, intesa come idoneità dell'assegnazione di incidere sull'assetto organizzativo della società scissa, si articola piuttosto come un obbligo per gli amministratori di predisporre un'adeguata informazione sull'operazione in esame. Infatti, in capo a questi ultima grava, *ex art. 2501-quinquies*, primo comma, c.c., applicabile alla scissione mediante scorporo per il richiamo operato dall'*art. 2506-ter*, primo comma, c.c., il compito di redigere la relazione che illustri e giustifichi l'operazione sul piano economico e giuridico.

Anche in materia di scissione *ex art. 2506*, primo comma, c.c., è stato rilevato²²⁹ come l'obbligo di motivazione per gli amministratori, si faccia particolarmente stringente quando il trasferimento comprenda un singolo bene, affinché si ponga adeguata attenzione sulle strategie e sugli obiettivi economici perseguiti.

La logica ricostruita pare in linea anche con l'operazione *ex art. 2506.1*, primo comma, c.c., e, per certi versi, potrebbe essere ancora più stringente in tale sede. L'identità causale della scissione mediante scorporo si presenta carente della funzione di riorganizzazione dell'investimento nell'impresa, come avviene, invece, nella scissione *ex art. 2506 c.c.*, poiché le partecipazioni nella beneficiaria sono direttamente attribuite al soggetto scorporante²³⁰. Pertanto, l'operazione *ex art. 2506.1 c.c.* realizza esclusivamente la funzione di riorganizzazione dell'impresa attraverso una riarticolazione del patrimonio della società scorporante. La medesima utilità sarebbe astrattamente conseguibile anche con lo strumento del conferimento, pur con le dovute asimmetrie procedurali²³¹.

dell'operazione ad un fine di ristrutturazione dell'ente in vista della continuazione in forme diverse dell'attività".

²²⁸ CARIDI, *La scissione*, cit., 177.

²²⁹ SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 138, in cui "Di qui l'importanza della relazione degli amministratori: in particolare, ove il trasferimento per scissione abbia ad oggetto un singolo bene della scissa, è opportuno che in detta relazione siano illustrati con particolare attenzione il profilo strategico dell'operazione e gli obiettivi economici che essa persegue, nonché la strumentalità dell'assegnazione di quello specifico bene rispetto a detti obiettivi, in modo da fugare il dubbio che essi coincidano o si confondano con quelli tipici di un contratto di scambio, avente ad oggetto quel medesimo bene"; in tal senso anche CARIDI, *La scissione*, cit., 177.

²³⁰ v. Cap. 2 § 2.2.

²³¹ v. Cap. 3 § 3.1.

Nella relazione degli amministratori, infatti, sarebbe opportuno giustificare la *ratio* sottostante la preferenza, nel ventaglio di istituti a disposizione, dell'operazione *ex art. 2506.1*, primo comma, c.c., rispetto alla fattispecie del conferimento, in modo particolare quando l'assegnazione comprenda entità patrimoniali dalla scarsa significatività riorganizzativa.

L'obbligo di motivazione "aggravato" nella relazione degli amministratori si spiegherebbe alla luce di una duplice necessità.

In primo luogo, sotto il profilo tributario, occorre enfatizzare il diverso trattamento²³², ai fini delle imposte dirette, riservato all'operazione di scissione e al conferimento. Il primo istituto rievocato, infatti, è connotato dal *principio di neutralità*: il trasferimento patrimoniale non determina alcuna emersione di plusvalenze e/o minusvalenze, a differenza di quanto avviene nel conferimento, quale ipotesi di operazione realizzativa²³³. Con il D. Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, il legislatore ha inteso ricondurre la scissione mediante scorporo nell'orbita del regime di neutralità, nei nuovi commi 15-ter e 15-quater dell'art. 173 del T.U.I.R. Tuttavia, data la continuità di risultati, è possibile ritenere l'assegnazione *ex art. 2506.1*, primo comma, c.c., e il conferimento sempre riconducibili al generale *principio di neutralità* nel caso in cui a trasferita sia l'azienda²³⁴. Qualora, invece, ad essere oggetto di assegnazione siano singole entità patrimoniali bisogna privilegiare un approccio "*case by case*"²³⁵. Infatti, nonostante il legislatore non sembrerebbe inquadrare automaticamente il trasferimento di singoli cespiti in uno schema abusivo, sarà più complesso giustificare un legittimo risparmio d'imposta, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 4, della legge 212/2000. La relazione degli amministratori, illustrando le ragioni economiche e giuridiche dell'operazione *ex*

²³² PEVERINI, *Operazioni straordinarie, liquidazione e fallimento nelle imposte sui redditi*, in *Manuale di diritto tributario* di MELIS, VII, 2025, 365 e ss., mentre per la disciplina sulla scissione 374 e ss.

²³³ RAGUSO, *Lo "scorporo" d'azienda*, cit., 7, in cui si fa riferimento allo "*scorporo diretto*", realizzato mediante conferimento, quale "*momento di ristrutturazione dell'impresa, che consente la formazione e la contabilizzazione di plusvalenza e ne fa emergere giuridicamente la capacità di reddito, [...]*".

²³⁴ Per la scissione mediante scorporo si applica la disciplina propria della scissione *ex art. 2506 c.c.*, mentre per il conferimento d'azienda trova luogo il principio di neutralità fiscale previsto all'art. 176 del T.U.I.R.

²³⁵ In tal senso la Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 192/2024: "Tuttavia, ai fini dell'applicazione della norma antiabuso, è opportuno un approccio "*case by case*" alle scissioni mediante scorporo di singoli beni, soprattutto nell'ipotesi in cui si tratti di "beni minusvalenti"."

art. 2506.1, primo comma, c.c., sarebbe il luogo appropriato per una valutazione di questo tipo, così informando i soci e i creditori dell'operazione scelta.

In secondo luogo, la disgregazione di singoli elementi patrimoniali deve essere inquadrata negli specifici obblighi degli amministratori, volti a preservare l'integrità²³⁶ del patrimonio sociale, la cui violazione può dar luogo a responsabilità *ex art. 2394 c.c.*

Pertanto, l'assegnazione di entità patrimoniali sembra doversi compiere in modo razionale e coerente alle attitudini funzionali degli elementi, affinché sia garantita la conservazione del valore complessivo del patrimonio sociale, sempre interpretato alla luce della funzione che esso svolge. Anche in tal caso, la sede per un'adeguata informazione sulla destinazione degli elementi patrimoniali sembra identificabile nella relazione degli amministratori.

1.1.2 Lo scorporo “negativo”

Al fine di completare l'analisi dell'oggetto dell'assegnazione patrimoniale, occorre soffermare l'indagine sulla legittimità di una scissione mediante scorporo c.d. “*negativa*”²³⁷. Come tale si intende quell'operazione in cui il trasferimento comprenda un valore non positivo degli elementi patrimoniali, complessivamente considerati. L'ammissibilità di un procedimento di questo tipo si colloca in un dibattito dottrinale che ha già riguardato la scissione *ex art. 2506, primo comma, c.c.*

In tale sede, una certa dottrina ha escluso l'operazione de qua, ravvisando la mancanza del “*presupposto patrimoniale minimo necessario a giustificare*

²³⁶ LA MARCA, *Variazione in tema di responsabilità degli amministratori di società per azioni verso i creditori sociali*, cit., 717, il quale osserva come “*L'integrità deve considerarsi intatta tutte le volte tutte le volte in cui siano preservate le attitudini strutturali e funzionale del patrimonio sociale, ossia la sua astratta capacità di continuare a produrre reddito in esercizio dell'attività d'impresa – tenendo anche conto di tale capacità (arg. ex art. 2501-bis c.c.) – la sua capienza, la sua traducibilità, secondo le (asimmetriche) regole di formazione del bilancio, in un saldo positivo (tra attività e passività) almeno pari alla misura del patrimonio netto di cui di volta in volta la legge richieda la sussistenza in relazione all'operazione da compiere (per esempio, nel caso della distribuzione degli utili, almeno pari, all'esito della distribuzione, alla somma di capitale sociale e riserve che la legge o lo statuto non consentono di distribuire)*”.

²³⁷ CARIDI, *La scissione*, cit., 177.

l'emissione e l'assegnazione dei titoli rappresentativi capitale" quando ad essere attribuito sia un patrimonio netto negativo²³⁸.

Tuttavia, è stato di contro osservato come la mera assegnazione di un patrimonio netto contabile negativo non sia *sic et simpliciter* motivo per escludere la possibilità di attribuire partecipazioni nella beneficiaria²³⁹. L'opzione interpretativa rievocata fondava la sua visione attribuendo maggiore rilievo alla sostanza economica dell'operazione²⁴⁰: pur in presenza di un saldo contabile negativo, l'assegnazione patrimoniale avrebbe consentito la determinazione di un rapporto di cambio, qualora il trasferimento avesse presentato un valore economico positivo²⁴¹. *A latere* dello spostamento di entità patrimoniali passive, veniva data rilevanza a componenti non iscritte in bilancio, attribuendo un valore economico positivo all'operazione complessivamente considerata.

Tuttavia, la possibilità di una scissione "*negativa*", così strutturata, sembrerebbe realizzabile esclusivamente a favore di una beneficiaria preesistente, dal patrimonio netto contabile in grado di assorbire l'apporto negativo trasferito. Una certa visione si è spinta a ritenere ammissibile anche l'assegnazione patrimoniale dal saldo contabile negativo, sostenuta da un valore economico positivo, anche quando realizzata a favore di una beneficiaria di capitali neocostituita. Secondo tale visione, l'ostacolo della corretta formazione del capitale, altrimenti pari al valore corrente del patrimonio trasferito (saldo negativo), sarebbe ovviato da una relazione di stima redatta da un esperto che attesti l'esistenza di un valore effettivamente positivo.

Occorre, tuttavia, domandarsi se, nell'ipotesi richiamata, si sia ancora in presenza di una scissione "*negativa*", dato che il saldo contabile sarebbe compensato da una relazione analoga a quella richiesta *ex artt.* 2343 e 2465 c.c., nel perimetro del conferimento²⁴². In mancanza di una attestazione del valore

²³⁸ BELIVISO, *La fattispecie della scissione*, cit., 526.

²³⁹ AICARDI – RICCI, *La scissione mediante scorporo contabilmente "negativa"*, in *Il fisco*, 2025, 37, 3242-3243.

²⁴⁰ SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 152 ss.

²⁴¹ Un esempio potrebbe essere rappresentato dal caso in cui l'assegnazione patrimoniale comprenda una certa quantità di debiti, quali elementi passivi, e un know-how, quale elemento idoneo a determinare una valutazione complessivamente positiva dell'operazione.

²⁴² AICARDI – RICCI, *La scissione mediante scorporo contabilmente "negativa"*, cit., 3243.

economico positivo, l'operazione non sarebbe legittima²⁴³, dato che la nuova società sarebbe dotata di un patrimonio composto da soli elementi passivi.

La carenza di un effettivo valore economico positivo dell'operazione darebbe luogo, piuttosto, ad una distinta ipotesi c.d. "*scissione realmente negativa*". Si è in presenza di una scissione "*effettivamente*" negativa quando l'assegnazione patrimoniale comprende esclusivamente elementi patrimoniali passivi, non sostenuti da un sottostante valore economico positivo. Parzialmente in linea con la giurisprudenza, la prassi notarile²⁴⁴ ha ritenuto la "*scissione realmente negativa*", quando realizzata a favore di una società neocostituita o preesistente, priva di utilità per la società beneficiaria, producendo un'inevitabile alterazione del valore economico delle partecipazioni precedenti²⁴⁵.

Tuttavia, occorrono ulteriori considerazioni quando l'apporto patrimoniale sia non solo contabilmente ma anche effettivamente negativo.

Già nel perimetro della scissione parziale, *ex art. 2506*, primo comma, c.c., la genericità dell'espressione "*parte*" di patrimonio, oggetto dell'assegnazione, non sembrerebbe presentare indici testuali sufficienti ad escludere un trasferimento in cui le componenti patrimoniali passive superino le attività. Nell'ampio margine di autonomia privata riconosciuta nel perimetro delle operazioni straordinarie, la funzione riorganizzativa²⁴⁶ può essere perseguita anche con la separazione di elementi del passivo. Inoltre, occorre evidenziare come l'illegittimità dell'operazione, stabilita dalla giurisprudenza richiamata, ha investito

²⁴³ Cass., 20 novembre 2013, n. 26043, in *Le società*, 2014, 6, 661 ss., con nota di DI BITONTO e in *Notariato*, 2014, 3, 268 ss., con nota di MAGLIULO, in cui la Suprema Corte ritiene non consentita la sola ipotesi in cui l'assegnazione di soli elementi passivi sia rivolta ad una società neocostituita poiché "*Tale scissione è da ritenere non consentita in quanto non potrebbe sussistere alcun valore di cambio e conseguentemente non potrebbe aversi una distribuzione di azioni*".

²⁴⁴ Consiglio Notarile di Milano, con Massima n. 72; Comitato Interregionale del Consiglio notarile delle Tre Venezie, con Orientamento n. L.E.1.; Consiglio Nazionale del Notariato, con Quesiti di Impresa n. 85-2010/I e 54-2012/I.

²⁴⁵ AICARDI – RICCI, *La scissione mediante scorporo contabilmente "negativa"*, cit., 3243.

²⁴⁶ A differenza del conferimento in cui il trasferimento di elementi del passivo avviene solo se inerente il bene conferito, nella scissione mediante scorporo la genericità della locuzione "*parte*" di patrimonio consentirebbe anche di assegnare debiti disparati dalle poste attive, proprio a seguito di quella logica riorganizzativa. In tal senso, Assonime, *Circolare n. 16 del 7 giugno 2023, Le operazioni straordinarie transfrontaliere*, 70, in cui "*Mentre [...] nella scissione è sempre possibile assegnare attività e passività, anche senza che vi sia un collegamento funzionale tra beni dell'attivo e passività all'interno di un medesimo complesso aziendale, nell'operazione di conferimento l'assegnazione di debiti o passività dovrebbe avvenire all'interno di un conferimento di un'azienda o comunque essere inerente ai beni conferiti*". Nello stesso senso, DIBATTISTA, *La scissione mediante scorporo tra norme comunitarie e trasposizione interna*, cit., 934.

esclusivamente l'ipotesi in cui l'assegnazione di sole componenti negative sia rivolta ad una società di nuova costituzione, lasciando aperta la possibilità di un trasferimento ad una preesistente.

Pertanto, seppur nel contesto della scissione *ex art. 2506*, primo comma, c.c., non è parso possibile a priori escludere²⁴⁷ l'assegnazione di un netto negativo quando la beneficiaria sia preesistente con un patrimonio idoneo ad assorbire le entità patrimoniali ricevute, senza intaccare il capitale sociale, e ad assicurare l'assegnazione delle partecipazioni nella beneficiaria ai soci della scissa²⁴⁸. Tuttavia, nella relazione degli amministratori, *ex art. 2501-quinquies*, primo comma, c.c., richiamata dall'*art. 2506-ter*, primo comma, c.c., dovrà sottoporsi ad esame particolarmente stringente l'illustrazione delle ragioni economiche e giuridiche sottostanti l'operazione, per giustificare un'alterazione patrimoniale di tal tipo²⁴⁹.

Analoghe conclusioni sembrerebbero presentarsi anche nel perimetro dell'operazione di scissione mediante scorporo, *ex art. 2506.1*, primo comma, c.c. La genericità della locuzione inerente all'oggetto del trasferimento patrimoniale, anche nel nuovo istituto, sembrerebbe ammettere l'assegnazione di un saldo negativo contabile accompagnato da un valore effettivo positivo, a favore di una società preesistente. Anche se non assimilabile pienamente alla “*negativa*”, un contenuto analogo sarebbe configurabile anche quando l'attribuzione sia a favore di una beneficiaria di capitali neocostituita qualora il valore economico positivo, a latere del saldo contabile negativo, venga accertato mediante apposite cautele in sede di valutazione.

²⁴⁷ In CARIDI, *La scissione*, cit., 178, è stata richiamata una visione che ritiene ammissibile l'assegnazione di un netto contabilmente ed economicamente negativo quando il trasferimento patrimoniale determina un capovolgimento della fattispecie. In tal caso, con l'assegnazione di elementi del passivo vengono distribuite ai soci della società beneficiaria interessata, le partecipazioni della società scissa, quale contropartita della diminuzione del valore dell'originaria partecipazione per effetto dell'assegnazione di un netto negativo. Tuttavia, come evidenziato dagli autori richiamati, l'ipotesi descritta di “scissione inversa” non sarebbe coerente con il criterio indefettibile dell'assegnazione delle azioni o delle quote della beneficiaria ai soci della scissa, quale elemento costitutivo della fattispecie di scissione, *ex art. 2506*, primo comma, c.c. L'origine della visione della c.d. “*scissione inversa*” si rinviene al Consiglio nazionale Dottori commercialisti, *La scissione*, Roma, 1966.

²⁴⁸ CARIDI, *La scissione*, cit., 178-179.

²⁴⁹ Tale ipotesi sarebbe configurabile, ad esempio, in una logica di gruppo.

In ultimo, rievocando i termini della questione, per come configurata in precedenza in seno alla scissione *ex art. 2506*, primo comma, c.c., non sembrerebbe potersi escludere, in via di principio, la scissione mediante scorporo quando abbia ad oggetto esclusivamente elementi passivi del patrimonio della scissa. In tal caso, pur non sottostando all'operazione un valore economico positivo, l'assegnazione esclusiva di un saldo contabile negativo parrebbe ammissibile quando la società beneficiaria preesistente sia capace di sopportare il peso patrimoniale del trasferimento ed assicurare un adeguato rapporto di cambio²⁵⁰.

2. L'applicazione delle norme sul procedimento di scissione

La scissione *ex art. 2506* c.c. presenta una sequela procedimentale dal carattere *polimorfo*, capace di concretizzare una pluralità di manifestazioni dell'istituto. Come già in precedenza sottolineato²⁵¹, tale struttura del procedimento sembra adatta a prestarsi, in virtù del suo schema normativo, anche ad operazioni autonome rispetto a quella per cui nasce.

Fondati sulla logica esposta, si rinvergono indici sistematici e normativi che inducono a ritenere estesa la disciplina contenuta agli artt. 2506-*bis* e ss. c.c., anche alla scissione mediante scorporo.

Nella legge di delegazione europea, infatti, è indicata la finalità perseguita dal legislatore, nel senso che l'operazione di scorporo “possa avvalersi della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dall'art. 160-*vicies* della direttiva (UE) “2017/1132””. Il legislatore delegato ha dato seguito all'impulso europeo, introducendo il nuovo istituto dello scorporo “*avvalendosi della disciplina della scissione*”²⁵², nella sezione III del Capo X, Titolo V, del Libro V del Codice civile, rubricata “*Della scissione delle società*”. Stante la collocazione dell'istituto, sembrerebbe possibile estendere le norme in materia di procedimento

²⁵⁰ In tale sede, pare opportuno rievocare il discorso in merito agli oneri degli amministratori di motivare adeguatamente, nella propria relazione, le ragioni economiche e giuridiche sottostanti l'operazione.

²⁵¹ v. Cap. 2 § 3.3.

²⁵² TRINCHESE, *La scissione mediante scorporo: analisi della disciplina civilistica e profili applicativi*, cit., 5-6.

di scissione anche all'art. 2506.1, primo comma, c.c., pur con alcuni adattamenti legati ai tratti propri del nuovo istituto. In ultimo, può elevarsi ad argomento decisivo anche la modalità attraverso cui il legislatore è intervenuto in materia di scissione mediante scorporo, semplificando la disciplina sugli atti previsti per attuare la scissione, *ex art. 2506-bis* e ss. c.c.

Tuttavia, la scelta del legislatore di non prescrivere una disciplina dedicata esclusivamente alla nuova operazione, con un autonomo procedimento, comporta la necessità per l'interprete di valutare, volta per volta, da un lato, la compatibilità di talune disposizioni e, in caso negativo, la eventuale disapplicazione delle stesse²⁵³ e, dall'altro lato, di interpretare alcuni istituti in modo differente²⁵⁴, alla luce delle peculiari caratteristiche dello scorporo.

Tale metodologia è stata utilizzata anche in passato per ovviare a lacune legislative rinvenibili nel testo normativo introdotto dall'art. 51, terzo comma, D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19. Nella disciplina allora vigente, infatti, alla luce del mero dato testuale, l'operazione *ex art. 2506.1, primo comma, c.c.*, era consentita solo se realizzata con il procedimento semplificato, in linea con l'esclusiva possibilità di assegnazione ad una beneficiaria neocostituita. L'integrazione apportata all'art. 2506-*bis*, quarto comma, c.c., stabiliva semplificazioni nell'ambito del progetto di scissione mediante scorporo, non richiedendo i dati contenuti ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell'art. 2501-*ter*, primo comma, c.c. Inoltre, alla scissione mediante scorporo, veniva estesa la disapplicazione delle disposizioni previste dal terzo comma dell'art. 2506-*ter* c.c., in ordine alla relazione illustrativa dell'organo amministrativo, *ex art. 2501-quater* c.c., alla relazione di uno o più esperti, in merito alla congruità del rapporto di cambio, *ex art. 2501-sexies*, c.c. e alla situazione patrimoniale. Infine, nella medesima logica semplificativa, si inquadrava anche, all'art. 2506-*ter*, sesto comma, c.c., l'espressa disapplicazione *tout court* del diritto di recesso previsto dagli artt. 2473 e 2502 c.c.

Tuttavia, il dato testuale taceva, in primis, sull'ammissibilità dell'assegnazione a favore di una società preesistente e, in secondo luogo, sul relativo procedimento applicabile. Ed infatti, dubbi erano sorti sulla possibilità di

²⁵³ Come, ad esempio, accade nel caso richiamato nel paragrafo dedicato agli artt. 2506-*bis*, secondo e terzo comma, c.c., o 2506-*quater*, terzo comma, c.c.

²⁵⁴ Ad esempio, l'istituto dell'opposizione dei creditori, *ex art. 2503 c.c.*: sul punto, v. § 2.5.

estendere la logica di semplificazione procedimentale anche quando il trasferimento patrimoniale coinvolgesse una beneficiaria preesistente.

Il legislatore ha inteso intervenire su tale questione con il D. Lgs. 88/2025, contemplando espressamente, all'art. 2506.1, primo comma, c.c., l'assegnazione patrimoniale a favore di una beneficiaria preesistente e novellando le semplificazioni nel procedimento, *ex art.* 2506 e ss. c.c., dedicate alla scissione mediante scorporo.

2.1 Il progetto di scissione mediante scorporo

Come nel procedimento di scissione *ex art.* 2506 c.c., anche nella scissione mediante scorporo, l'iniziativa dell'operazione spetta alla competenza esclusiva²⁵⁵ degli amministratori della sola società scissa, nel caso di assegnazione patrimoniale a favore di una o più società di nuova costituzione per atto unilaterale, o delle società partecipanti all'operazione, nel caso di assegnazione a una o più società beneficiarie preesistenti o di nuova costituzione per contratto.

Gli organi amministrativi coinvolti, infatti, devono redigere il progetto di scissione mediante scorporo, intendendosi come tale quell'atto di gestione a contenuto programmatico complesso²⁵⁶, mediante il quale l'operazione viene pianificata in concreto. È lo stesso legislatore, all'art. 2506-*bis*, primo comma, c.c., a stabilire il contenuto legale²⁵⁷, inteso come necessario, del progetto. Quest'ultimo, infatti, deve riportare i dati richiesti dall'art. 2501-*ter* c.c., disposizione questa dedicata al progetto di fusione, con un *plus* legato alla struttura propria della scissione. In tale ambito, è stabilito che gli amministratori individuino in modo “*esatto*” gli elementi patrimoniali oggetto dell'operazione di scissione²⁵⁸. Il progetto di scissione sembrerebbe dover contenere una descrizione analitica delle consistenze patrimoniali assegnate; pur tuttavia deve ritenersi ammissibile un'assegnazione che utilizzi l'espressione “*azienda*” o “*ramo*” di essa. Anche in tal

²⁵⁵ CARIDI, *La scissione*, cit., 194.

²⁵⁶ CARIDI, *La scissione*, cit., 998.

²⁵⁷ CARIDI, *La scissione*, cit., 999.

²⁵⁸ CARIDI, *La scissione*, cit., 195.

caso, invero, sarebbe garantita con ragionevole certezza l'identificazione dell'oggetto del trasferimento²⁵⁹, seppur attraverso un'attività ermeneutica.

Nel perimetro della disciplina sul progetto di scissione, si rinviene la prima semplificazione in materia di scissione mediante scorporo, segnatamente nella parte in cui devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Infatti, come si desume testualmente dall'art. 2506-*bis*, quarto comma, c.c., qualora l'operazione, *ex art.* 2506.1, primo comma, c.c., si realizzi con la costituzione di una o più nuove società e l'attribuzione di tutte le azioni o quote coinvolga esclusivamente la società scissa, manca l'esigenza che renda indispensabili i dati di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell'art. 2501-*ter*, primo comma, c.c., e ogni altro contenuto incompatibile con l'assegnazione delle partecipazioni nelle società beneficiarie alla società scissa, anziché ai suoi soci.

L'esclusione dei dati indicati dall'art. 2501-*ter*, primo comma, c.c., prevista dalla richiamata disposizione esonerante, si presenta coerente con la logica di semplificazione, promossa dalla disciplina europea, *in primis*, e, a seguire, da quella interna. Nel caso di specie, infatti, non sono necessari alcuni dati indicati dall'art. 2501-*ter*, primo comma, c.c.: quello stabilito al numero 3) prevede il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale congruaggio in denaro; il dato di cui al numero 4) stabilisce, invece, le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla scissione; la disposizione contenuta al numero 5) fissa la data a partire dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; infine, il dato del numero 7) richiede di inserire nel progetto il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni.

Tutte le previsioni richiamate non si mostrano essenziali nel caso della scissione mediante scorporo, perché vi è identità soggettiva tra chi compie l'assegnazione patrimoniale e chi, ricevendo le relative azioni o quote, detiene l'intero capitale sociale della società beneficiaria. L'art. 2506-*bis*, quarto comma, c.c., esonera l'organo amministrativo dal riportare nel progetto di scissione tali dati in quanto non occorre determinare la quota del capitale sociale della beneficiaria

²⁵⁹ CARIDI, *La scissione*, cit., 198, pur riferendosi alla scissione *ex art.* 2506, primo comma, c.c., il quale ritiene che la mancanza di una individuazione analitica degli elementi patrimoniali sia consentita e renda possibile la descrizione dell'azienda o un suo ramo come contenuto dell'operazione.

preesistente che dovrà essere attribuita alla società scissa, poiché quest'ultima deterrà l'intero capitale sociale dell'assegnataria.

L'esonero dalla disciplina dettata in materia di progetto di scissione non sembra potersi estendere ai casi in cui la beneficiaria veda, in sede di nuova costituzione, una pluralità di soggetti²⁶⁰ o quando l'assegnazione patrimoniale avvenga a favore di una società preesistente. In ambo i casi, sarà necessario definire il rapporto di cambio, rendendosi così incompatibile la disapplicazione contenuta nell'art. 2506-*bis*, quarto comma, c.c.

In tal senso si muove la novella legislativa²⁶¹ che ha consentito l'esonero dalla indicazione dei dati di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell'art. 2501-*ter*, prima comma, c.c., al ricorrere esclusivamente dell'ipotesi in cui l'assegnazione di tutte le partecipazioni vada alla “*sola*” società scissa. L'esonero, circoscritto soltanto al caso stabilito all'art. 2506-*bis*, quarto comma, c.c., è coerente con quanto dispone l'art. 2506.1, primo comma, c.c. A differenza della sua versione originale, l'assegnazione patrimoniale oggi può realizzarsi anche a favore di una beneficiaria preesistente e non più esclusivamente ad una società di nuova costituzione.

In sintesi, se l'esonero, *ex art. 2506-bis*, quarto comma, c.c., è consentito unicamente quando l'attribuzione di tutte le partecipazioni della società beneficiaria vada alla società scissa e, allo stesso tempo, è consentita l'operazione di scorporo anche a favore di società preesistenti, deve concludersi che, qualora si realizzi l'assegnazione ad una beneficiaria già *in itinere*, sarà necessario ricorrere al procedimento di scissione privo di semplificazioni. Analoga conclusione sembra doversi estendere anche al caso della c.d. *scissione doppia*, in cui la costituzione di nuova società avvenga per contratto. Quando la costituzione non si realizza per atto unilaterale e, quindi, le partecipazioni non saranno tutte attribuite alla “*sola*” società

²⁶⁰ MAGLIULO, *La scissione mediante scorporo dopo il decreto correttivo n. 88/2025*, cit., 484.

²⁶¹ Nella Relazione illustrativa al Decreto Correttivo emerge come “*Tuttavia, nella fattispecie in cui almeno una beneficiaria dello scorporo preesiste all'operazione, una parte delle semplificazioni previste dalla Direttiva (UE) n. 2019/2121 (art. 160-vicies) e di cui la legge delega 4 agosto 2022 n. 127 ha previsto l'estensione alla scissione con scorporo di diritto interno cessa di essere applicabile, in quanto presuppone che non si dia alcun problema di congruità tra il valore della parte di patrimonio assegnata alla beneficiaria e il valore della partecipazione assegnata alla società scissa*”.

scissa, si ripresenterà l'esigenza di stabilire il rapporto di cambio²⁶² per ogni soggetto che assegna propri elementi patrimoniali.

Predisposto il progetto di scissione mediante scorporo, ogni organo amministrativo è tenuto alla sua pubblicazione mediante deposito per l'iscrizione presso il registro delle imprese del luogo dove è stabilita la sede della società ovvero sul sito internet della società, *ex art. 2506-bis*, quinto comma, c.c., che richiama l'*art. 2501-ter*, terzo comma, c.c.

In ultimo, tra la data dell'iscrizione o della pubblicazione sul sito internet del progetto e il giorno fissato per la decisione, in materia di scissione mediante scorporo, devono trascorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino per volontà unanime, come previsto all'*art. 2506-bis*, quinto comma, c.c., che rinvia all'*art. 2501-ter*, quarto comma, c.c.

2.2 I documenti informativi richiesti

Anche nella scissione mediante scorporo, il legislatore richiede un'ulteriore documentazione al fine di integrare e completare²⁶³ le informazioni circa tutti gli aspetti dell'operazione e, in modo particolare, quelli inerenti il progetto. Sono richiesti, infatti, *ex art. 2506-ter* c.c., tre ulteriori documenti informativi: una aggiornata situazione patrimoniale, una relazione illustrativa da parte dell'organo amministrativo e una relazione a cura di esperti indipendenti.

In primo luogo, la situazione patrimoniale, disciplinata dall'*art. 2501-quater* c.c., rievocato dall'*art. 2506-ter* c.c., viene redatta a cura degli amministratori delle società coinvolte “*con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio*”, ancorata

²⁶² Tuttavia, pare opportuno segnalare come, in tal caso, non si possa far riferimento al rapporto di cambio in modo analogo a quanto avviene nella scissione *ex art. 2506* c.c. In tale sede, v. CARIDI, *La scissione*, cit., 166, “*Il rapporto di cambio individua, in termini quantitativi e qualitativi, le azioni o quote delle società beneficiarie spettanti a ciascun socio della scissa in relazione al numero e alla tipologia di partecipazioni da essi detenute in quest'ultima società*”. Diversamente, nella scissione mediante scorporo, il rapporto di cambio riguarda esclusivamente il patrimonio assegnato e le partecipazioni ricevute, senza tener conto del numero e della tipologia di partecipazioni detenute dai soci della scissa.

²⁶³ CARIDI, *La scissione*, cit., 200.

ad una data non anteriore di sei mesi rispetto a quella di pubblicazione del progetto di scissione mediante scorporo.

La funzione di tale documento si rinviene nel mettere a disposizione dei soci e dei terzi, informazioni sulla consistenza patrimoniale della società o delle società partecipanti all'operazione. Tuttavia, la situazione patrimoniale può essere sostituita dall'ultimo bilancio di esercizio, se è stato redatto non oltre quattro mesi *ante* la data di deposito, come stabilito all'art. 2501-*quater*, secondo comma, c.c., quest'ultimo espressamente richiamato dall'art. 2506-*ter*, primo comma, c.c.

Altro documento informativo, nell'ambito del procedimento di scissione *ex art.* 2506-*ter*, primo comma, c.c., che rinvia all'art. 2501-*quinquies* c.c., è la relazione dell'organo amministrativo della società o di tutte le società partecipati all'operazione²⁶⁴. La relazione in esame deve illustrare e giustificare, sotto il profilo tanto economico quanto giuridico, il progetto di scissione, ponendo particolare attenzione al rapporto di cambio, e la *ratio* per cui è stata scelta l'operazione di scissione mediante scorporo. Inoltre, nel caso in cui l'operazione *ex art.* 2506.1, primo comma, c.c., si realizzi mediante la costituzione di una nuova società di capitali, per atto unilaterale o per contratto, è necessaria la relazione di stima di cui all'art. 2343 c.c., per garantire l'effettività del capitale sociale.

Infine, tra la documentazione richiesta dall'art. 2506-*ter*, primo comma, c.c., che richiama la disposizione contenuto all'art. 2501-*sexies* c.c., è inclusa la relazione degli esperti che contiene una valutazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, ponendo attenzione all'adeguatezza del metodo seguito per la determinazione del rapporto di cambio proposto.

Nell'ambito della documentazione informativa, si rinviene il secondo esonero previsto espressamente dal legislatore per la scissione mediante scorporo. L'art. 2506-*ter*, terzo comma, c.c., non richiede la situazione patrimoniale, la relazione degli amministratori e la relazione degli esperti qualora l'operazione di scorporo avvenga mediante la costituzione di una o più nuove società e il progetto preveda l'assegnazione di tutte le azioni o le quote alla sola società scissa. Da un lato, il legislatore esonera dalla redazione del progetto di scissione con inserimento dei dati contenuti ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell'art. 2501-*ter* c.c. primo comma, in

²⁶⁴ v. § 1.

materia di rapporto di cambio, dall'altro, è esclusa anche la documentazione informativa degli amministratori e degli esperti. Non si porrà, dunque, alcuna esigenza di giustificazione, sul piano economico e giuridico, del progetto di scissione in merito al rapporto di cambio da parte dell'organo amministrativo²⁶⁵, in quanto l'intero capitale sociale della beneficiaria è detenuto dalla società scissa. La *eadem ratio* si riscontra nell'esclusione della relazione degli esperti data la mancanza del rapporto di cambio: non si verificherà, quindi, l'esigenza di valutare la sua congruità e l'adeguatezza del metodo utilizzato per la sua determinazione.

La semplificazione prevista dall'art. 2506-ter, terzo comma, c.c., in relazione ai predetti tre documenti, viene meno quando l'operazione coinvolge una società beneficiaria preesistente ovvero quando è costituita per contratto. Anche in tale sede vale il ragionamento esposto con riferimento alla disciplina di cui all'art. 2506-bis, quarto comma, c.c. Nelle due ipotesi richiamate, si presenta l'esigenza del rapporto di cambio²⁶⁶ per determinare la quota del capitale sociale della beneficiaria che, a seguito dell'operazione, verrà detenuta dalla società scissa. Dunque, sarà necessaria la relazione degli organi amministrativi per giustificare, sul piano economico e giuridico, il progetto di scissione mediante scorporo e il relativo rapporto di cambio contenuto. Inoltre, data la presenza del rapporto di cambio, sarà necessaria la relazione dell'esperto, per valutare la congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote e l'adeguatezza del metodo per la determinazione del rapporto di cambio.

Quando non si applicano le semplificazioni richiamate, i soci e i possessori di strumenti finanziari, che attribuiscono diritti di voto nella decisione sulla scissione, ai sensi dell'art. 2506-ter, quarto comma, c.c., possono comunque, all'unanimità, esonerare l'organo amministrativo dalla redazione dei documenti informativi. La stessa disciplina è prevista anche per la relazione degli esperti, ai sensi dell'art. 2501-sexies, terzo comma, c.c., richiamato dall'art. 2506-ter, terzo comma, c.c.

²⁶⁵ Pare tuttavia opportuno, come richiamato nel § 1.1.1., che gli amministratori giustificino la scelta dell'istituto, in modo particolare quando concerne singoli beni o esclusivamente elementi patrimoniali passivi.

²⁶⁶ Rapporto di cambio nei termini ricostruiti in precedenza, v. nt. 260.

2.3 La decisione e l'atto di scissione mediante scorporo

Nell'ambito del procedimento di scissione mediante scorporo, l'art. 2502, primo comma, c.c., richiamato dall'art. 2506-ter, quinto comma, c.c., prescrive la competenza assembleare per l'approvazione del progetto di scissione.

Nella società di persone, la decisione viene assunta con il consenso della maggioranza dei soci, valutata in proporzione alla quota di partecipazione di ciascuno agli utili, ex art. 2502, primo comma, c.c. Invece, nelle società di capitali la decisione, in merito al progetto di scissione mediante scorporo, seguirà la disciplina prevista per le modificazioni statutarie: nelle società a responsabilità limitata, il riferimento sarà l'art. 2479, secondo comma, n. 4), e quarto comma, c.c., mentre nelle società per azioni, la norma di riferimento è l'art. 2365, primo comma, c.c., che attribuisce ogni determinazione alla assemblea straordinaria.

Con riferimento all'operazione ex art. 2506.1, primo comma, c.c., sembra possibile l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2505, secondo comma, c.c., richiamate dall'art. 2506-ter, ultimo comma, c.c., nell'ipotesi in cui l'assegnazione patrimoniale sia realizzata a favore di una beneficiaria preesistente, che possieda l'interno capitale della scissa²⁶⁷. In tal caso, la scissione mediante scorporo viene decisa con deliberazione dell'organo amministrativo, risultante da atto pubblico qualora l'atto costitutivo o lo statuto lo preveda.

Invece, al pari di quanto già osservato in seno alle “*Forme di scissione*”²⁶⁸, sembrerebbe da escludere²⁶⁹ l'estensione analogica della richiamata disciplina negli altri casi in cui l'operazione sia caratterizzata dall'assenza di un rapporto di cambio²⁷⁰, poiché espressione di un'eccezione rispetto al procedimento stabilito²⁷¹,

²⁶⁷ In senso positivo, BUSANI, *La scissione mediante scorporo*, cit., 406 e SANTAGATA, *Scissione mediante scorporo e riorganizzazione dell'impresa*, cit., 298.

²⁶⁸ MAGLIULO, *La scissione delle società*, cit., 897.

²⁶⁹ MAGLIULO, *La scissione mediante scorporo dopo il decreto correttivo n. 88/2025*, cit., 488.

²⁷⁰ Nel caso di scissione mediante scorporo, l'ipotesi di mancanza del rapporto di cambio si ripropone anche quando l'assegnazione sia realizzata a favore di una società di capitali neocostituita per atto unilaterale.

²⁷¹ Altrimenti si rischierebbe di sovrapporre la disciplina della scissione con quella di conferimento, dato che quest'ultimo atto è di competenza esclusiva degli amministratori.

come tale non compatibile con l'interpretazione analogica ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi al c.c.

La decisione sulla scissione mediante scorporo deve essere pubblicata sia nel caso di esito positivo che negativo. In quest'ultima ipotesi, si assiste alla conclusione del procedimento, richiedendosi per una nuova operazione *ex art. 2506.1 c.c.*, la redazione di un altro progetto.

Invece, in caso di approvazione, il deposito presso il registro delle imprese, *ex art. 2506-ter*, quinto comma, c.c., che rinvia all'art. 2502-*bis* c.c., con i documenti informativi, pervisti all'art. 2501-*septies* c.c., rappresenta il *dies a quo* per il decorso del termine dilatorio, fissato per consentire l'opposizione dei creditori²⁷², *ex art. 2503*, primo comma, c.c., per come richiamato dall'art. 2506-*ter*, quinto comma, c.c.

Scaduto il termine *ad opponendum*, si apre la fase esecutiva²⁷³ del procedimento che si sostanzia nella stipula dell'atto di scissione mediante scorporo e nel deposito dello stesso ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, di competenza esclusiva²⁷⁴ dell'organo amministrativo²⁷⁵.

A seconda di come venga realizzata in concreto, la stipula deve risultare da atto pubblico²⁷⁶, nella veste di atto unilaterale, quando la beneficiaria sia di nuova costituzione con capitale sociale interamente detenuto dalla società scissa, ovvero di atto plurilaterale, qualora l'operazione coinvolga società preesistenti o più soggetti in sede di nuova costituzione.

Conclusa la prima fase esecutiva, l'attuazione dell'operazione richiede, come ulteriore passaggio, perché sia iscritto, il deposito²⁷⁷ dell'atto di scissione

²⁷² v. § 2.5.

²⁷³ CARIDI, *La scissione*, cit., 215.

²⁷⁴ CARIDI, *La scissione*, cit., 216.

²⁷⁵ Per tale fase, si mostra competente l'organo amministrativo della sola società scissa qualora l'assegnazione sia rivolta ad una beneficiaria neocostituita e partecipata esclusivamente dal soggetto trasferente. È, invece, richiesto il coinvolgimento di tutti gli organi amministrativi qualora l'operazione riguardi una pluralità di società, se destinataria preesistente o la costituzione avviene per contratto.

²⁷⁶ In tale sede si ripropone, come osservato da CARIDI, *La scissione*, cit., 216, la *duplice funzione* dell'atto di scissione: assicurare un controllo generale e agevolare la pubblicità della conformazione finale sull'operazione.

²⁷⁷ Nell'ambito del procedimento di scissione mediante scorporo, l'art. 2506-*quater*, quinto comma, c.c., richiama l'art. 2504, secondo comma, c.c., il quale stabilisce che sono tenuti al deposito compete al notaio o l'organo amministrativo delle società partecipanti all'operazione, entro il termine di trenta giorni.

mediante scorporo nel registro delle imprese della sede di ciascuna delle società coinvolte. Da tale momento, la scissione mediante scorporo produce i suoi effetti, salvo che venga fissata una data successiva²⁷⁸, per come previsto *ex art. 2506-quater*, primo comma, c.c. Nella scissione mediante scorporo, gli effetti cui si riferisce l'art. 2501-*ter*, n. 5), c.c., non possono essere anticipati, come invece avviene *ex art. 2506-quater*, primo comma, c.c., quando si applicano le semplificazioni previste dall'art. 2506-*bis*, quarto comma, c.c.

2.4 La disapplicazione della scissione come causa di recesso

L'art. 2506-*ter*, sesto comma, c.c. espressamente esclude, dal perimetro del procedimento di scissione mediante scorporo, l'esercizio del diritto di recesso, previsto dagli artt. 2473 e 2502 c.c., per i soci della società scissa che non hanno prestato il consenso all'operazione.

La scelta del legislatore è frutto di un iter culminato nel D. Lgs. n. 88/2025, che ha novellato l'originario testo dell'art. 2506-*ter*, sesto comma, c.c., già introdotto dal D. Lgs. n. 19/2023. Nella sua previgente versione, la disciplina escludeva *tout court* il diritto di recesso, stabilito agli artt. 2473 e 2502 c.c., in materia di scissione nell'ambito delle società di persone e di società a responsabilità limitata. Pertanto, nella sua versione originaria, non era prevista alcuna distinzione tra i soci non consenzienti della società scissa e quelli della beneficiaria.

Tuttavia, sin dall'introduzione della norma in esame, era stata proposta un'interpretazione alternativa, rispetto quella desumibile dalla lettura piana del dato testuale, segnato dalla piena assimilazione delle due categorie dei soci. Infatti, era stato osservato come la continuità del risultato finale tra lo scorporo e il conferimento, per cui non è prevista alcuna causa di recesso, avrebbe giustificato l'esclusione del diritto di recesso *ex artt. 2473 e 2502 c.c.*, ma per i soli soci della

²⁷⁸ Ipotesi esclusa quando l'operazione si realizza mediante la costituzione di una nuova società, *ex art. 2506-quater*, primo comma, c.c.

società scissa²⁷⁹. Le partecipazioni nella beneficiaria, invero, venivano assegnate direttamente alla società assegnante, a fronte del trasferimento patrimoniale effettuato, escludendosi un coinvolgimento dei soci della scissa, come invece accade nella scissione *ex art. 2506*, primo comma, c.c. Anche se non era desumibile dal dato testuale, diversa era la posizione dei soci non consenzienti della beneficiaria preesistente, poiché il risultato finale della scissione si presentava in termini sostanzialmente analoghi a quelli delle forme di scissione *ex art. 2506*, primo comma, c.c.²⁸⁰.

Pertanto, secondo tale prospettiva, non sarebbe stato coerente escludere il diritto di recesso, *ex artt. 2473 e 2502 c.c.*, per quest'ultima categoria di soci.

Tale istanza sembra essere stata accolta dal legislatore nel correttivo, il quale attualmente prevede l'esclusione dell'esercizio del diritto di recesso per "*il socio della società scissa che non ha consentito all'operazione*", in parallelo con la scelta di ampliare la fattispecie anche a società assegnatarie preesistenti. La locuzione, così formulata, lascerebbe intendere che il diritto a disinvestire, *ex artt. 2473 e 2502 c.c.*, continui a spettare in capo ai soci non consenzienti della società beneficiaria preesistente.

La *ratio legis* sottesa all'esplicita disattivazione del diritto di recesso, *ex artt. 2473 e 2502 c.c.*, si rinviene nel *proprium* della invarianza patrimoniale²⁸¹ che caratterizza l'operazione. La mancanza di una *deminutio* delle consistenze patrimoniali si fonda sulla mera sostituzione del valore degli elementi patrimoniali scorporati con il corrispondente valore della partecipazione nella beneficiaria²⁸².

²⁷⁹ MAGLIULO, *La scissione mediante scorporo dopo il decreto correttivo n. 88/2025*, cit., 482; MORAMARCO, *La scissione con scorporo in favore di beneficiaria preesistente e il principio di continuazione dell'attività*, cit., 13.

²⁸⁰ Consiglio Notarile di Milano, "*Scissione mediante scorporo (Art. 2506.1 c.c.)*", cit.

²⁸¹ BUSANI, *Scissione mediante scorporo anche totale e anche in società preesistente*, cit., 758; TRINCHESE, *La scissione mediante scorporo: analisi della disciplina civilistica e profili applicativi*, cit., 14; Consiglio Notarile di Milano, "*Scissione mediante scorporo (Art. 2506.1 c.c.)*", cit., 3.

²⁸² BUTTARO, *Scissione e scorporo*, cit., 1403 ss., spec. 1419, in cui si rileva come "*il trasferimento della qualità di socio da una società ad un'altra manca invece nel caso invece dello scorporo (che dovrebbe costituire l'alternativa alla scissione), in quanto i soci della società scorporando conservano – almeno formalmente – la stessa posizione giuridica che avevano in precedenza, anche se cambia il contenuto del patrimonio sociale, che sarà costituito essenzialmente da un pacchetto di azioni*"; TRINCHESE, *La scissione mediante scorporo: analisi della disciplina civilistica e profili applicativi*, cit., 14; DI BATTISTA, *La scissione mediante scorporo tra le norme comunitarie e trasposizione interna*, cit., 937.

Inoltre, la preclusione del diritto di recesso non si inerisce in modo peregrino nel perimetro della scissione mediante scorporo ma si inquadra coerentemente con la precedente valutazione di alterità della fattispecie rispetto alla scissione *ex art.* 2506, primo comma, c.c. Infatti, l'inesistenza di un'alterazione quantitativa, quale sintomo di una diversità di elementi costitutivi, pone per i soci della società scissa un'esigenza di tutela distinta rispetto a quella propria della scissione.

La visione per cui la scissione mediante scorporo rappresenti un'operazione a sé stante, rispetto a quella *ex art.* 2506, primo comma, c.c., sembrerebbe confermata dal fatto che l'esclusione del diritto di recesso richiama gli artt. 2473 e 2502 c.c., in quanto contenenti la scissione, quale distinta e inderogabile causa di recesso.

2.4.1 La rilevanza della modificazione dell'oggetto sociale

In tema di disapplicazione degli artt. 2473 e 2502 c.c., tuttavia, l'art. 2506-*ter*, sesto comma, c.c., sembra presentare insufficienti indici testuali per ritenere disattivo *tout court* il diritto di recesso a fronte dell'operazione di scissione mediante scorporo²⁸³. Preso atto della *voluntas legis*, per i soci non consenzienti della società scissa, di escludere la scissione quale autonoma ed inderogabile causa di recesso, occorre ripercorrere le norme dedicate al diritto di recesso per valutare se l'operazione *ex art.* 2506.1, primo comma, c.c., possa essere inquadrata in altre cause di recesso previste dagli artt. 2437, 2473 e 2285, c.c.

Le norme rievocate disciplinano lo *ius penitendi*, quale strumento che contempera l'esigenza di disinvestimento, accordata al singolo socio al ricorrere di circostanze che coinvolgono la sua partecipazione, e di garantire l'integrità del patrimonio sociale. Con diversi gradi di intensità a seconda del modello societario, il legislatore stabilisce quali eventi individuare come causa di recesso poiché idonei ad alterare l'originario investimento del socio.

²⁸³ Per una disapplicazione di tutte le cause di recesso, v. BUSANI, *Scissione mediante scorporo anche totale e anche in società preesistente*, cit., 758.

In tale contesto, l'operazione di scissione mediante scorporo si candida a rappresentare un momento di discontinuità rispetto all'originaria destinazione dell'investimento e, in modo particolare, sull'attività svolta dalla società scissa.

Infatti, a seconda del contenuto dell'assegnazione patrimoniale, il trasferimento patrimoniale potrebbe astrattamente ricondurre ad una diversa causa di recesso e, segnatamente, a quella della modifica dell'oggetto sociale.

Nelle società di persone, le cause di recesso sono stabilite in generale all'art. 2285 c.c. Al socio viene accordata la facoltà di recedere, oltre alle ipotesi in cui il contratto non preveda un termine o si protragga per tutta la vita del socio, quando sussista giusta causa o sia stabilito dal contratto sociale. Qualora non sia prevista come ipotesi statutaria, la scissione mediante scorporo potrebbe configurare una giusta causa per recedere: a seconda del contenuto dell'assegnazione patrimoniale, l'operazione *ex art. 2506.1, primo comma, c.c.*, è idonea ad incidere in modo significativo sull'attività svolta, al punto da giustificare il potere di disinvestire. Tali valutazioni si muovono *a latere* del fatto che è il medesimo legislatore a disciplinare la scissione, quale autonoma ed inderogabile causa di recesso.

In tema di società per azioni, invece, il legislatore nel *drafting* non ha previsto all'art. 2437 c.c. l'operazione di scissione, al pari della trasformazione, quale autonoma ed inderogabile causa di recesso, come accade nelle società di persone e nelle società a responsabilità limitata²⁸⁴. Analogamente a quanto previsto dall'art. 2506, primo comma, c.c., anche la scissione mediante scorporo non costituisce ipotesi che legittimi di per sé l'esercizio del diritto di recesso.

La scissione, pertanto, consente l'esercizio del diritto a disinvestire solo laddove implichi la necessità di un'ulteriore decisione cui il legislatore abbia ancorato un'autonoma causa di recesso, *ex art. 2437 c.c.*²⁸⁵.

²⁸⁴ Tale presenza spiega l'esclusione del diritto di recesso, *ex art. 2506-ter*, sesto comma, c.c., riguarda gli artt. 2473 e 2502 c.c., che prevedono la scissione come causa autonoma di recesso, nelle società di persone e a responsabilità limitata.

²⁸⁵ Nel caso di scissione mediante scorporo, sembrerebbe potersi escludere il rilievo diretto della causa fissata *ex art. 2437, primo comma, lett. g), c.c.*, in merito alle "modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione". Una certa dottrina, v. CARIDI, *La scissione*, cit., 210, ha ritenuto ricorrere tale causa di recesso quando ai soci vengano assegnate partecipazioni nella o nelle beneficiarie non proporzionale a quella detenuta *ex ante* scissione. Tale circostanza non sembra potersi ripresentarsi nel caso dell'operazione *ex art. 2506.1, primo comma, c.c.*, poiché la posizione partecipativa del socio nella società scissa, non viene in alcun modo alterata in quanto le partecipazioni.

A tal proposito, ricoprono un ruolo decisivo le modifiche statutarie delle società coinvolte nell'operazione²⁸⁶, in modo particolare l'ipotesi in cui, a seguito dell'assegnazione patrimoniale, derivi una modifica significativa dell'oggetto sociale della società scissa, *ex art. 2437*, primo comma, lett. *a*), c.c.

Quanto detto nell'ambito della scissione, *ex art. 2506*, primo comma, c.c., può trovare luogo anche per la scissione mediante scorporo. Sulla base della geometria variabile del trasferimento patrimoniale, l'oggetto sociale della società scissa può subire alterazioni assai significative, al punto da richiedere un'apposita delibera societaria, con conseguente riconoscimento, in capo ai soci non consenzienti, della facoltà di recesso.

In materia di società a responsabilità limitata, il legislatore torna a stabilire la scissione come autonoma ed inderogabile causa di recesso, nell'ampio ventaglio di ipotesi previsto dall'*art. 2473*, primo comma, c.c.

Tuttavia, nell'ambito della scissione mediante scorporo, potrebbe assumere rilievo anche un'ulteriore causa di recesso, *proprium* di tale modello societario.

L'*art. 2473* c.c., infatti, prevede la facoltà di esercitare il diritto a disinvestire quando un'operazione determini “*una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo*”. Con tale ipotesi, il legislatore attribuisce al socio, che non abbia consentito il compimento dell'operazione *ex art. 2506.1*, primo comma, c.c., l'esercizio del diritto di recesso quando quest'ultima incida indirettamente sull'oggetto sociale, provocandone una modifica di fatto.

A differenza di quanto avviene nella società per azioni, con la causa di recesso richiamata, *ex art. 2473*, primo comma, c.c., il potere di disinvestire si può

²⁸⁶ Nelle società per azioni, è sorto un dibattito dottrinale circa l'esclusione del diritto di recesso nell'ipotesi in cui, a seguito delle operazioni straordinarie di scissione e fusione, si assista ad una modifica dell'oggetto sociale. Secondo una certa visione, si realizzerebbe un'indiretta violazione della tutela dei soci, *ex art. 2437* c.c., qualora si limiti l'esercizio del diritto di recesso: il socio potrebbe trovarsi a partecipare, al termine dell'operazione straordinaria, in una società con un oggetto sociale differente da quello precedentemente svolto. In tal senso, SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 441; RUOTOLO, *Scissione parziale e diritto di recesso del socio dissenziente*, in *Studi e materiali*, 2006, 2066; PICONE, sub. *Art. 2506-bis*, cit., 1105; VATTERMOLI, *Le fusioni*, in *Trattato delle società* diretto da DONATIVI, Torino, 2022, 861. Di contro, si è ritenuta vanificata la scelta legislativa, qualora venga accordato il diritto di recesso per la modifica dell'oggetto sociale. In tal senso, FERRI, *Le società*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da VASSALLI, Torino, 1971, 690; ID., *Le società*, in *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, 1987, 986; ADDAMO, *Incorporazione di società con diverse categorie di azioni: determinazione del rapporto di cambio e tutela dell'azionista*, Nota a Cass. 20 aprile 2020, n. 7920, in *Giur. comm.*, 2022, 473 ss.

consumare anche al di fuori di una formale e apposita decisione in materia di modifica di oggetto sociale, *ex art. 2437*, primo comma, c.c. A fronte di una assegnazione patrimoniale dal significativo contenuto riorganizzativo, l'effetto "riflesso" di una alterazione di fatto dell'originario oggetto sociale sarebbe idoneo a legittimare i soci della società scissa, che non hanno consentito, l'esercizio del diritto di recesso, *ex art. 2473* c.c.

2.4.2 L'esclusione del diritto di recesso *tout court*?

Dall'analisi della normativa *de qua*, è emerso come la scissione mediante scorporo possa essere sussunta nelle cause di recesso legate alla modificazione dell'oggetto sociale, tenendo conto della peculiare disciplina di ogni modello societario.

Sulla base del quadro, come sopra ricostruito, occorre domandarsi se l'esclusione *ex art. 2506-ter*, sesto comma, c.c., comporti una disattivazione *tout court* degli artt. 2285, 2437 e 2473, c.c., per quanto riguarda l'operazione di scorporo in generale, oppure consenta l'esercizio del diritto di recesso quando dal trasferimento patrimoniale derivi una modifica dell'oggetto sociale della società scissa.

Una certa dottrina riterrebbe "*non plausibile*"²⁸⁷ l'esercizio del diritto di recesso, in quanto disattivato in generale per la scissione mediante scorporo.

Tale soluzione interpretativa si pone in linea di continuità con una valutazione svolta in passato nell'ambito dello "scorporo diretto". In tale sede, infatti, era stato osservato come l'assegnazione di entità patrimoniali, tali da modificare una società operativa in una *holding* mista, non legittimerebbe il recesso del socio in ogni ipotesi di scorporo d'azienda²⁸⁸. La gestione di partecipazioni in una società operativa consente un esercizio, seppur indiretto, dell'attività

²⁸⁷ BUSANI, *Scissione mediante scorporo anche totale e anche in società preesistente*, cit., 758.

²⁸⁸ RAGUSO, *Lo "scorporo" d'azienda*, cit., 42; visione che ripropone l'idea di GALGANO, *Qual è l'oggetto della società holding*, in *Contratto e impresa*, 1986, 372.

d'impresa: l'*holding* consegue il suo oggetto sociale mediante la controllata²⁸⁹. Tuttavia, già in seno all'opzione interpretativa presentata, veniva mantenuta una riserva quando il trasferimento comportava una trasformazione in *holding* pura²⁹⁰. Infatti, se non sia compreso già nell'atto costitutivo, lo spostamento di imputazione, da un soggetto ad un altro, di una rilevante consistenza patrimoniale è idoneo a incidere significativamente sull'oggetto sociale.

Seppur controllata direttamente dalla società scissa, la società beneficiaria non può assicurare la continuità dell'oggetto sociale precedentemente conseguito: non sembrerebbe corretto assimilare l'attività di società operativa con quella propria di una *holding*, mista o pura, a seconda che l'assegnazione patrimoniale riguardi parte o l'intero patrimonio della scissa. Pertanto, l'esclusione tout court del diritto di recesso, in presenza dello "scorporo diretto", sembrava, già in quel momento, non condivisibile.

Nell'ambito della scissione mediante scorporo, i termini della questione si pongono sostanzialmente in modo analogo.

L'assegnazione patrimoniale ex art. 2506.1, primo comma, c.c., può consistere in una ampia gamma di possibili entità trasferibili che possono ridimensionare il patrimonio e modificare l'oggetto sociale della scissa.

Infatti, alla luce della novella di cui al D. Lgs. n. 88/2025, l'ampliamento della fattispecie, contenuta all'art. 2506.1, primo comma, c.c., persino nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio, consente ora alla società scissa di trasformarsi in una *holding* pura, oltre che mista, ipotesi quest'ultima già possibile²⁹¹.

Se oggetto di trasferimento è una consistenza rilevante, la società scissa viene esposta ad una modifica significativa dell'attività svolta in precedenza potenzialmente idonea ad alterare l'originario investimento del socio.

Pertanto, si prospetta la necessità di assicurare, a chi non è consenziente, un'adeguata tutela che l'ordinamento sembra riconoscere mediante il diritto di

²⁸⁹ RAGUSO, *Lo "scorporo" d'azienda*, cit., 42, "Il possesso e la gestione di una partecipazione in una società operativa comporta, cioè, l'esercizio indiretto dell'attività indiretto dell'attività di impresa: l'oggetto (indiretto) della controllante è quello stesso (diretto) della controllata".

²⁹⁰ RAGUSO, *Lo "scorporo" d'azienda*, cit., 43.

²⁹¹ MAGLIULO, *La scissione mediante scorporo dopo il decreto correttivo n. 88/2025*, cit., 478.

recesso per giusta causa, *ex art. 2285 c.c.*, nelle società di persone, e, in presenza di modificazione dell'oggetto sociale, nelle società di capitali, *ex artt. 2437 e 2473 c.c.*

Un ulteriore argomento, a sostegno di questa visuale prospettica, si può ricavare dalla scelta del legislatore di abrogare la locuzione “*continuando la propria attività*”, presente nella originaria versione dell'art. 2506.1, primo comma, c.c., poi novellata con il D. Lgs. 88/2025.

Su tale inciso, si è fondata una particolare posizione dottrinale, per cui tutte le semplificazioni che il legislatore accorda alla scissione mediante scorporo, tra cui l'esclusione del diritto di recesso *ex art. 2506-ter*, sesto comma, c.c., trovano luogo a patto che la società scissa continui a svolgere l'attività precedente²⁹². Secondo tale visione, l'operazione in esame, quando idonea a ridimensionare il rischio dell'originario investimento del socio, sarebbe stata fuori dalla portata delle semplificazioni procedurali, disapplicando le esenzioni del diritto di recesso.

L'elisione dell'espressione “*continuando la propria attività*” apre definitivamente la fattispecie della scissione mediante scorporo, coerentemente con la facoltà di assegnare l'intero patrimonio, alla possibilità di una modifica dell'attività svolta. Al fine di compensare un'espansione dell'istituto a tal punto, sono richieste apposite tutele per il socio della scissa, che potrebbe vedere notevolmente ridimensionato il proprio investimento.

In ultimo, occorre evidenziare come l'esclusione tout court del diritto di recesso, nel caso di scissione mediante scorporo, rischierebbe di creare un'asimmetria con la disciplina accordata al conferimento d'azienda.

Invero, il risultato ultimo di trasformazione di una società operativa in una holding, pura o mista, può essere conseguito anche con l'istituto del conferimento. Il contenuto dell'atto di conferimento, in modo particolare quando si trasferisce un complesso aziendale, può comportare una modifica dell'oggetto sociale della società conferente, cui conseguirebbe l'esercizio del diritto di recesso nei casi di

²⁹² SANTAGATA, *Scissione mediante scorporo e riorganizzazione dell'impresa*, cit., 299, secondo cui “il regime semplificato della scissione mediante scorporo possa trovare applicazione alla sola condizione che la scissa continui a svolgere un'attività – se non proprio del medesimo tipo di quella esercitata prima dell'operazione – che non implichi, comunque, un cambiamento significativo delle condizioni di rischio dell'investimento dei soci della scissa”. In tal senso anche MORAMARCO, *La scissione con scorporo in favore di beneficiaria preesistente e il principio di continuazione*, cit., 16; DI BATTISTA, *La scissione mediante scorporo tra le norme comunitarie e trasposizione interna*, cit., 937.

giusta causa, *ex art. 2285 c.c.*, di significativa modificazione dell'oggetto sociale, *ex art. 2437 c.c.*, e di una operazione idonea ad alterare l'oggetto sociale stabilito dall'atto costitutivo, *ex art. 2473 c.c.*

A parità di utilità finale, seppur a fronte di procedimento differente, risulterebbe violato il principio di ragionevolezza, *ex art. 3 della Carta Costituzionale*, che impone di non discriminare situazioni analoghe senza una ragionevole giustificazione.

Pertanto, sembrerebbe più coerente con i parametri costituzionali, una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina nel senso di accordare il diritto di recesso²⁹³ qualora dall'atto traslativo del patrimonio, sia che si opti per la scissione mediante scorporo sia che si segua la via del conferimento, derivi un'alterazione dell'oggetto sociale del soggetto scorporante.

2.5 La diversa funzione dell'opposizione nello scorporo

A fronte dell'operazione di scissione mediante scorporo in argomento, si impone l'analisi degli strumenti di tutela a presidio di interessi contrapposti, che potrebbero subire riflessi pregiudizievoli. Occorre, quindi, soffermare l'attenzione sulla posizione dei creditori e sullo strumento oppositivo agli stessi accordato.

Ai titolari di un credito, con data anteriore all'iscrizione del progetto nel registro delle imprese, vantato verso un soggetto coinvolto nell'operazione, *ex art. 2506.1, primo comma, c.c.*, è assegnato un termine *ad opponendum*.

Infatti, l'art. 2503 c.c., richiamato dall'art. 2506-ter, quinto comma, c.c., accorda ai creditori una tutela preventiva²⁹⁴ all'attuazione della decisione di scissione mediante scorporo: solo una volta decorsi sessanta giorni dall'ultima

²⁹³ Tuttavia, resta ferma la distinzione tra i modelli societari, nell'ambito del diritto di recesso. Quest'ultimo spetta certamente nei casi stabiliti, per le società di persone e a responsabilità limitata, dagli artt. 2285 e 2473 c.c. Diversamente, nelle società per azioni, l'ipotesi di scissione mediante scorporo e conferimento non sembrerebbero accordare *sic et simpliciter* diritto a recedere, ma occorrerà una apposita delibera avente ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale.

²⁹⁴ L'opposizione mira a ottenere una pronuncia al fine di sospendere gli effetti della delibera assembleare e, dunque, impedire l'attuazione dell'operazione; cfr. BUSANI - URBANI, *Operazioni straordinarie: la scissione*, cit., 1415.

iscrizione di cui all'art. 2502-*bis* c.c., sarà consentito²⁹⁵ all'organo amministrativo procedere alla stipula dell'atto.

Nato nel perimetro della scissione *ex art.* 2506, primo comma, c.c., lo strumento oppositivo svolge una generale funzione di tutela del ceto creditorio, rispetto ad eventuali effetti pregiudizievoli conseguenti dall'operazione. Pertanto, è richiesto al creditore opponente di allegare specifiche ragioni che rendano possibile un apprezzamento, da parte del giudice, del rischio di infruttuosa escussione del patrimonio.

A tal proposito meritano attenzione alcune asimmetrie che si manifestano a seconda che lo strumento oppositivo venga dispiegato in sede di scissione, *ex art.* 2506, primo comma, c.c., o di scissione mediante scorporo.

Nella prima operazione, infatti, il creditore tenterà di paralizzare, nel termine di sessanta giorni, l'atto di disposizione del patrimonio al fine di custodire intatta la garanzia, *ex art.* 2740, primo comma, c.c., del proprio debitore.

In tema di “*Forme di scissione*”, è stato osservato²⁹⁶ come l'opposizione, *ex art.* 2503 c.c., non sia l'unico presidio per paralizzare l'effetto pregiudizievole derivante dalla sottrazione di elementi patrimoniali della società scissa, a conclusione del procedimento di scissione.

Infatti, ad assicurare un'adeguata tutela per i creditori, vi sarebbe anche la disciplina inderogabile²⁹⁷, stabilita agli artt. 2506-*bis*, terzo comma, e 2506-*quater*, terzo comma, c.c., in merito alla responsabilità solidale dei soggetti coinvolti nell'operazione, in presenza di elementi passivi non risultanti dal progetto di scissione o non soddisfatti.

Il combinato disposto della disciplina sull'opposizione e sulla responsabilità solidale ha dato vita ad un “*microsistema*”²⁹⁸ autosufficiente per una tutela efficace dei creditori delle società partecipanti all'operazione.

²⁹⁵ Tuttavia, occorre evidenziare come siano stabilite, all'art. 2503, primo comma, c.c., cui viene fatto espresso rinvio dall'art. 2506-*ter*, quinto comma, c.c., deroghe con valenza acceleratoria. Al ricorrere delle circostanze disciplinate dal legislatore, il diritto ad opporsi viene meno poiché carente dell'interesse ad agire.

²⁹⁶ MAGLIULO, *La scissione mediante scorporo dopo il decreto correttivo n. 88/2025*, cit., 489.

²⁹⁷ SANTAGATA, *Scissione mediante scorporo e riorganizzazione dell'impresa*, cit., 288.

²⁹⁸ SANTAGATA, *Scissione mediante scorporo e riorganizzazione dell'impresa*, cit., 287.

Alla luce della richiamata protezione, nella fattispecie *ex art. 2506*, primo comma, c.c., l'interesse sotteso al rimedio oppositivo è stato individuato sotto un duplice profilo.

In primis, v'è l'ipotesi in cui, all'effetto di separazione patrimoniale, corrisponda l'aggregazione di consistenze patrimoniali, quelle trasferite alla beneficiaria preesistente e quelle di cui la stessa sia già titolare. La confusione degli elementi, attivi e passivi, con il patrimonio preesistente potrebbe comportare la diminuzione della garanzia patrimoniale dei soggetti coinvolti nell'operazione, così da legittimare l'esercizio del rimedio oppositivo.

In secondo luogo, lo strumento di tutela in esame può soccorrere anche il caso in cui si verifichi una diminuzione del capitale sociale a seguito del compimento dell'operazione.

Nella scissione mediante scorporo, invece, il rimedio oppositivo si declina in base ai tratti propri della fattispecie presentando aspetti inediti rispetto al quadro come sopra declinato.

Non sarà, infatti, necessario presidiare la possibile variazione al ribasso del capitale sociale, dato che l'assegnazione patrimoniale si inquadra in una logica sinallagmatica: il sacrificio patrimoniale sopportato dalla società scissa viene compensato dall'attribuzione di azioni o quote nella società beneficiaria, lasciando inalterato il patrimonio netto della scorporante.

Invece, il possibile pregiudizio derivante dalla confusione delle entità patrimoniali trasferite dalla società scorporante con il patrimonio della beneficiaria, sembra riproporsi in modo analogo nella scissione mediante scorporo. Quando l'assegnazione dell'“*intero patrimonio o di sua parte*” viene realizzata a favore di un soggetto preesistente, l'operazione produce un effetto analogo a quello proprio delle “*Forme di scissione*”. Tale valutazione prescinde dal soggetto destinatario delle partecipazioni e si concentra sui soli aspetti patrimoniali della scissione mediante scorporo. Tuttavia, occorre evidenziare come quest'ultima operazione, pur presentando l'effetto aggregativo, manchi di quello divisionale, proprio della scissione *ex art. 2506*, primo comma, c.c.

La medesima *ratio*, invece, sembrerebbe da escludere per legittimare l'opposizione quando l'assegnazione viene realizzata a vantaggio di una

beneficiaria neocostituita: in tal caso, il pregiudizio derivante dalla confusione dei patrimoni non si presenta²⁹⁹.

Infine, è oggetto di discussione³⁰⁰ la possibilità di accordare ai creditori la tutela oppositiva, ex art. 2503 c.c., in presenza di una modifica meramente qualitativa del patrimonio della società scissa. A tal riguardo, seppur in tema di azione revocatoria³⁰¹, è stato opportunamente osservato come il ceto creditorio possa subire pregiudizio dalla potenziale maggiore difficoltà di realizzo della pretesa a seconda che i beni aggredibili siano di “secondo” e non più di “primo” grado. La circostanza potenziale, per cui i creditori siano tenuti ad azioni esecutive su beni di meno agevole liquidazione, sembrerebbe far propendere verso un’estensione del rimedio oppositivo anche nel caso di una modifica della composizione del patrimonio del soggetto scorporante, pur adeguatamente motivata.

3. Scorporo (mediante scissione) e trasferimento d’azienda

L’operazione di scissione mediante scorporo realizza una riarticolazione del patrimonio sociale mediante una vicenda traslativa di elementi patrimoniali, attivi e passivi. Pur non concepita esclusivamente per tale fine, l’operazione sembra perseguire compiutamente la propria funzione quando l’assegnazione è dotata di significatività riorganizzativa, qual è il caso del trasferimento di azienda o parte di essa. Pertanto, occorre un’attenta analisi sulla possibile applicazione della disciplina, ex art. 2555 c.c. e ss., quando oggetto del trasferimento, ex art. 2506.1, primo comma, c.c., sia un complesso di beni funzionalmente collegati tra loro.

²⁹⁹ SANTAGATA, *Scissione mediante scorporo e riorganizzazione dell’impresa*, cit., 290 e ss.

³⁰⁰ In senso negativo, MAGLIULO, *La scissione mediante scorporo dopo il decreto correttivo n. 88/2025*, cit., 489; mentre in senso positivo a SANTAGATA, *Scissione mediante scorporo e riorganizzazione dell’impresa*, cit., 290.

³⁰¹ In tema di azione revocatoria, Cass. civ., Sez., III, Ord., 18 aprile 2025, n. 10298; Cass. civ., Sez., III, Ord., 14 luglio 2023, n. 20232, in *Il caso.it*, 2024.

L'esigenza di estendere le disposizioni proprie del trasferimento d'azienda all'ipotesi di scissione mediante scorporo si inquadra nell'estrema sinteticità³⁰² della disciplina e alla luce dei caratteri inediti della fattispecie in esame.

Infatti, parallelamente a quanto osservato in tema di scissione, *ex art. 2506*, primo comma, c.c., l'articolato normativo³⁰³ è solo parzialmente idoneo a colmare le lacune che possono risultare dallo schema del procedimento.

Inoltre, nella scissione mediante scorporo, la necessità di una normativa suppletiva si spiega ulteriormente in ragione della disapplicazione³⁰⁴ degli artt. 2506-*bis*, secondo e terzo comma, e 2506-*quater*, terzo comma, c.c., fondati sull'assegnazione del valore effettivo del patrimonio netto. Pertanto, il quadro normativo pone il quesito sull'ammissibilità di ricorrere ai principi fondanti la "circolazione" d'azienda e, in caso di risposta positiva, in quali modalità applicare le norme.

In primo luogo, occorre premettere come la potenzialità applicativa³⁰⁵ degli artt. 2555 e ss. c.c., prescinde dalla struttura della vicenda traslativa: ai fini dell'applicazione di tale disciplina, il legislatore si disinteressa dei connotati della vicenda circolatoria e del negozio sottostante l'operazione. L'apparato normativo in esame si concentra, piuttosto, sull'aspetto funzionale, inteso quale omogeneità degli interessi in gioco che la disciplina mira a tutelare. Senza dipendere dalla qualificazione di un atto quale trasferimento d'azienda, gli artt. 2555 e ss. c.c., rispondono alle esigenze che si ripropongono ogni qual volta la circolazione coinvolge un complesso aziendale, dando vita ad un autonomo microcosmo normativo³⁰⁶.

Nel contesto delineato, la scissione mediante scorporo realizza un momento traslativo che ripropone le esigenze protette dalla disciplina posta dagli artt. 2555 e ss. c.c., quando oggetto di assegnazione sia un'azienda. Infatti, pur ricorrendo all'espressione "assegnare", la vicenda "circolatoria" in esame non sembra

³⁰² PALMIERI, *Scissione di società e circolazione dell'azienda*, cit. 168.

³⁰³ PALMIERI, *Scissione di società e circolazione dell'azienda*, cit., 168.

³⁰⁴ v. Cap. 2 § 2.1.1.

³⁰⁵ PALMIERI, *Scissione di società e circolazione dell'azienda*, cit., 169.

³⁰⁶ Cfr. PALMIERI, *Scissione di società e circolazione dell'azienda*, cit., 173: "Come noto, l'elemento caratterizzante è costituito dalla presenza di regole aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle di diritto comune relative al trasferimento dei singoli elementi patrimoniali che compongono l'azienda o si collegano ad essa".

presentare preclusioni di alcun tipo sull'ammissibilità di estendere la disciplina, al pari di quanto rilevato in sede di scissione *ex art. 2506*, primo comma, c.c. Tuttavia, a seconda degli interessi presidiati, sarà compito dell'interprete procedere, volta per volta, ad una verifica in concreto della compatibilità delle singole disposizioni, per definire il margine di esenzione, in tema di scorporo, delle norme sul trasferimento d'azienda.

Un'analisi, così condotta, presenterà al termine un regime applicativo variegato, a seconda che la disciplina specifica della scissione mediante scorporo assorba quella generale sulla circolazione d'azienda o, in caso di interessi affini, richieda un'applicazione in via diretta o analogica.

3.1 La disciplina sulla forma e sui crediti ceduti

Procedendo secondo la metodologia indicata, occorre prendere le mosse dalle disposizioni sul trasferimento d'azienda, *ex art. 2555 e ss. c.c.*, al fine di indagare la classe di interessi protetti e la compatibilità con la disciplina specifica dell'operazione *ex art. 2506.1 c.c.*

In primo luogo, non sembrerebbe potersi estendere alla scissione mediante scorporo la disposizione in materia di requisiti di forma e di pubblicità, stabiliti all'*art. 2556 c.c.* Infatti, i singoli atti di cui si compone il procedimento, *ex art. 2506-bis e ss. c.c.*, sono sottoposti a specifici requisiti formali e pubblicitari particolarmente rigorosi³⁰⁷, che parrebbero assorbire³⁰⁸ la disciplina del trasferimento d'azienda.

In modo particolare, nel perimetro del procedimento, l'*art. 2506-quater*, primo comma, c.c., prevede che l'operazione produca gli effetti tipici, in primis il trasferimento patrimoniale, dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di scissione

³⁰⁷ Si pensi, ad esempio, alla previsione in materia di progetto di scissione, *ex art. 2506-bis*, quinto comma, c.c., la quale richiede il deposito del progetto di scissione per l'iscrizione nel registro delle imprese ovvero la pubblicazione sul sito internet della società; anche la produzione degli effetti dell'operazione si determina dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie.

³⁰⁸ SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 265; PALMIERI, *Scissione di società e circolazione dell'azienda*, cit., 179.

nel registro delle imprese. L'adempimento pubblicitario è richiesto ai fini dell'opponibilità ai terzi dell'assegnazione patrimoniale avvenuta tra le società partecipanti all'operazione³⁰⁹.

L'art. 2556 c.c., invece, prescrive la forma *ad probationem*, salvo sia diversamente richiesto *ex lege* per la circolazione dei singoli beni. In quest'ultimo caso, i contratti in forma pubblica o di scrittura privata autenticata sono soggetti a deposito ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, entro trenta giorni.

Nella scissione mediante scorporo, l'esigenza di adeguata pubblicità dell'operazione viene protetta da un articolato normativo completo, autosufficiente e più rigoroso che tutela gli interessi omogenei contenuti nella normativa sulla circolazione d'azienda. Quest'ultima, pertanto, si disapplica.

La disciplina *ex art. 2555 e ss. c.c.*, invece, sembrerebbe applicabile in modo analogico quando l'indagine riguarda la cessione di crediti, nell'ambito di una scissione mediante scorporo che assegni un complesso aziendale.

Infatti, l'art. 2559, primo comma, c.c., stabilisce che, anche in mancanza di notifica al debitore o accettazione, l'iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento produce effetto nei confronti del debitore ceduto, in deroga al diritto comune³¹⁰.

Nell'ambito dell'operazione *ex art. 2506.1 c.c.*, anche alla luce della disapplicazione dell'art. 2506-*bis*, secondo comma, c.c., mancano criteri fissati in tema di cessione di crediti. In tal caso, è richiesto l'intervento di una normativa suppletiva, quale quella stabilita all'art. 2559 c.c., capace bilanciare gli interessi in gioco.

Tuttavia, l'opponibilità della cessione dei crediti aziendali deve modellarsi alla luce dei requisiti formali e pubblicitari di cui si è fatto riferimento in precedenza. Pertanto, la cessione è idonea a produrre effetti nei confronti del debitore ceduto una volta completati gli adempimenti, non più *ex art. 2556 c.c.*, ma *ex art. 2506-quater*, primo comma, c.c.

L'applicazione analogica delle disposizioni sul trasferimento d'azienda sembrerebbe così poter ovviare la necessità di una specifica notifica al (o

³⁰⁹ SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 275.

³¹⁰ In tale sede, la cessione del credito produce effetti nei confronti del debitore ceduto quando solo quando gli viene notificato, *ex art. 1264 c.c.*

accettazione da parte del) debitore ceduto, dell'avvenuta assegnazione, come stabilito *ex art.* 1264 c.c.

Invece, la richiamata disciplina di diritto comune sembra applicabile quando il contenuto del trasferimento patrimoniale sia di singoli elementi passivi specificamente individuati, fuori dal perimetro di un complesso aziendale. In tal caso, sarà necessario notificare al debitore ceduto l'avvenuto trasferimento affinché si producano gli effetti nei suoi confronti, *ex art.* 1264 c.c.

3.2 La diretta applicazione dell'art. 2560 c.c. nello scorporo d'azienda

Con l'assegnazione patrimoniale, la scissione mediante scorporo è idonea a consentire il trasferimento di elementi patrimoniali passivi, individuati singolarmente o nell'ambito di un complesso aziendale. Si pone, pertanto, il tema di valutare quali presidi siano posti a tutela delle ragioni dei creditori nel caso dell'operazione *ex art.* 2506.1 c.c.

Se oggetto del momento traslativo è un'azienda, occorre prendere le mosse dalla disciplina dettata per la cessione del debito, *ex art.* 2560 c.c. Salvo che i creditori consentano, tale disposizione stabilisce per l'alienante una responsabilità solidale dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda e anteriori al momento traslativo. L'art. 2560, secondo comma, c.c., prescrive una responsabilità solidale per l'acquirente di un complesso aziendale commerciale quando i debiti risultano dalle scritture contabili obbligatori.

Il quadro normativo descritto deve essere oggetto di un apposito raffronto con la disciplina in tema di scissione mediante scorporo, riproponendo una questione già sorta in seno alla scissione, *ex art.* 2506 c.c., pur con le dovute distinzioni.

In tema di scissione *ex art.* 2506, primo comma, c.c., era stato osservato come le regole volte a tutelare il ceto creditorio non presentavano una normativa più afflittiva³¹¹ rispetto a quella *ex art.* 2560 c.c. Secondo tale visione, l'operazione consente ai creditori di godere di un generale strumento oppositivo *ex ante* e di uno

³¹¹ SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 266.

specifico rimedio *ex post* in materia di responsabilità solidale, così evitando “*che ai creditori venga offerta nella scissione una protezione minore o meno intensa di quella prevista per i creditori dell’azienda oggetto di cessione contrattuale*”³¹².

Tale valutazione si fondava sulla duplice previsione normativa, *ex artt.* 2506-*bis*, terzo comma, e 2506-*quater*, terzo comma, c.c., in materia di responsabilità solidale delle società coinvolte nel caso di elementi del passivo “*dimenticati*”³¹³ o assegnati ma non soddisfatti.

Nella scissione mediante scorporo, invece, quanto detto non trova applicazione.

La mancanza di assegnazione di un patrimonio netto, al pari di quanto avviene in materia di scissione, *ex art.* 2506, primo comma, c.c., implica una disapplicazione delle disposizioni richiamate fondate su tale elemento. Infatti, la logica sinallagmatica non realizza un trasferimento di patrimonio netto, quale metro di misura per il riparto della responsabilità solidale, *ex artt.* 2506-*bis*, terzo comma, e 2506-*quater*, terzo comma, c.c.

Pertanto, fuori dalla disciplina propria della scissione, *ex art.* 2506, primo comma, c.c., ritorna in auge l’esigenza di ricostruire una tutela adeguata al ceto creditorio in caso di cessione di elementi passivi.

In mancanza di disciplina specifica, sembrerebbe possibile un’applicazione diretta dell’art. 2560 c.c., nel caso in cui l’operazione *ex art.* 2506.1, primo comma, c.c., trasferisca un complesso aziendale. Dunque, il dante causa non sarà liberato dai debiti anteriori al trasferimento, salvo che i creditori vi abbiano consentito, mentre l’acquirente risponderà dei debiti, inerenti all’esercizio di un’azienda commerciale, a patto che risultino dai libri contabili obbligatori.

Invece, qualunque assegnazione comprenda singoli elementi del passivo del patrimonio della società scissa, sarà operativa la disposizione dedicata all’accollo³¹⁴, *ex art.* 1273 c.c. La cessione di debiti, fuori dal perimetro del complesso aziendale, comporta la responsabilità solidale del debitore cedente con il debitore ceduto, salvo che il creditore non abbia aderito alla convenzione liberando il dante causa.

³¹² SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 266.

³¹³ SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 266.

³¹⁴ GAZZONI, *Manuale di Diritto Privato*, X, Napoli, 2003, 616.

3.3 La successione nei contratti alla luce della carenza di continuità

Nella scissione mediante scorporo, la genericità della locuzione “*intero suo patrimonio o parte di esso*” consente di comprendere, nel possibile oggetto dell’assegnazione, anche la cessione di contratti.

Il trasferimento può includere sia singoli rapporti che contratti inerenti all’attività aziendale, ponendo l’esigenza di coordinare i caratteri inediti dell’operazione *ex art. 2506.1 c.c.*, con la tutela del terzo contraente ceduto.

Tale bilanciamento è necessario poiché il procedimento di scissione mediante scorporo tace sulla cessione dei contratti, mentre quest’ultima è oggetto di disciplina nel trasferimento d’azienda, *ex art. 2558 c.c.*, o nel diritto comune, *ex art. 1406, c.c.*

In merito alla successione nei contratti, si ripropone un tema già presente in ambito di scissione *ex art. 2506, primo comma, c.c.*

In tal sede, era stato osservato come l’operazione rappresentasse un fenomeno di continuazione dell’attività³¹⁵ che determina la successione della beneficiaria nei rapporti contrattuale precedentemente in capo alla scissa. Infatti, nelle “*Forme di scissione*”, l’assegnazione patrimoniale si presentava come una modalità di circolazione *sui generis*³¹⁶, fuori da una logica sinallagmatica, che implicasse una modificazione nella continuità³¹⁷. Dunque, la successione nei singoli contratti e nei rapporti inerenti all’azienda si presentava quale espressione del substrato causale dell’operazione³¹⁸. Non era, infatti, necessario domandarsi quale disciplina applicare, dato che ipso iure si realizzava un fenomeno di continuazione dell’attività³¹⁹, come fondamento della successione automatica nei contratti. Tale effetto consentiva di ritenere irrilevante l’applicazione della disciplina dettata dagli

³¹⁵ SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 271.

³¹⁶ SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 240.

³¹⁷ SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 240.

³¹⁸ Operazione che interviene sui soggetti e non sui beni.

³¹⁹ SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 271.

artt. 2558 c.c., salva la tutela del terzo contraente, con il riconoscimento in capo allo stesso di recedere per giusta causa.

Invece, la sorte dei contratti sembra muoversi su coordinate differenti nella scissione mediante scorporo.

La fattispecie, infatti, sembrerebbe presentare la logica dei contratti di scambio, distante dal *genus* di operazioni sui soggetti, rientrando piuttosto nell'alveo delle operazioni sui beni. L'assegnazione patrimoniale non diventa espressione di un fenomeno di modifica nella continuità del soggetto scisso ma una vicenda meramente traslativa di beni.

Pertanto, la successione nei contratti non seguirà il medesimo inquadramento della scissione *ex art. 2506*, primo comma, c.c., ma riproporrà l'esigenza di una valutazione circa la disciplina applicabile.

Quando oggetto di assegnazione è un complesso aziendale, l'operazione realizza un fenomeno circolatorio sussumibile sotto la fattispecie di cui all'art. 2558 c.c.

Tuttavia, in tale sede, occorre riconoscere al terzo contraente un'adeguata tutela della propria autonomia negoziale³²⁰, consentendo al medesimo il diritto di sciogliere il vincolo contrattuale.

L'art. 2558, secondo comma, c.c., infatti, prevede la facoltà per il terzo contraente di recedere dal rapporto contrattuale, entro un termine fissato di tre mesi dalla notizia del trasferimento, qualora sussista una giusta causa.

Nel caso della scissione mediante scorporo, la peculiarità si pone nel *dies a quo* per l'esercizio del diritto di recesso.

Il termine, infatti, non sembra dover decorre dal momento dell'avvenuta notizia del trasferimento ricevuta singolarmente dal terzo contraente, ma da quando viene iscritto l'atto di scissione nel registro delle imprese. Tale soluzione pare coerente con il fatto che gli effetti tipici dell'operazione, qual è l'effettivo trasferimento patrimoniale, si realizzano solo con l'adempimento *ex art. 2506-*quater**, primo comma, c.c.

³²⁰ SCOGNAMIGLIO, *Le scissioni*, cit., 272.

Invece, quando ad essere assegnato sia un contratto, fuori dal perimetro del trasferimento d'azienda, sembra trovare luogo la disciplina del diritto comune³²¹ sulla cessione del contratto, *ex art. 1406 c.c.*

³²¹ GAZZONI, *Manuale di Diritto Privato*, cit., 1013; ROPPO, *Il contratto*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di Iudica e Zatti, III, Milano 2025, 512-513.

Conclusioni

Alla luce delle premesse e dell'analisi che precedono, è possibile proporre una ricostruzione sistematica e critica dell'operazione di scissione mediante scorporo, introdotta in attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121, e oggi disciplinata dall'art. 2506.1 c.c., come novellato dal D. Lgs. 10 giugno 2025, n. 88.

Muovendo dall'evoluzione storica della *scorporazione* di società, le asimmetrie strutturali, già presenti nelle primordiali manifestazioni dell'operazione, non sembrerebbero attenuate dall'intervento legislativo successivo, con il D. Lgs. n. 22/1991 e il D. Lgs. n. 19/2023.

Infatti, attraverso il confronto degli elementi costitutivi e degli interessi perseguirti, si restituisce un quadro di differenze tra gli istituti, che sembra riconoscere un'alterità tra le operazioni in esame. Nella scissione *ex art. 2506 c.c.*, fuori da una logica sinallagmatica, il trasferimento patrimoniale genera una riduzione per frazionamento del patrimonio della società assegnante, poiché le partecipazioni nella beneficiaria sono attribuite ai soci della società scissa. Nella scissione mediante scorporo, invece, l'assegnazione patrimoniale si inquadra in una logica di scambio, in cui il peso patrimoniale del trasferimento viene compensato dalla diretta attribuzione delle azioni o quote della società beneficiaria alla società scorporante.

La scissione mediante scorporo, dunque, sembrerebbe doversi qualificare come operazione autonoma, capace di riarticolare internamente il patrimonio, e non una nuova *forma di scissione*, nonostante la collocazione dello scorporo nel sistema dell'art. 2506 c.c.

Quest'ultima trova giustificazione nel fatto che il legislatore ha inteso estendere la disciplina sul procedimento di scissione, *ex art. 2506 c.c.*, nota per il suo polimorfismo, anche ad un'operazione aliena come quella di scorporo, sollevando tuttavia dubbi di compatibilità con lo schema normativo *ex artt. 2506-bis e ss. c.c.* e con il "microcosmo normativo" dedicato al trasferimento d'azienda, *ex art. 2555 ss. c.c.*

Il procedimento di scissione mediante scorporo richiede adattamenti e semplificazioni dovuti al *proprium* dell'operazione, riscontrabile nell'alterazione patrimoniale esclusivamente sotto il profilo qualitativo e non quantitativo.

Infatti, la mancanza di assegnazione di un valore effettivo del patrimonio netto, come nella scissione *ex art. 2506 c.c.*, sembrerebbe condurre verso una disapplicazione delle disposizioni in tema di responsabilità solidale, *ex artt. 2506-bis*, terzo comma, e *2506-quater*, terzo comma, c.c. Le disposizioni in esame non troverebbero ragione nello scorporo poiché introdotte per tutelare interessi alieni, ovvero l'effetto di riduzione per frazionamento del patrimonio della società scissa.

Tuttavia, adeguate tutele per i creditori si ricostruiscono, in sede preventiva, con la facoltà di opporsi, *ex art. 2503 c.c.*, come richiamato dall'*art. 2506-ter*, quinto comma, c.c., lamentando, in tal sede, esclusivamente il pregiudizio subito nella sostituzione di beni di primo grado in beni di secondo; una volta concluso il procedimento, invece, i creditori potranno fare affidamento sulla diretta applicazione dell'*art. 2560 c.c.*, nel caso di assegnazione di un complesso aziendale, e della generale disciplina sull'accollo, *ex art. 1273 c.c.*, quando ad essere trasferito sia un singolo elemento patrimoniale passivo.

Inoltre, l'indagine sulla compatibilità del procedimento di scissione, *ex art. 2506 c.c.*, con la scissione mediante scorporo individua tratti inediti del rapporto di cambio e del diritto di recesso. Infatti, quando richiesto, il rapporto di cambio non sarà fra le partecipazioni, detenute dai soci nella scorporata e nella beneficiaria, come avverrebbe all'esito dell'operazione di scissione "ordinaria", ma fra patrimonio assegnato alla beneficiaria e partecipazioni ricevute dal scorporante dante causa.

Infine, l'esclusione dell'autonoma causa di recesso, prevista in tema di scissione mediante scorporo dall'*art. 2506-ter*, sesto comma, c.c., non sembrerebbe estendersi *tout court* a tutte le altre ipotesi di cui agli artt. 2285, 2347 e 2473 c.c. Infatti, al termine dell'operazione di scissione mediante scorporo, non può escludersi aprioristicamente una modificazione dell'oggetto sociale, di particolare rilevanza, per effetto dell'assegnazione patrimoniale, idonea a giustificare l'esercizio del diritto a disinvestire (*id est* diritto di recesso).

Con le dovute distinzioni legate ai modelli sociali, invero, un'esclusione indiscriminata di tutte le cause di recesso potrebbe determinare asimmetrie di dubbia costituzionalità, sotto il profilo del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., con il conferimento d'azienda.

Al termine dell'indagine svolta, il quadro che risulta appare complesso.

La scissione mediante scorporo, infatti, si presenta come un'operazione autonoma che procede sul sottile *discrimen* che separa la scissione, ex art. 2506 c.c., con cui condivide le disposizioni sul procedimento e il *nomen iuris*, e l'istituto del conferimento, ex artt. 2342 c.c., con cui presenta analoga natura di atto meramente traslativo.

La struttura "ibrida" del nuovo istituto si pone in linea con l'evoluzione del diritto societario contemporaneo, sempre più orientato a fornire strumenti flessibili per la ristrutturazione degli assetti organizzativi delle imprese, con adeguate tutele per il ceto creditorio e soci.

L'introduzione dell'istituto rappresenta, dunque, un adeguamento del nostro ordinamento alle esigenze della realtà economica e alla progressiva integrazione del mercato europeo, lasciando irrisolti numerosi profili interpretativi e applicativi che potranno costituire oggetto di ulteriori sviluppi, al fine di una piena definizione sistematica dell'operazione ex art. 2506.1 c.c.

Bibliografia

Dottrina

ADDAMO, Incorporazione di società con diverse categorie di azioni: determinazione del rapporto di cambio e tutela dell'azionista, Nota a Cass. 20 aprile 2020, n. 7920, in *Giur. comm.*, 2022, 473 ss.

AFFERNI, Dal codice di commercio al recepimento della terza Direttiva comunitaria, in *Studi in onore di Gastone Cottino*, vol. II, Padova, 1997, 1347 ss.

AICARDI, RICCI, La scissione mediante scorporo contabilmente "negativa", in *Il fisco*, 2025, 37, 3242.

ANGELICI, A proposito di "interessi primordiali" dei soci e "gestione esclusiva" degli amministratori, in *Riv. dir. comm.*, 2020, I, 59.

Assonime, Circolare n. 16 del 7 giugno 2023, Le operazioni straordinarie transfrontaliere, 70.

BELVISIO, La fattispecie della scissione, in *Giur. comm.*, 1992, I, 521.

BORIO, La scissione mediante scorporo (art. 2506.1 c.c.), in *Federnotizie*, 2024.

BUSANI-FEDI, La relazione di stima nella scissione, in *Le società*, 2015, 1, 5.

BUSANI, URBANI, Operazioni straordinarie: la scissione, in *Le società*, 2017, 12, 1413.

BUSANI, Scissione, debutta lo scorporo di quote anche alla società, in *Il sole 24 ore*, 2023.

BUSANI, La scissione mediante scorporo, in *Società*, 2023, 4, 401.

Busani, "Scissione con scorporo anche a favore di una vecchia società", in *Il sole 24 ore*, Norme e tributi, 8 febbraio 2024, 27.

BUSANI, Scissione mediante scorporo anche totale e anche in società preesistente, in *Le società*, 2025, 7, 755.

BUTTARO, Scissione e scorporo, in *Studi in onore di Gastone Cottino*, II, Padova, 1997, 1420.

CACCIAPAGLIA, CORCIULO, La scissione "mediante scorporo". Nuovo strumento nei processi di ristrutturazione aziendale, in *Società e contratti*, bilancio e revisione, 2023, 3, 84 ss.

CARIDI, La scissione, in Trattato delle società, diretto da V. Donativi, Milano, 2022, I, 906.

CARIDI, La scissione, in Diritto delle operazioni straordinarie, a cura di Nigro, Bologna, 2022.

CARIDI, Distribuzione di valori e scissione di società, Milano, 2024.

CHIGI, La relazione di stima ex art. 2343 c.c. nell'ambito della scissione, in Giur. comm., 2009, II, 752-761.

COMPOBASSO, Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, Milano, 2022.

CERAMI, La c.d. "scorporazione" di società, in Riv. soc., 1956, 1149.

COTTINO, Osservazioni in tema di "scorporo" di società, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1957, 786.

D'ALESSANDRO, La scissione delle società, in Riv. notariato, 1990, 873.

D'ALESSANDRO, La scissione delle società, in Riv. dir. impr., 1991, 13.

D'IPPOLITO, LOMEIO, Scorporazione di società, in Giust. Civ., 1969, I, 149.

DE FERRA, La scissione delle società, in Riv. soc., 1991, I, 213.

DIBATTISTA, La scissione mediante scorporo tra norme comunitarie e trasposizione interna, in Società, 2023, 8-9, 927.

DONATIVI, Trattato delle società, Milano, 2022.

FERRARA, CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 1987.

FERRARO, Scissione e scorporazione di società: problemi di principio e problemi pratici, in Nuovo dir., 1988, 649.

FERRI, La fusione delle società commerciali, Roma, 1936.

FERRI, Le società, in Trattato di diritto civile italiano diretto da Vassalli, Torino, 1971.

FERRI, Le società, in Trattato di diritto civile italiano, Torino, 1987.

FERRO-LUZZI, La nozione di scissione, in Giur. comm., 1991, I, 1065.

GABRIELLI, "Operazione economica" e teoria del contratto, Milano, 2013.

GABRIELLI, Autonomia privata, collegamento negoziale e struttura formale dell'operazione economica, in Giust. Civ., 2020, 455.

GABRIELLI, voce Operazione economica, in Enc. dir., I tematici, vol. I, Contratto, diretto da G. D'Amico, Milano, 2021.

GALGANO, Qual è l'oggetto della società holding, in *Contratto e impresa.*, 1986, 372.

GALGANO, Scissione di società, in *Vita not.*, 1992, 501.

GASPERONI, Trasformazione e fusione di società, in *Enc. dir.*, vol. XLIV, Milano, 1992, 1048.

GAZZONI, *Manuale di Diritto Privato*, X, Napoli, 2003.

GHIGI, La relazione di stima ex art. 2343 c.c. nell'ambito della scissione, in *Giur. comm.*, 2009, II, 752-761.

GIULIANI, nota a App. Genova 5 febbraio 1956, in *Riv. notariato*, 1956, 536.

GUERRIERI, La scissione mediante scorporo, in *Rivista Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2024, 1, 10.

IBBA, Scissione, scorporo e società unipersonali, in *Riv. dir. civ.*, 1991, I, 693.

LA MARCA, Variazione in tema di responsabilità degli amministratori di società per azioni verso i creditori sociali, in *Riv. dir. Soc.*, 2019, 4, 717.

LA MARCA, Competenze (Assemblea), in *Trattato delle società*, diretto da V. Donativi, II, Milano, 2022, 1229.

LAMANDINI, Riflessioni in tema di scissione parziale di società, in *Giur. comm.*, 1992, I, 512.

LAURINI, Scorporo di società: considerazioni e prospettive, in *Riv. notariato*, 1986, 440.

LAURINI, Brevi note sui profili operativi della scissione asimmetrica, in *Riv. notariato*, 2007, 1133.

LAURINI, La scissione di società, in *Riv. soc.*, 1992, 923.

LUCARELLI, Art., 2506, in *Delle società – Dell'azienda – Della concorrenza*, a cura di D. U. Santosuosso, in *Commentario al Codice civile*, diretto da E. Gabrielli, ***, Torino, 2015, 1625.

LUCARELLI, *La scissione di società*, Torino, 1999.

LUCARELLI, Scissione e circolazione dell'azienda, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, IV, Torino, 2007, 439.

MAGLIULO, *La scissione delle società*, Milano, 2012.

MAGLIULO, La scissione negativa, in nota a Cass. civ. 20 novembre 2013, n. 26043, in *Notariato*, 2014, 3, 269.

MAGLIULO, La scissione costituisce un fenomeno traslativo?, nota a Cass. sez. un., 15 novembre 2016 n. 25225, in *Notariato*, 2017, 2, 159.

MAGLIULO, L'attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano, in *Riv. notariato*, 2023, 3, 631.

MAGLIULO, La scissione mediante scorporo dopo il decreto correttivo n. 88/2025, in *Notariato*, 2025, 5, 485.

MARZIALE, Le società più vicine al diritto comunitario, in *Società*, 1989, 237.

MAUGERI, L'introduzione della scissione di società nell'ordinamento italiano: prime note sull'attuazione della VI direttiva CEE, in *Giur. comm.*, 1991, I, 745.

MAZZOLETTI, La scissione mediante scorporo: applicazioni e prospettive, in *Notariato*, 2024, 6, 694.

MELIS, *Manuale di diritto tributario*, VII, Torino, 2025.

MORAMARCO, La scissione con scorporo in favore di beneficiaria preesistente e il principio di continuazione, in *Rivista delle operazioni straordinarie*, 2024, 12, 3.

MORANO, Prime osservazioni in tema di scissione, in *Società*, 1991, 1305.

MOSSA, nota a App. Genova 5 febbraio 1956, in *Nuova riv. dir. comm.*, 1956, II, 109.

NIGRO, Le operazioni straordinarie nel diritto societario: note introduttive, in *Diritto delle operazioni straordinarie*, a cura di Nigro, Bologna, 2022.

NOBILI, La scorporazione di società nella recente giurisprudenza italiana, nota a App. Genova 9 febbraio, in *Riv. dir. comm.*, 1957, II, 34.

NOBILI, SPOLIDORO, La riduzione del capitale sociale, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. 6/1, Torino, 1993.

OPPO, Fusione e scissione delle società secondo il d. leg. 1991 n. 22: profili generali, in *Riv. dir. civ.*, 1991, II, 501.

PALMIERI, *Scissione di società e circolazione dell'azienda*, Torino, 1999.

PECORARO, Scissione mediante scorporo: lineamenti generali, in *Profili tributari dello scorporo*, a cura di E. della Valle e G. Franson, Torino, 2024, 1.

PEDEMONTE, *La scorporazione delle società commerciali con speciale riguardo agli obblighi tributari*, Genova, 1956.

PETA, “La scissione mediante scorporo”: profili civilistici e fiscali, abuso del diritto e approccio aziendalistico, in *Notariato*, 6, 2023, 683.

PEVERINI, Operazioni straordinarie, liquidazioni e fallimento nelle imposte sui redditi, in *Manuale di diritto tributario* di G. Melis, VII, 2025, 365.

PICCIAU, Scissine di società e trasferimento d’azienda, in *Riv. soc.*, 1995, 1189.

PICCIAU, La scissine come negozio produttivo di effetti traslativi e la fattispecie del trasferimento di azienda: appunti in margine a recenti interventi della giurisprudenza e della dottrina, in *Riv. soc.*, 1999, 1413.

PICCIAU, Art. 2506, in *Trasformazione – Fusione – Scissione*, a cura di Bianchi, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2006, 1025.

PICONE, sub. art. 2506-bis, in *Trasformazione – Fusione – Scissione*, a cura di L.A. Bianchi, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2006, 1071.

PORTALE, La scissine nel diritto societario italiano: casi e questioni, in *Riv. soc.*, 2000, 480.

PORTALE, DE LUCA, Interessi primordiali degli azionisti e competenze implicite dell’assemblea, in *Riv. dir. comm.*, 2020, 39.

RAGUSO, Lo “scorporo” d’azienda, Milano, 1995.

ROPPO, Il contratto, in *Trattato di diritto privato*, a cura di Giovanni Iudica e Paolo Zatti, III, Milano, 2025.

RORDORF, Scissione e scorporazione di società, nota a Trib. Verona 20 febbraio 1990, in *Società*, 1990, 1103.

RORDORF, La nuova disciplina della fusione e della scissione di società, in *Società*, 1991, 407.

Ruotolo, Scissione parziale e diritto di recesso del socio dissenziente, in *Studi e materiali*, 2006, 2066.

SANTAGATA, La fusione tra società, Napoli, 1964.

SANTAGATA, Rassegna di diritto societario (1969-1970), in *Riv. soc.*, 1972, 1063.

SANTAGATA, “Scissione mediante scorporo e riorganizzazione dell’impresa”, in *Riv. soc.*, II, 2024, 269.

SANTARSIERE, Scorporazione e scissione di società: duplici discorsi, in *Giust. civ.*, 1989, II, 232.

SANTINI, Scorporazione di società?, nota a App. Genova 9 febbraio 1956, in *Nuova riv. dir. comm.*, 1956, I, 853.

SCHUMIDT, La nuova legge tedesca sulle trasformazioni delle imprese, in *Dir. comm. int.*, 1995, 889.

SCOGNAMIGLIO, Fusione e scissione di società: lo schema di legge di attuazione delle direttive CEE, in *Giur. comm.*, 1990, I, 126.

SCOGNAMIGLIO, Scissione e trasferimento d'azienda, B) Profili civilistici, in *Economia dell'azienda e diritto dell'impresa*, 2000, 373.

SCOGNAMIGLIO, Sulla circolazione dell'azienda per scissione, in *Riv. dir. comm.*, 2001, 443.

SCOGNAMIGLIO, Sulla necessità della perizia di stima ex art. 2343 nella scissione, in *Riv. notariato*, 2002, I, 1.

SCOGNAMIGLIO, Le scissioni, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. 7**1, Torino, 2004.

SERRA, Scissione e modificazioni del contratto sociale, in *Il contratto. Silloge in onore di Giorgio Oppo*, II, Padova, 1992, 667.

SPOLIDORO, Inquadramento giuridico, tipicità e polimorfismo delle operazioni straordinarie, in *Riv. dir. Soc.*, 2, 2019, 285.

TRINCHESE, La scissione mediante scorporo: analisi della disciplina civilistica e profili applicativi, Documento di ricerca del CNDC e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 14 febbraio 2024.

VATTERMOLI, Le fusioni, in *Trattato delle società*, diretto da Donativi, Milano, 2022, 861.

VIAL, La creazione delle holding di famiglia con la scissione mediante scorporo, in *Euroconference*, 2023.

VIDARI, *Le società e le associazioni commerciali*, Milano, 1889, 559.

VISENTINI, *La fusione di società*, Roma, 1942.

ZANETTI, La scissione mediante scorporo di dubbia fattibilità se modifica l'attività della scissa, in *Eutekne.info*.

Giurisprudenza

Trib. Genova, decr. 1 dicembre 1955, in Vita notar., 1956.

App. Genova, 9 febbraio 1956, in Giur. it., 1956, I, 2, 853

Trib. di Torino 5 novembre 1965, in Foro pad., 1969, I, 1264.

Trib. Verona, 20 febbraio 1989, in Società, 1990, 1103, con nota non adesiva di RORDORF, Scissione e scorporazione, in Le società, 1990, 8, 1103.

Trib. Verona 9 giugno 1994, in Notariato, 1995, 40 con nota di LAURINI.

Trib. Brescia 11 marzo 1998, in Le società, 1998, 701.

Cass., SS.UU., 8 febbraio 2006, n. 2637, in Riv. notariato, 2006, 4, 1137 ss., con nota di SCALABRINI e TRIMARCHI e in Giur. comm., 2007, 4, 787 ss., con note di MILANESI.

Cass., 10 febbraio 2009, n. 3268.

Cass., 20 novembre 2013, n. 26043, in Le società, 2014, 6, 661 ss., con nota di C. DI BITONTO e in Notariato, 2014, 3, 268 ss., con nota di F. MAGLIULO

Trib. Torino 29 settembre 2014, in Giur. it., 2015, 671, con nota di BERTOLOTTI, Una scissione inversa almeno invalida (o forse inesistenza).

Cass., SS. UU., 15 novembre 2016, n. 23225, in Notariato, 2017, II, 159 ss., con nota critica di MAGLIULO.

Trib. Torino 8 novembre 2019, in ilcaso.it.

Cass., 19 giugno 2020, n. 11984.

Cass., 29 gennaio 2021, n. 2153.

Cass., 26 aprile 2023, n. 11004.

Cass. civ., Sez., III, Ord., 14 luglio 2023, n. 20232, in Ilcaso.it, 2024.

Cass., 13 novembre 2024, n. 29288, in Il foro italiano, 7-8/2025, con nota di SANTARPIA.

Cass. civ., Sez., III, Ord., 18 aprile 2025, n. 10298.

Massime notarile.

Consiglio Notarile di Milano, con Massima n. 72

Comitato Interregionale dei Consiglio Notarili delle Tre Venezie, con Orientamenti n. L.A.22.

Consiglio Nazionale del Notariato, con Quesiti di Impresa n. 85-2010/I e 54-2012/I.

Consiglio Nazionale del Notariato, La scissione mediante scorporo, Studio n. 45-2023/I, approvato dalla Commissione Studi di impresa il 27 luglio 2023.

Consiglio Notarile di Milano, Commissione società, Massima n. 182 del 24 settembre 2019, “Obbligo di menzione della perizia di stima in caso di scissione realizzata “mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti” (artt. 2506-ter, comma secondo, e 2343 c.c.)”.

Consiglio Notarile di Milano, Commissione società, Massima n. 209 del 7 novembre 2023, “Scissione mediante scorporo (Art. 2506.1 c.c.)”.

Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in Orientamenti societari, L.G.1 – (Scissione con scorporo – 1° pubbl. 10/23).

Comitato Interregionale dei Consiglio notarile delle Tre Venezie, con Orientamento n. L.E.1.

Massima n. 89/2024 – Scissione mediante scorporo, elaborata dall’Osservatorio sul Diritto societario del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato.

Orientamenti del comitato Triveneto dei Notai in materia di Atti societari, massima L. G. 2.